

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da Covid-19 - (cd. "Decreto Sostegni")

1

S

D.L. 41/2021 - A.C. 3099Parte II – *Profili finanziari* 



### Parte I – Schede di lettura



### SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - M studi 1 @ senato.it - W @SR Studi Dossier n. 371/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ⊠ - <u>st\_bilancio@camera.it</u> - <u>y @CD\_bilancio</u>
Progetti di legge n. 413/2

### Parte II - Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 326 Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 🖂 bs\_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685  $\boxtimes$  com\_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

### INDICE

PREMESSA	7
EFFETTI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO	
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	11
Articolo 01 (Proroga del versamento IRAP)	11
Articolo 1 (Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA)	12
Articolo 1, comma 17-bis (Compensazione somme iscritte a ruolo)	
Articolo 1-bis (Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)	20
Articolo 1-ter (Contributo a fondo perduto per start up)	21
Articolo 1-quater (Attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)	23
Articolo 2 (Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)	24
Articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti)	25
Articolo 4 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)	28
Articolo 5, commi da 1 a 11 e comma 17 (Definizione agevolata in materia di accertamento fiscale)	40
Articolo 5, comma 12, lettera a) e comma 18 (Compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)	43
Articolo 5, comma 12, lettera b) e comma 13 (Sospensione di licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività)	44
Articolo 5, commi da 14 a 16 e da 19 a 22 (Differimento di termini)	45
Articolo 5, commi 15-bis e 15-ter (Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi)	46
Articolo 5, comma 22-bis (Proroga in materia di accise sui tabacchi)	47
Articolo 5-bis (Rivalutazione beni settore alberghiero e termale)	48
Articolo 6 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)	49
Articolo 6-bis (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica)	53
Articolo 6-ter (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)	54
Articolo 6-quater (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)	55
Articolo 6-quinquies (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2021)	56

Articolo 6-sexies (Esenzione prima rata IMU 2021)	59
Articolo 6-septies (Canoni di locazione non percepiti)	61
Articolo 6-octies (Proroga versamenti PREU)	64
Articolo 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)	65
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)	66
Articolo 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)	69
Articolo 9 (Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione. Trattamento CIGS per dipendenti ex ILVA e misure per il settore aeroportuale)	78
Articolo 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore marittimo)	81
Articolo 10 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)	82
Articolo 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo)	87
Articolo 11 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)	88
Articolo 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)	93
Articolo 12-bis (Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)	96
Articolo 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)	97
Articolo 13-bis (Sostegno ai genitori con figli disabili)	.100
Articolo 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)	.101
Articolo 14-bis (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)	.102
Articolo 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)	.104
Articolo 16 (Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI)	.108
Articolo 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)	.110
Articolo 18 (Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)	.111

Articolo 18-bis (Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)	113
Articolo 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)	114
Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di personale medico INAIL)	116
Articolo 20 (Vaccini e farmaci)	118
Articolo 20-bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021)	131
Articolo 20-ter (Misure in materia di vaccinazione anti Sars Cov-2)	131
Articolo 21 (Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19)	132
Articolo 21-bis (Contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)	136
Articolo 22 (Proroga ferma di medici e infermieri militari e di incarichi di funzionari tecnici del Ministero della difesa)	137
Articolo 22-bis (Sospensione termini relativi ad adempimenti liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio)	142
Articolo 23 (Incremento della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali)	146
Articolo 23-bis (Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)	148
Articolo 23-ter (Fondo per il sostegno delle città d'arte e dei borghi)	149
Articolo 24 (Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020)	150
Articolo 24-bis (Prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)	152
Articolo 25 (Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi)	152
Articolo 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza)	153
Articolo 26-bis (Proroga dei posteggi per il commercio su aree pubbliche)	155
Articolo 27 (Riparto di fondi tra le regioni a statuto ordinario)	157
Articolo 28 (Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)	158
Articolo 29 (Trasporto pubblico locale)	159

Articolo 29-ter (Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)160
Articolo 29-quater (Proroga concessione Autobrennero)
Articolo 30, commi 1 e 2 (Esoneri da canoni per occupazioni di suolo pubblico)
Articolo 30, comma 2-bis (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)167
Articolo 30, comma 6-bis e 6-ter (Oneri di avvalimento della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani)168
Articolo 30, commi da 7 a 11 (Differimento della entrata in vigore di norme in materia di sport)
Articolo 30, da comma 11-quater a comma 11-sexies (Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)
Articolo 30, da comma 11-septies (Tempi di realizzazione di investimenti da parte degli enti locali)171
Articolo 30-bis (Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità)172
Articolo 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia)173
Articolo 30-quater (Incremento fondo salva opere)175
Articolo 30-quinquies (Contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per pesca e acquacoltura)176
Articolo 30-sexies (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)177
Articolo 31 (Attività didattica e recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti)181
Articolo 32 (Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno)187
Articolo 32-bis (Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)190
Articolo 33 (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)191
Articolo 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità)197
Articolo 34-bis (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi)

Articolo 34-ter (Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)	200
Articolo 35, commi da 1 a 3 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e Vigili del Fuoco)	202
Articolo 35, comma 4 (Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)	206
Articolo 35, comma 5 (Misure per garantire la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto)	208
Articolo 35, comma 6 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)	210
Articolo 35, comma 7 (Potenziamento del servizio sanitario militare)	.211
Articolo 35, commi da 8 a 10 (Proroga Operazione "Strade Sicure" e copertura)	212
Articolo 35, commi 10-bis e 10-ter (Spese per l'efficienza delle Forze armate)	216
Articolo 35-bis (Divise antisommossa polizia penitenziaria)	217
Articolo 36 (Misure urgenti per la cultura)	217
Articolo 36-bis (Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo)	222
Articolo 37 (Sostegno alle grandi imprese)	223
Articolo 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)	226
Articolo 37-ter (Accordi di ristrutturazione dei debiti)	227
Articolo 38 (Misure di sostegno al sistema delle fiere)	228
Articolo 39 (Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e disposizioni in materia igienico-alimentare)	229
Articolo 39-ter (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle	231
Articolo 39-quater (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)	232
Articolo 40 (Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 e per la Protezione civile)	233
Articolo 40-bis (Risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)	236
Articolo 40-ter (Ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)	239

Articolo 40-quater (Cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)	.240
Articolo 41 (Fondo per le esigenze indifferibili)	.241
Articolo 42, commi 1-2 (Livelli massimi dei saldi)	.242
Articolo 42, comma 3 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento)	.243
Articolo 42, comma 4 (Fabbisogno di cassa INPS)	.246
Articolo 42, comma 5 (Residui riferiti al decreto "ristori")	.247
Articolo 42, comma 7 (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)	.251
Articolo 42, comma 8 (Disposizioni finanziarie)	.252
Articolo 42, comma 9 (Disapplicazione di norme sulla riduzione della spesa nel settore informatico)	.253
Articolo 42, comma 10 (Disposizioni di copertura)	.254

### Informazioni sul provvedimento

Commissione competente:

A.C. 3099 Conversione in legge del decreto-legge Titolo: 22 marzo 2020, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 **Iniziativa:** governativa Iter al Senato sì Relazione tecnica presente **(RT):** Relatori per la Del Barba Commissione di merito: **Gruppo:** IV

#### **PREMESSA**

V (Bilancio)

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di **relazione tecnica**, cui è allegato un **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari**, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Una **ulteriore relazione tecnica**, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è riferita

al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.

Con la **lettera di trasmissione** di questa seconda relazione tecnica, il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari: di tali elementi si dà conto (ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato) nelle rispettive schede.

Nel corso dell'esame al Senato il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio alcune **Note tecniche** di cui si dà conto nella presente Nota, ove rilevante ai fini dell'analisi.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche che presentano profili di carattere finanziario.

### EFFETTI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti sui saldi del provvedimento, distinguendo tra quelli imputabili al <u>testo iniziale</u> e quelli ascrivibili al <u>maxiemendamento approvato dal Senato</u>.

Per quanto riguarda il <u>testo iniziale</u> del decreto legge, gli effetti sui saldi sono indicati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

		Tabella 1- EFFETTI SUI SALDI TESTO INIZIALE											
	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Totale entrate	919,5	0,0	0,0	78,8	395,5	-49,8	-3.454,2	685,9	-99,6	-3.454,2	685,9	-99,6	
Totale spese	38.295,3	107,7	156,8	49.265,3	497,7	86,8	29.262,1	631,2	53,9	28.057,2	617,3	65,9	
Totale generale	-37.375,8	-107,7	-156,8	-49.186,5	-102,2	-136,6	-32.716,4	54,6	-153,5	-31.511,4	68,5	-165,5	
Totale generale – Netto interessi passivi	-37.355,0	4,5	2,1	-49.165,7	10,0	22,3	-32.695,5	166,9	5,4	-31.495,5	166,9	5,4	

Fonte: prospetto riepilogativo DL 41/2021 (testo iniziale)

Per quanto attiene al <u>maxiemendamento</u> approvato dal Senato, gli effetti complessivi, riportati nel prospetto allegato alla RT riferita alla proposta emendativa, risultano sostanzialmente compensativi, con un risultato netto di miglioramento, sia pur contenuto, dei saldi, rappresentato nella seguente tabella.

											(millioni	ai euro)		
		Tabella 2 - EFFETTI SUI SALDI MAXIEMENDAMENTO												
	Sal	do netto	da finanzia	re		Fab	bisogno		Indebitamento netto					
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Totale entrate	-142,14	16,04	0,00	0,00	-448,33	18,30	1,00	0,00	-448,33	18,30	1,00	0,00		
Totale spese	-142,98	15,19	-1,68	0,00	-464,28	18,30	0,00	0,00	-456,28	18,30	0,00	0,00		
Totale generale articolato	0,84	0,85	1,68	0,00	15,95	0,00	1,00	0,00	7,95	0,00	1,00	0,00		

Fonte: prospetto riepilogativo al maxiemendamento DL 41/2021

Per il finanziamento degli interventi disposti dal provvedimento è previsto il ricorso alle risorse rivenienti dall'autorizzazione al maggior indebitamento, approvata dalle Camere nel gennaio scorso.

Con specifico riferimento al saldo di indebitamento netto, per il periodo 2021-2023, in termini cumulati l'autorizzazione ammonta a complessivi 32,4 miliardi di euro, di cui 32 miliardi relativi al solo anno 2021<sup>1</sup>.

Le risorse derivanti da tale autorizzazione sono state oggetto di utilizzo con il decreto legge 7/2021 (confluito nel DL 183/2020), con il decreto legge 30/2021 e con il decreto legge in esame.

In considerazione di tali utilizzi, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, fissati dall'allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), sono stati modificati con i decreti sopra menzionati e, da ultimo, aggiornati con l'art. 42, del provvedimento in esame, in misura coerente con l'autorizzazione al maggior indebitamento del gennaio scorso. Viene altresì disposto dispone l'aumento da 145.000 a 180.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall'articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020). Sul punto si rinvia alle schede relative all'art. 42, commi 1 e 2, del provvedimento in esame.

Nella tabella che segue sono riportati gli utilizzi complessivi delle risorse derivanti dall'autorizzazione al maggior indebitamento, come rappresentati nel prospetto riepilogativo allegato alla RT riferita al testo iniziale del provvedimento in esame<sup>2</sup>.

Per una più dettagliata illustrazione si rinvia alla <u>Documentazione di finanza pubblica n. 24</u> dei Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

Per una descrizione delle principali aree di intervento del provvedimento in esame, riferita al testo iniziale, si rinvia all'apposita analisi (<u>Dossier di finanza pubblica dei servizi parlamentari n. 26 – aprile 2021</u>).

(milioni di euro)

											(milloni	ui curo)	
	Tabella 3 -UTILIZZI SCOSTAMENTO DI BILANCIO (GENNAIO 2021)												
	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Utilizzo DL 7/2021 (a)	-64,1			-206,9			-253,2			-253,2			
Utilizzo DL 30/2021 (b)	-293,1	-0,8	-1,1	-293,1	-0,8	-1,1	-230,6	-0,8	-1,1	-230,6	-0,7	-1,2	
Utilizzo DL 41/2021 (c)	-37.375,8	-107,7	-156,8	-49.186,5	-102,2	-136,6	-32.716,4	54,6	-153,5	-31.511,4	68,5	-165,5	
Utilizzo complessivo autorizzazione gennaio 2021 (d)	-37.733,1	-112,2	-158,9	-49.686,6	-112,2	-158,9	-33.200,2	-112,2	-158,9	-31.995,2	-98,3	-170,9	
Autorizzazione Indebitamento gennaio 2021 (e)	-40.000,0	-200,0	-200,0	-50.000,0	-200,0	-200,0	-35.000,0	-200,0	-200,0	-32.000,0	-200,0	-200,0	

Fonte: prospetto riepilogativo DL 41/2021 (testo iniziale)

Si evidenzia in proposito che, per gli anni 2022 e 2023, gli utilizzi complessivi rappresentati nel prospetto riepilogativo (*lett.* (*d*) *della tabella 3*) correttamente includono esclusivamente l'impatto negativo dovuto alla spesa per interessi (<u>non modificata dal maxiemendamento</u>), senza compensazione con gli effetti di miglioramento del saldo dovuti agli "interventi": ciò in considerazione del fatto che l'autorizzazione al maggior indebitamento, per gli anni successivi al 2021, riguarda esclusivamente la spesa per interessi, mentre per l'esercizio in corso – secondo quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame del DL 30/2021 (*cfr.* successiva scheda riferita all'art. 42, comma 3, del provvedimento in esame) - assume carattere indistinto, in quanto relativa sia agli "interventi" che agli "interessi".

Ciò posto, si evidenzia peraltro che il totale degli utilizzi indicato nel prospetto, per i medesimi anni 2022 e 2023, coincide con la spesa per interessi dovuta al solo decreto legge in esame, senza includere quindi l'onere per interessi ascritto al decreto legge n. 30/2021.

Pur rilevando che, anche includendo la predetta spesa (in termini di deficit, pari a 0,7 milioni nel 2021 e 1,2 milioni nel 2023), lo scostamento autorizzato risulterebbe comunque "capiente" rispetto agli utilizzi complessivamente previsti per ciascuno dei due anni, in merito alla differenza rilevata sarebbe utile un chiarimento.

Con specifico riferimento all'onere per il servizio del debito derivante dal provvedimento in esame, l'art. 42, comma 3 (alla cui scheda si rinvia), definisce la relativa spesa all'interno dei seguenti **limiti massimi**:

(milioni di euro)

	Tabella 4 – SPESA PER INTERESSI DL 41/2021												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Annui dal 2031		
Saldo netto da finanziare e fabbisogno	20,86	112,24	158,93	202,63	239,38	296	337,72	394,33	425,13	470,82	536,37		
Indebitamento Netto	15,9	98,3	170,85	228,46	273,15	324,8	382,41	429,1	471,81	514,5	568,16		

Fonte: prospetto riepilogativo DL 41/2021 (testo iniziale)

Si esaminano di seguito i profili di quantificazione riferiti alle singole disposizioni del provvedimento in esame, come modificato dal Senato.

### **VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI**

## Articolo 01 (Proroga del versamento IRAP)

Normativa vigente. L'art. 24 del DL 34/2020 dispone l'esonero dal pagamento dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) per i lavoratori autonomi e le imprese con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni e stabilisce, al comma 3, che l'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa unionale (*de minimis*). Gli effetti di minor gettito IRAP stimati dalla relazione tecnica sono pari a 3.952 milioni di euro per l'anno 2020.

<u>L'art. 42-bis</u>, c.5, del <u>DL 104/2020</u> disciplina l'ipotesi di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del <u>DL n. 34/2020</u>, con particolare riferimento all'applicazione del beneficio nel rispetto del limite comunitario (c.d. *de minimis*). In tal caso, si consente la regolarizzazione dei versamenti dovuti, mediante pagamento entro il 30 novembre 2020 dell'imposta non versata, senza applicazioni di sanzioni né interessi. Alla misura non sono stati ascritti effetti finanziari.

L'art. 13-quinquies, comma 5, del DL 137/2020 differisce il suddetto termine dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. La relazione tecnica afferma che, coerentemente con la valutazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis del DL 104/2020, alla quale non era stato ascritto alcun effetto, la misura è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2021 che prudenzialmente non viene ascritto.

Le norme, introdotte durante l'esame presso il Senato, differiscono dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine, già prorogato dal DL 137/2020, per la regolarizzazione dei versamenti (saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020) da parte dei soggetti che avevano beneficiato della sospensione senza rispettare il c.d. *de minimis*.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal Senato non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che la disposizione non determina effetti essendo garantito il gettito sempre nel corrente anno e alla luce del fatto che prudenzialmente alla misura originaria, già oggetto di proroga, non sono stati ascritti effetti.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

#### Articolo 1

### (Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA)

<u>Le norme</u>, modificate dal Senato, riconoscono un **contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi<sup>3</sup>, o compensi<sup>4</sup> non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1-3).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'analogo ammontare riferito all'anno 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti.

L'ammontare è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000;
- b) 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
- d) 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro;
- e) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (commi 4-6).

Di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del DPR 917/1986.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Di cui all'articolo 54, comma 1, del citato DPR

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e alla definizione del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta (comma 7).

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del DL 137/2020, che concedono un contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3/11/2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro (comma 11, primo periodo).

Inoltre, viene modificato l'articolo 59 del DL 104/2020, relativamente ai requisiti dei comuni, ove sono situati santuari religiosi e che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, cui è destinato un contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici. Le modifiche chiariscono che detto contributo è riservato ai soli comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Lo specifico contributo riservato ai comuni in cui sono situati santuari religiosi è stato introdotto dall'articolo 1, commi 87 e 88, della L. 178/2020, che ha novellato il suddetto articolo 59 del DL 104/2020 e ne ha previsto l'erogazione nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2021.

La formulazione previgente prevedeva che il contributo fosse riservato ai comuni in cui le presenze di cittadini esteri fossero risultate in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Con modifiche intervenute durante l'esame al Senato, si escludono dal limite di diecimila abitanti i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 (comma 11, secondo periodo).

Ai relativi oneri, valutati in 11.150 milioni per il 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del DL 137/2020 (Decreto ristori) (comma 12).

Si ricorda che l'articolo 1-*ter* del DL 137/2020 ha esteso i contributi a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del medesimo DL 137/2020, ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e avevano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4. I relativi oneri sono stati valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021.

Viene prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l'avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate (comma 10).

Infine, sono disciplinate le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione (commi 13-17).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF		S	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti												
Contributo a fondo perduto soggetti titolari di partita IVA (commi 1-9)	11.150			11.150			11.150			11.150		
Minori spese co	rrenti			•			•					
Abrogazione articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL 137/2020 (comma 12)	280			280			280			280		
Minori spese per contributi a fondo perduto ex DL 137/2020, articolo 1-ter (comma 12)							330			330		
Maggiori entrat	e extrat	ributar	ie									
Versamento all'entrata somme ex DL 137/2020 ,articolo 1-ter (comma 12)	330			330								

<u>La relazione tecnica</u> afferma che, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del contributo in esame, è stata adottata la seguente metodologia.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per i soggetti c.d. "forfettari" (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti.

In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

Inoltre, il comma 13 della disposizione in esame prevede:

- l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. In proposito, la RT segnala che alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l'anno 2021, oneri finanziari pari a 280 milioni di euro;
- la modifica del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi, anche diversi dai capoluoghi di provincia o di città metropolitana, di cui all'articolo 59 del DL n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). In proposito, la RT segnala che alle richiamate modifiche non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 10, che rinvia l'avvio sperimentale del processo di predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, al 1° luglio 2021 e che sopprime la disposizione in base alla quale l'Agenzia mette a disposizione dal 1° gennaio 2022, anche la bozza della dichiarazione annuale

IVA, la RT afferma che trattasi di disposizioni di natura procedimentale, cui non sono ascrivibili effetti finanziari.

Relativamente ai commi da 13 a 17, le disposizioni sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.

Il Governo, con Nota RGS, durante l'esame presso il Senato, ha ribadito quanto affermato nella RT riguardo alla metodologia utilizzata per la quantificazione della platea dei soggetti interessati a ricevere il contributo, confermando che la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

Riguardo all'integrale disponibilità dei 280 milioni di euro, di cui al primo periodo del comma 11, il Governo ha confermato che le risorse sono interamente disponibili in quanto la misura non è stata attuata ed è da considerarsi superata dalla misura di carattere generale adottata con il decreto in esame.

Infine, il Governo ha affermato che le risorse, pari a 330 milioni di euro, derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-*ter* del DL 137/2020 sono interamente disponibili in base agli utilizzi della misura.

Con riferimento alle modifiche relative al comma 11, secondo periodo, la RT afferma che l'emendamento, in sostanza, conferma che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del DL n. 104 del 2020 si applica limitatamente ai comuni ove sono situati santuari religiosi con popolazione superiore a diecimila abitanti. Si prevede, inoltre, che il requisito del numero minimo di abitanti non si applichi per i comuni (ove sono situati santuari religiosi) interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Pertanto, la novità rispetto alla norma vigente consiste nella eliminazione del requisito del numero minimo di abitanti, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ove sono situali santuari religiosi.

Tanto premesso, la RT fa presente che la modificazione introdotta dal Senato interviene sui requisiti di alcuni beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 59 del DL 104/2020, per i quali è previsto uno specifico stanziamento massimo di spesa. Pertanto, la RT ritiene che l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari che determinerebbe l'approvazione dell'emendamento, derivante dalla parziale rimozione del requisito relativo al numero minimo di abitanti dei comuni in cui sono situati santuari religiosi debba trovare copertura finanziaria entro il limite di spesa già previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 178 del 2020.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni riconoscono un contributo a fondo perduto, determinato in base al fatturato, a favore dei titolari di partita IVA che hanno registrato ricavi o compensi pari o inferiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'analogo ammontare del 2019.

Sono inoltre abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL 137/2020, che concedevano un contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare, interessati da talune misure restrittive, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

I relativi oneri sono valutati in 11.150 milioni per il 2021.

In proposito, la RT si limita a descrivere la metodologia utilizzata ai fini della stima, ma non indica gli elementi quantitativi (platea interessata, importi medi dei contributi) idonei a verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma. Considerando che la disposizione non configura l'onere come tetto di spesa e che non è previsto alcun meccanismo di salvaguardia volto a contenere la spesa complessiva entro l'importo indicato, andrebbero acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione necessari ai fini della verifica della quantificazione nonché elementi volti a confermare la congruità delle risorse previste ad assicurare l'integrale soddisfacimento delle domande tenendo conto del complesso delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame alla disciplina in materia.

Si ricorda in proposito che l'articolo 25 del DL 34/2020, che ha introdotto il contributo a fondo perduto in favore delle attività costrette alla sospensione a causa dell'epidemia da COVID-19, prevedeva uno stanziamento di circa 6,2 miliardi, successivamente consolidatosi in circa 6,7 miliardi (vedi RT relativa all'AG 198).

Infatti, rispetto al citato articolo 25, le disposizioni in esame non appaiono più limitate agli specifici codici ATECO, riferendosi in modo più generale ai "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario". Inoltre, viene inclusa nell'elenco dei soggetti ammessi al contributo la fascia ricompresa tra 5 e 10 milioni di euro di fatturato ed è incrementata la percentuale da applicare alla differenza di fatturato nei periodi presi in considerazione dalle norme al fine di determinare l'importo del rimborso. Risultano inoltre incrementate rispetto alle precedenti misure le percentuali di recupero applicate alle perdite.

A fronte dei predetti fattori suscettibili di incrementare la spesa va considerato peraltro che la base di riferimento utilizzata per la determinazione del contributo è ora la perdita media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019, mentre i

precedenti contributi facevano riferimento alle perdite subite nel solo mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019. Essendo quindi la perdita utilizzata dalle disposizioni in esame più contenuta rispetto a quella considerata in precedenza, anche la base di calcolo per la determinazione dell'importo del contributo dovrà risultare più contenuta.

Considerato il complesso dei predetti fattori, ai fini della verifica della congruità degli importi complessivamente stanziati andrebbero acquisiti i predetti elementi di valutazione, riferiti alla platea ipotizzata e ai criteri utilizzati per la conseguente stima dell'importo medio del contributo ipotizzato, anche per fascia di fatturato.

Per quanto attiene alle disposizioni di cui al comma 11, secondo periodo, modificate dal Senato, si evidenzia che le stesse intervengono sulla definizione dei beneficiari del contributo previsto dall'articolo 59 del DL 104/2020 (attività economiche e commerciali ubicate nei centri storici). Si osserva che per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 178 del 2020, l'agevolazione in questione opera nell'ambito di un limite di spesa e pertanto non si formulano osservazioni.

Inoltre, è prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l'avvio del processo per la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la disposizione non è suscettibile di determinare effetti finanziari.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si segnala che l'articolo 1, comma 12, provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1<sup>5</sup>, valutati in 11.150 milioni di euro per il 2021, attraverso le seguenti modalità:

- a) quanto a 10.540 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 280 milioni, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11;
- c) quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha esteso, per il 2020, il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e

Tali oneri riguardano l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con esclusione dei soggetti di cui al comma 2, purché ricorrano i requisiti di reddito e di fatturato previsti dai commi 3 e 4.

svolgevano l'attività di agenti, rappresentanti, procacciatori d'affari e mediatori.

In merito alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto sarà successivamente illustrato in relazione all'articolo 42.

Quanto alla seconda modalità di copertura, il comma 11 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che prevedeva, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, un contributo a fondo perduto per l'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca una conferma sul fatto che le risorse in questione siano effettivamente disponibili e libere da impegni giuridicamente vincolanti.

Infine, quanto alla terza modalità di copertura appare necessario che il Governo fornisca una conferma sul fatto che le risorse in questione siano effettivamente disponibili e libere da impegni giuridicamente vincolanti.

## Articolo 1, comma 17-bis (Compensazione somme iscritte a ruolo)

<u>La norma</u>, introdotta durante l'esame al Senato, estende al 2021 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, adottato in attuazione dell'art. 12, comma 7-*bis*, del DL n. 145/2013, che ha introdotto, per il 2014, la predetta disciplina. Il testo in esame precisa che la predetta facoltà è riferita ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

In proposito si ricorda che l'art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013 stabilisce che, per l'anno 2014, le cartelle esattoriali possono essere compensate con i crediti certificati - vantati nei confronti della PA per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Per l'introduzione degli aventi diritto e la definizione delle modalità applicative si rinvia ad un DM da emanare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tale provvedimento è stato adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era accompagnato da relazione tecnica.

L'efficacia della disposizione è stata poi prorogata di anno in anno, da ultimo dall'art. 37, comma 1-bis del Dl n. 124 del 2019, e alle suddette proroghe non sono mai stati ascritti effetti finanziari.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal Senato non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si fa presente che alle disposizioni che hanno previsto originariamente (art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013) la facoltà di compensazione in esame limitatamente al 2014 e alle successive proroghe già intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari.

In via generale, si rileva che, per effetto delle proroghe annuali via via intervenute, le disposizioni in esame, già considerate come di carattere temporaneo, hanno assunto un'applicazione di fatto continuativa negli ultimi esercizi. Anche alla luce di tale esperienza applicativa, andrebbe quindi chiarito se il meccanismo di compensazione previsto – secondo le modalità definite dal decreto ministeriale in materia, richiamato anche dalla norma in esame - sia effettivamente idoneo ad escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dovuti a flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.

Ciò al fine di confermare l'effettiva neutralità della misura in esame, alla quale non risultano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

# Articolo 1-bis (Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

Normativa vigente. L'art. 110, commi da 1 a 7, del DL 104/2020 consente, ai soggetti che non applicano i principi contabili internazionali, la rivalutazione agevolata dei beni e delle partecipazioni iscritte nel bilancio riferito al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, ai fini fiscali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento (comma 3). Inoltre, è possibile affrancare il maggior valore dei beni mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3 per cento (comma 4). La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari:

(mi	lin	ni	di	euro)	i

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Imposta sostitutiva	130	130	130	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-57,3	-174,5	-119,7	-124,6	-124,6
IRPEF	0	-2,5	-27,4	-19,9	-19,9	-19,9
IRAP	0	-15	-52,4	-32,4	-32,4	-32,4
Totale	130	55,2	-124,3	-172	-176,9	-176,9

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame in prima lettura al Senato, intervengono sull'articolo 110 del DL 104/2020, consentendo ai soggetti

IRES che non applicano i principi contabili internazionali di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni iscritte nel bilancio in corso al 31 dicembre 2020. Viene espressamente esclusa la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, il saldo attivo della rivalutazione e il maggior valore dei beni e partecipazione rivalutati.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal Senato non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato ribadisce il contenuto della norma ed afferma che alla stessa non si ascrivono effetti, non avendo lo stesso rilevanza fiscale ma solo civilistica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni, in considerazione del fatto che – come evidenziato anche dalla relazione tecnica – la norma non rileva ai fini fiscali ma solo ai fini civilistici.

## Articolo 1-ter (Contributo a fondo perduto per start up)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, riconoscono un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019, cui non spetta il contributo di cui all'articolo 1 in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'analogo ammontare del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal suddetto articolo 1 (comma 1).

I contributi sono concessi nel **limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021**. Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche per il rispetto del suddetto limite di spesa (commi 3 e 4). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

		SNF		Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Contributo a fondo perduto soggetti titolari di partita IVA che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	20,0			20,0			20,0		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	20,0			20,0			20,0		

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri sono circoscritti entro un preciso limite di spesa, che i criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con apposito decreto attuativo - con ciò consentendo l'osservanza del predetto limite - e che le spese in questione presentano carattere di modulabilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 1-ter provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore delle start up, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. A tale specifico proposito, non si hanno osservazioni da formulare posto che il predetto Fondo, anche alla luce del rifinanziamento disposto - per un importo di 550 milioni di euro per l'anno 2021 - dall'articolo 41 del presente decreto, risulta capiente rispetto alla copertura non solo della disposizione in esame, ma anche delle ulteriori misure di carattere oneroso introdotte nel corso dell'esame presso il Senato che, analogamente, prevedono la riduzione del medesimo Fondo, di cui si darà nel prosieguo partitamente conto solo ove l'utilizzo del Fondo stesso risulti concorrente rispetto ad altre forme di copertura<sup>6</sup>. Ove invece la riduzione del Fondo risulti l'unica modalità di copertura non se ne darà conto, fermo restando che, come anticipato, la dotazione del Fondo medesimo risulta comunque sufficiente a far fronte agli

Si tratta, in particolare, degli articoli 6-quinquies, comma 2, 6-septies, comma 4, e 22-bis, comma

ulteriori oneri ad esso imputati da singole disposizioni del provvedimento in esame<sup>7</sup>.

## Articolo 1-quater (Attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori)

Normativa vigente. L'art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 prevede, tra l'altro che la Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) è composta da nove membri. Viene, inoltre, demandato ad un decreto ministeriale la nomina dei suddetti componenti e la determinazione degli emolumenti da attribuire agli stessi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo l'importo eccedente confluisce nel FIR.

<u>La norma</u> aumenta da 9 a ad un massimo di 14 il numero dei membri della Commissione tecnica che possono essere nominati con decreto ministeriale per l'esame delle domande e l'ammissione al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevista dall'art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018. Resta il limite di spesa, per il 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto dall'art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 (comma 1).

### Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e precisa che resta fermo il limite massimo di spesa ivi previsto dall'art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018 pari a 1,2 mln di euro per l'anno 2021. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che l'aumento da 9 ad un massimo di 14 del numero dei componenti della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) prevista dall'art. 1, comma 501, della legge n. 145/2018, viene disposto fermo restando il limite

comma 10.

10 e 10-ter, 35-bis, comma 2, 36, comma 4-quater, 37-bis, comma 2, 39-ter, comma 3 e 40-ter,

Si tratta, in particolare, degli articoli 6-ter, comma 2, 6-quater, comma 2, 6-sexies, comma 5, 8, comma 3-ter, 9-bis, comma 2, 10-bis, comma 2, 12-bis, comma 4, 14-bis, comma 4, 18-bis, comma 2, 19-bis, comma 1, 21-bis, comma 2, 23, comma 3-ter, 23-bis, comma 3, 23-ter, comma 4, 26, commi 1 e 1-ter, 30, commi 6-ter e 11-sexies, 30-quater, comma 3, 30-quinquies, comma 3, 30-sexies, comma 3, 31, comma 6-ter, 33, comma 2-quinquies, 34-ter, comma 7, 35, commi

di spesa di 1,2 milioni di euro per il 2021 recato dalla medesima disposizione della legge bilancio 2019 ai fini della nomina dei suddetti componenti e della determinazione del relativo compenso mediante decreto ministeriale.

### Articolo 2

### (Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

<u>Le norme</u>, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, istituiscono nello stato di previsione del Ministero del turismo un **Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021** destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (comma 1).

Le risorse del Fondo sono ripartite secondo le seguenti modalità:

- 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministro del turismo in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito in base alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 [comma 2, lettera a)];
- 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali detti maestri di sci operano. La somma in oggetti è distribuita alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali al la data del 14 febbraio 2021 ed assegnata con provvedimenti delle singole Regioni e province autonome [comma 2, lettera b)];
- 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al decreto in esame, per essere erogati in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici [comma 2, lettera c)].

Agli oneri recati dalle norme in esame, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti	i										
Fondo sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (comma 1)	700			700			700			700		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce un Fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere recato dalla norma è configurato quale limite massimo di spesa e considerato che la stessa non configura diritti a prestazioni.

## Articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti)

Normativa previgente L'articolo 1, commi 20-22, della L. 178/2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa. Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.

Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.

<u>Le norme</u> modificano l'articolo 1, comma 20, della L. 178/2020, che ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, incrementando da 1.000 a 2.500 milioni di euro per il 2021 la capienza del suddetto Fondo.

Viene altresì introdotto il comma 22-bis, prevedendo che il beneficio sia concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 42.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti											
Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali	1.500			1.500								
Minori entrate	contribu	ıtive										
Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali							1.500			1.500		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la necessità di un incremento delle risorse disponibili è conseguente alle seguenti stime.

La tabella di seguito riportata contiene i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro.

Ente	Iscritti con reddito minore di 50.000 euro
Cassa geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPACL	17.430
ENPAF	5.000
ENPAIA AG	1.373
ENPAIA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAIA QA	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	941.358

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33 per cento rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, siano il 35 per cento della citata platea, la RT stima che i potenziali beneficiari della misura iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria siano circa 330.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onore pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000; ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onore pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	per cento riduzione fatturato con percentuali comunicate da DF	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	11,20	224.000
Artigiani	1.480.000	11,20	166.000
CDCM	438.500	11,20	50.000
Professionisti GS	350.000	14,20	50.000

Posto che l'attuale stanziamento del fondo è pari a 1.000 milioni di euro, per garantire l'erogazione del beneficio nei confronti della platea dei

potenziali aventi diritto occorre incrementare il fondo di 1.500 milioni di euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 20, della L. 178/2020, che ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, incrementando da 1.000 a 2.500 milioni di euro per il 2021 la capienza del suddetto Fondo.

Al riguardo, la RT fornisce i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. La RT ipotizza altresì che la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui.

Considerando tali ipotesi la quantificazione appare verificabile sulla base dei parametri forniti dalla stessa RT, che appaiono comunque improntati a un criterio di prudenzialità, sia per quanto riguarda l'integrale ricorso all'esonero sia per la mancata imputazione a miglioramento dei saldi del maggior gettito fiscale conseguente alle agevolazioni contributive.

Si osserva peraltro che l'entità massima dell'esonero non è contenuta nelle disposizioni normative, ma specificata soltanto nella relazione tecnica. Pertanto, la congruità dello stanziamento – configurato come tetto di spesa per il cui rispetto è previsto un meccanismo di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della L. 178/2020 – risulta verificata soltanto qualora i decreti di attuazione confermino l'importo massimo di esonero contributivo pro capite. Sul punto appare necessario acquisire conferma dal Governo.

### Articolo 4

## (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

### **<u>Le norme</u>** dispongono quanto segue:

- la modifica dell'articolo 68 del DL n. 18 del 2020, prevedendo il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti sia dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia dagli avvisi esecutivi.

In proposito si ricorda che tale termine è stato da ultimo differito dall'articolo 22-bis del DL n. 183/2020. Alla disposizione di proroga sono tati ascritti effetti di minore entrata pari a 227,7 milioni nel 2020, relativi ad un mese di sospensione. Si evidenzia, inoltre, che per effetto di un rinvio all'art. 68, co. 1 e

2-bis del DL 18/2020 contenuto nell'art. 153 del DL 34/2020, la proroga interessa anche le verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973. In proposito si ricorda che, in relazione a tale proroga, sono stati stimati effetti di minore entrata mensili pari a 17,6 milioni euro.

Si dispone, inoltre, che sia **considerato tempestivo** e non determini quindi l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio" il pagamento, delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato integralmente: entro il 31 luglio 2021 per quanto concerne le rate in scadenza nell'anno 2020; entro il 30 novembre 2021 relativamente alle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021. Si stabilisce inoltre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti stessi nell'anno 2018, 2019, 2020 e 2021 prevedendone la presentazione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, il 31 dicembre 2024, il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2026.

Si dispone, infine, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione sia durante il periodo di sospensione sia, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, ed anche oltre lo stesso 31 dicembre 2021 se relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) del D.L. n. 34 del 2020, la **proroga di 12 mesi del termine di notifica delle cartelle di pagamento** da presentare ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate in argomento.

- viene modificato l'articolo 152 del DL n. 34/2020, prevedendo il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti terzi affidatari dell'accertamento e delle riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, a titolo di pensione, di somme alternative alla pensione o di assegni di quiescenza.

In proposito si ricorda che tale termine è stato da ultimo differito dall'articolo 22-bis del DL n. 183/2020. Alla suddetta disposizione e alle precedenti disposizioni di proroga del medesimo termini sono stati attribuiti effetti di minore entrata mensili pari a 7,9 milioni euro;

- si dispone l'**annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate.

L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Le modalità applicative della disposizione sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto in esame. Lo stesso provvederà a disciplinare, per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei, le modalità di riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione della citata disposizione, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento in quote annuali costanti. Si dispone quindi la sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale, della riscossione di tutti i debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e dei relativi termini di prescrizione. Si prevede che per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento e di quelle per le procedure esecutive erariali e non (diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione), già annullate ai sensi della disposizione in esame, l'agente della riscossione presenti, entro la data stabilita con il suddetto decreto ministeriale, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima di ammontare non inferiore al 70% del totale, con scadenza il 31 dicembre 2021 e la seconda, per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. Le disposizioni agevolative in esame non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della UE e all'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all'importazione.

Gli oneri derivanti dall'articolo in esame sono valutati in 534,5 mln di euro per l'anno 2021, in 108,6 mln di euro per l'anno 2022, in 32,9 mln di euro per l'anno 2023, in 13,5 mln di euro per l'anno 2024, e in 7,5 mln di euro per l'anno 2025 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.634 mln di euro per l'anno 2021, in 197,1 mln di euro per l'anno 2022, in 99,6 mln di euro per l'anno 2023, in 41 mln di euro per l'anno 2024 e in 22,8 mln di euro per l'anno 2025; ad essi si dà copertura ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF		SN	F di cas	ssa	Fa	abbisog	no	Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate t	ributar	rie										
Proroga della												
sospensione												
termini				420.2			420.2			420.2		
versamento dei				420,3			420,3			420,3		
carichi – Erario												
(art.4 c.1-3)												
Proroga della												
sospensione												
termini							245.6			245.6		
versamento dei							245,6			245,6		
carichi – Altri												
enti (art.4 c.1-3)												
Annullamento												
debiti di importo												
residuo fino a				43,7	37,0	27,9	43,7	37,0	27,9	43,7	37,0	27,9
5.000 – Erario												
(art.4 c.4-9)												
Annullamento												
debiti di importo												
residuo fino a							26,5	22,5	16,9	26,5	22,5	16,9
5.000 – (art.4							- ,-	,-	- ,-	- ,-	,-	- ,-
c.4-9)												
Minori entrate e	extratri	butarie		I								
Proroga della		1										
sospensione												
termini												
versamento dei				329,2			329,2			329,2		
carichi – Erario												
(art.4 c.1-3)												
Annullamento												
debiti di importo												
residuo fino a				34,2	29.0	21,9	34,2	29.0	21,9	34,2	29.0	21,9
5.000 – Erario				34,2	27.0	21,7	34,2	27.0	21,7	34,2	27.0	21,7
(art.4 c.4-9)												
Minori entrate o	ontribi	ıtive										
Proroga della		I										
sospensione												
termini												
versamento dei							333,1			333,1		
carichi – Enti di							223,1			223,1		
previdenza												
(art.4 c.1-3)												
Annullamento		1										
debiti di importo												
residuo fino a												
5.000 – Enti							51,4	43,6	32,9	51,4	43,6	32,9
previdenziali												
(art.4 c.4-9)												

Maggiori antrat	o tribut	o wio										
Maggiori entrat	e tribut	arie							I			
Proroga della sospensione termini versamento dei					259,3			259,3			259,3	
carichi – Erario (art.4 c.1-3)												
Proroga della												
sospensione												
termini versamento dei carichi – Altri								151,2			151,2	
enti (art.4 c.1-3)												
Maggiori entrat	e extrat	ributari	ie									
Proroga della												
sospensione termini					202.2			202.2			202.2	
versamento dei carichi – Erario					202,2			202,2			202,2	
(art.4 c.1-3)												
Maggiori entrat	e contri	butive										
Proroga della sospensione												
termini versamento dei								205,1			205,1	
carichi – Enti di								,			ŕ	
previdenza (art.4 c.1-3)												
Maggiori spese o	correnti											
Proroga della												
sospensione termini												
versamento dei carichi – Enti di	333,1			333,1								
previdenza (art.4 c.1-3)												
Proroga della												
sospensione termini												
versamento dei carichi – Altri												
enti (art.4 c.1-3) Annullamento												
debiti di importo residuo fino a	51,4	43,6	32,9	51,4	43,6	32,9						
5.000 – (art.4 c.4-9)												
Rimborsi spese e diritti di												
notifica a carico dell'Erario (art.4 c4-9)	150	65		150	65		150	65		150	65	
Minori spese con	rrenti	<u> </u>		<u> </u>							<u> </u>	
Proroga della												
sospensione termini versamento dei		205,1			205,1							
carichi – Enti di												

previdenza (art.4 c.1-3)						
Proroga della						
sospensione						
termini						
versamento dei						
carichi - Altri						
enti (art.4 c.1-3)						

### La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito:

- Proroga dei termini di versamento (commi 1-3)

La RT afferma che alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68, comma 1, del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021 che presupponevano una progressiva ripresa delle attività a partire dal 1° marzo 2021. Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria, la RT considera i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente per i mesi marzo-dicembre 2021 che risulta pari a 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione dei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro - 300,8 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

	IMPATTO SUL GETTITO 2021
TOTALE	-510,4
ERARIO	-288
ENTI PREVIDENZIALI	-128
ALTRI ENTI	-94,4

La RT afferma che la stima è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti

dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma I, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), della disposizione normativa, la RT evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché dì quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente è stimata, per l'anno 2021, una riduzione del 56% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo. La riduzione delle notifiche nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (56%) alla quota della riscossione, stimabile in circa 183,8 milioni di euro al mese, ascrivibile alla ripresa dell'attività di notifica di nuove cartelle nonché al c.d. effetto "deterrente" correlato alla possibilità per l'agente di riscossione di avviare le azioni di recupero in caso di mancato pagamento delle cartelle entro i termini previsti determinando una flessione mensile pari a circa 102,2 milioni di euro, da applicarsi al periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (8 mesi).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 è stata stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.

(milioni di euro)

		(million di cino,
	2021	2022
TOTALE	-817,8	817,8
ERARIO	-461,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-205,1	205,1
ALTRI ENTI	-151.2	151.2

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), prevista dal comma 1 lett. b), non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021. Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. e), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

(milioni di euro)

	2021	2022
TOTALE	-1328,2	817,8
ERARIO	-749,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-333,1	205,1
ALTRI ENTI	-245,6	151,2

#### - Annullamento carichi (commi 4-9)

Per la quantificazione degli impatti delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, la RT ha proceduto a stimare l'effetto dell'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 sulla riscossione attesa e, successivamente, a rideterminarne la stima tenendo conto del parametro relativo alla soglia di reddito dei soggetti debitori oltre il quale non opera l'annullamento. Con riferimento agli impatti sulla riscossione, in primo luogo, è stato stimato l'effetto negativo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la "rottamazione ter" (introdotta con il DL n. 119/2018) ed il "saldo e stralcio" (introdotta con la legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore dei carichi affidati fino al 2010, potenzialmente interessate dalla misura, contenute nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il DL n. 1 57 /2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021, differito dal comma 1, lett. b), al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, è stato stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di potenziale annullamento. Con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, sono stati utilizzati i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti (codici fiscali) con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare, in circa 1'83%, il numero dei codici fiscali che potranno beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva dì soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, La percentuale dell'83% è stata, pertanto, utilizzata per la rideterminazione degli effetti sul gettito stimati come sopra rappresentato.

Con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 215 milioni di euro, è stato previsto il rimborso per il 70% nel 2021 e per il restante 30% nel 2022 a carico dell'erario.

Circa la previsione inserita al comma 5, la RT evidenzia che l'autorizzazione al ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non amplia la capacità di spesa degli enti.

Infine, con riferimento alle disposizioni del comma 8, inerente il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento afferenti ai debiti stralciati ai sensi dell'art. 4 del DL n. 119/2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all'agente della riscossione.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Costo annullamento ruoli	-305,8	-197,1	-99,6	-41	-22,8	-666,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	-451,3
di cui: Erario	-77,9	-66	-49,8	-20,5	-11,4	-225,6
di cui: INPS e INAIL	-51,4	-43,6	-32,9	-13,5	-7,5	-148,9
di cui: Altri enti	-26,5	-22,5	-16,9	-7	-3,9	-76,8
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario	-150	-65	0	0	0	-215

Nel corso dell'esame presso il Senato, il <u>Governo<sup>8</sup></u> ha fornito i seguenti chiarimenti:

• con riferimento alla sospensione dei versamenti di cui al comma 1, lett. a), viene confermato che la quantificazione complessiva, pur non riproducendo la medesima suddivisione del minor gettito già utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, è comprensiva delle componenti relative alle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché agli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione, stimate nella stessa misura della RT che ha accompagnato il DL n. 183/2020, (ovvero rispettivamente 17,3 milioni di euro e 7,9 milioni di euro per ciascun mese di sospensione). Con riguardo al possibile recupero del minor gettito, in via prudenziale, non è stato ascritto alcun impatto positivo nel periodo successivo la ripresa dell'attività. Infatti, le attività ordinarie di recupero

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Cfr.* seduta della 5° Commissione del senato del 14 aprile 2021.

coattivo, che consentirebbero di recuperare una parte dell'effetto negativo generato dalla sospensione (tenuto anche conto dell'attuale contesto macroeconomico correlato all'emergenza epidemiologica) si sovrapporranno, con invarianza di dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, all'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione;

- con riferimento al comma 1, lettera d), si precisa che nella relazione tecnica, le percentuali e i valori dei vari passaggi intermedi sono stati rappresenti con un arrotondamento. Nello specifico i valori puntuali di riferimento sono i seguenti:
- riscossione mensile attesa dal riavvio delle attività di notifica:183,71 mln di euro:
- riduzione del volume di notifiche: -55,64%;
- valore del minor gettito mensile: -102,22 mln di euro;
- valore del gettito per gli 8 mesi del 2021: 817,76 mln di euro, arrotondato prudenzialmente a 817,8 mln di euro (valore, quindi, che si conferma).

Si conferma il criterio di prudenza della previsione di poter recuperare nell'anno 2022, l'intero minor gettito quantificato per l'anno 2021. Ciò in quanto il piano operativo per la notifica delle cartelle di pagamento dei ruoli consegnati nel periodo di sospensione o che verranno consegnati fino al 31 dicembre 2021, è stato sviluppato tenendo conto dei maggiori termini concessi dalla disposizione medesima.

Con riferimento alla stima degli oneri connessi alle disposizioni contenute nei commi da 4 a 9, viene riportata la disamina dell'impatto sulle entrate da riscossione ruoli con le due componenti di riscossione derivante dai piani di pagamento in corso delle misure agevolative ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio") e quella di riscossione ordinaria (rateizzazioni, pagamenti spontanei e da attività/azioni di recupero):

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	-451,3
Riscossione da misure agevolative (R-Ter e Saldo e stralcio)	-96,4	-50,8	50,8	0	0	-198
Riscossione ordinaria (da rateazioni, pagamenti spontanei, pagamenti conseguenti ad azioni di recupero)	-59,4	-81,3	-48,8	-41,0	-22,8	-253,3

Vengono inoltre forniti, nella tabella che segue, gli ulteriori elementi di dettaglio in ordine alla stima del valore nominale dei crediti residui interessati dalla disposizione di annullamento (art. 4, commi da 4 a 9) e la valutazione dei relativi oneri.

(milioni di euro)

	(milioni di euro)											
	Stima valore	Stima effetti negativi sul gettito da										
	nominale dei				ossione							
	crediti		Effetti valutati all'83% considerando									
	residui interessati	il " <b>perimetro soggettivo</b> ": reddito										
	dalla misura (cd.		i	imponibile	fino a 30.0	000						
	"perimetro	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE					
	oggettivo": crediti											
	affidati dal 2000 al											
	2010 di valore											
	residuo fino a											
	5.000											
	euro)											
Definizioni												
agevolate												
(rottamazione-ter e	377,3	-96,4	-50,8	-50,8	0	0	-198					
"saldo e												
stralcio")												
Riscossione												
ordinaria (da												
rateizzazione, da												
pagamenti	24.144,7	-59,4	-81,3	-48,8	-41	-22,8	-253,3					
spontanei, da												
azioni di												
recupero)												
Rapporto % stima												
"perdita da												
riscossione												
ordinaria" vs												
"valore residuo		0,246%	0,337%	0,202%	0,170%	0,094%	1,049%					
nominale dei												
crediti interessati												
dalla												
misura"												
TOTALE	24.522,0	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	-451,3					

<sup>\*</sup> la componente della cd. riscossione ordinaria è stata valutata per 8 mensilità considerato il periodo di sospensione delle attività di riscossione fino al 30 aprile 2021.

Infine, con riferimento alla composizione della platea interessata, di seguito è riportato un prospetto di maggior dettaglio della stima indicata nella relazione tecnica:

(milioni di euro)

		COSTO	DELL'OP	ERAZIONI	E	
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli – Altri Enti	-26,5	-22,5	-16,9	-7,0	-3,9	-76,8
di cui: Comuni	-10,2	-8,7	-6,5	-2,7	-1,5	-29,6
di cui: Regioni	-9,2	-7,8	-5,9	-2,4	-1,3	-26,6
di cui: Provincie	-0,5	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1	-1,6
di cui: Altri Enti	-6,6	-5,6	-4,2	-1,7	-1,0	-19,1

In una successiva Nota del Governo del 27 aprile 2021, si precisa altresì che non risulta possibile ripartire la stima dei minori introiti tra debitori deceduti, soggetti falliti, titolari di debiti inesigibili e debiti esigibili in quanto i criteri per la previsione di minor gettito si basano sulla curva di riscossione, derivante dall'analisi dei dati storico-statistici che prende a riferimento il valore residuo dei crediti da riscuotere per ciascuna annualità di affidamento, nonché l'eventuale presenza degli stessi crediti all'interno di piani di pagamento delle definizioni agevolate, senza poter considerare le caratteristiche dei singoli soggetti debitori. Tuttavia si rappresenta che la previsione degli effetti negativi sul gettito, pari complessivamente a 451,3 milioni di euro nel periodo 2021-2025, già esclude di per sé la componente dei debiti inesigibili, per i quali non può essere stimata un'aspettativa di riscossione e, sulla base dei dati esperienziali, può essere riconducibile ad eredi di soggetti deceduti o a soggetti interessati da procedure concorsuali solo in via assolutamente residuale.

#### In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia quanto segue:

- con riferimento alla sospensione dei versamenti di cui al comma 1, lett. a), la quantificazione appare coerente con le stime riferite alle precedenti proroghe intervenute;
- con riferimento all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), la RT stima una riduzione del 56 per cento del volume delle notifiche che era stato pianificato. Non vengono tuttavia esplicitati i dati e gli elementi sottostanti la determinazione di tale parametro. Sul punto appare quindi opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio. Si evidenzia inoltre che la RT ipotizza che la flessione della riscossione ordinaria che si registrerà nel 2021 per la mancata notifica delle cartelle possa essere integralmente recuperabile nel 2022. In proposito si prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura in merito alla prudenzialità della previsione, in quanto il piano operativo per la notifica delle cartelle di pagamento dei ruoli consegnati nel periodo di sospensione o che verranno consegnati fino al 31 dicembre 2021, è stato sviluppato tenendo conto dei maggiori termini concessi dalla disposizione medesima;
- riguardo al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione prevista dal comma 1, lett. b), la RT afferma che alla disposizione non sono ascrivibili effetti negativi di gettito atteso che i debitori dovranno corrispondere le rate entro il 2021. In proposito si evidenzia che, secondo quanto previsto dalla norma, le rate scadenti nel 2021 dovranno essere corrisposte entro novembre. Pur considerando quanto rilevato dalla RT in ordine alla corresponsione delle rate entro il 2021 andrebbe verificata la prudenzialità della mancata iscrizione

- di effetti negativi di cassa, tenuto conto che il differimento, seppur infrannuale, include quasi l'intera annualità 2021.
- che in una Nota presentata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura vengono forniti i dati sottostanti la quantificazione dell'onere. La Nota indica in circa 24,5 miliardi la stima del valore nominale dei crediti residui interessati dalla misura (cd. "perimetro oggettivo": crediti affidati dal 2000 al 2010 di valore residuo fino a 5.000 euro). A fronte di tale valore viene stimato un effetto negativo complessivo sul gettito pari a 451,3 milioni. Si evidenzia pertanto che l'onere stimato risulta pari a circa il 2 per cento del totale dei crediti residui interessati dalla misura. Tale percentuale dovrebbe coincidere con la stima di riscossione attesa dai crediti oggetto dello stralcio: tanto premesso andrebbero esplicitati i criteri e le ipotesi sottesi all'individuazione di tale parametro percentuale, al fine di verificarne la prudenzialità.

In proposito si evidenzia che la Corte dei conti nella deliberazione riguardante "La gestione dei residui di riscossione nel bilancio dello Stato (Allegato 24 al conto consuntivo delle entrate)" del 31 marzo 2021 rileva che il valore di presunto realizzo del credito relativo al carico affidato tra il 2000 e il 2019 risulta pari al 3,43%.

Infine, con riferimento agli effetti ascritti alla disposizione nel prospetto riepilogativo, si evidenzia che per quanto attiene al "costo annullamento ruoli" le cifre riferite agli "altri enti" dovrebbero in realtà riguardare gli "enti di previdenza". Di contro i valori che la RT imputa agli altri enti (pari a 26,5 mln di euro per l'anno 2021, 22,5 mln di euro per l'anno 2022 e 16,9 mln di euro per l'anno 2023) sono indicati nel prospetto riepilogativo come rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'erario. Sul punto appare utile un chiarimento.

# Articolo 5, commi da 1 a 11 e comma 17 (Definizione agevolata in materia di accertamento fiscale)

<u>Le norme</u> consentono la definizione agevolata dei debiti tributari accertati a seguito di controlli automatizzati effettuati sulle dichiarazioni dei periodi d'imposta 2017 e 2018. Possono beneficiarne i titolari di partita IVA che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d'affari superiore al 30 per cento rispetto a quello del 2019 (commi 1 e 2).

In proposito si ricorda che, per effetto delle sospensioni delle procedure disposte per l'emergenza COVID, le comunicazioni di irregolarità riferite al periodo d'imposta 2017 sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 e quelle riferite al periodo d'imposta 2018 devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Le relative notifiche ai contribuenti devono avvenire nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022<sup>9</sup>.

Il beneficio consiste nella mancata applicazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive<sup>10</sup> richieste con le ordinarie comunicazioni di irregolarità. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi (comma 4).

L'Agenzia delle entrate individua i soggetti con il requisito reddituale (contrazione del 30 per cento) e invia loro la proposta di definizione (comma 2). Il debitore effettua i versamenti entro le date richieste nella proposta (comma 5); in caso di omissione, anche parziale, del pagamento la definizione non produce effetti, e si applicano le ordinarie disposizioni scomputando dal debito eventuali parziali pagamenti effettuati (commi 6 e 7).

Viene prorogato di un anno il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019 (periodo d'imposta 2018) (comma 8).

Le disposizioni si applicano nei limiti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria (comma 9) e si prevede l'adozione di provvedimenti dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative (comma 11).

Si stabilisce inoltre che l'attività di controllo della coerenza tra versamenti IVA e dati indicati nelle liquidazioni periodiche, sospesa per l'emergenza COVID<sup>11</sup>, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020 (comma 10).

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 17).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)
-------------------

	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate extratributarie												
Definizione agevolata – mancate sanzioni (c.1-9)	205,0			205,0			205,0			205,0		

<u>La relazione tecnica riferita al testo originario</u> afferma quanto segue. Commi da 1 a 9

<sup>9</sup> Articolo 157 del DL 34/2020.

Di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73 per le dichiarazioni dei redditi e all'art. 54-bis del DPR 633/72 per le dichiarazioni IVA.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Articolo 157, comma 2, lettera *c*) del DL 34/2020.

La RT afferma che, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, è stata considerata la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che si stima abbiano registrato un calo del fatturato maggiore del 30% (circa il 54% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia è stato stimato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero riscosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 205 milioni di euro.

A tali oneri, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria. *Comma 10* 

La RT afferma che alla norma non si ascrivono effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.

#### Comma 11

La RT non ascrive effetti finanziari alla norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che, con riguardo agli effetti riferiti ai <u>commi da 1 a 9</u>, la relazione tecnica si limita a fornire il risultato della stima. Appare pertanto necessario acquisire i parametri e i dati utilizzati (numero dei soggetti coinvolti, ammontare delle irregolarità rilevate distinte per tipologia di imposta e tipologia di contribuente) al fine di procedere alla verifica degli effetti finanziari ascritti alle disposizioni. In particolare, andrebbero esplicitati gli elementi in base ai quali si stima che i titolari di partita IVA che registrano un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rappresentino il 54 per cento dei soggetti IVA.

Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere che le attività di gestione previste a carico dell'Agenzia delle entrate possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In merito a quanto disposto dal <u>comma 10</u>, ai sensi del quale "l'attività di controllo della coerenza dei versamenti... riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020", si evidenzia che la disposizione sembra volta ad escludere l'applicazione dei controlli automatizzati per i periodi precedenti a quello indicato (ossia fino al secondo trimestre 2020). Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento circa l'arco temporale effettivamente interessato dalla sospensione e i relativi effetti sul gettito. Ciò in considerazione del fatto che alla norma non sono ascritti effetti ai fini dei saldi; tuttavia le predette verifiche sono state introdotte con un pacchetto di norme finalizzato a contrastare l'evasione fiscale al quale, nel complesso, sono stati attribuiti effetti di incremento del gettito.

In proposito si fa presente che alla proroga della sospensione di varie tipologie di procedure di accertamento fiscale, disposta dall'art. 157 del DL 34/2020 per

l'emergenza COVID, sono stati attribuiti, complessivamente, oneri per 205 milioni di euro.

#### Articolo 5, comma 12, lettera a) e comma 18 (Compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

<u>Le norme</u>, intervenendo sull'art. 145, co. 1, del DL 34/2020, differiscono dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine entro il quale in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui all'art. 28-ter del DPR 602/73 (comma 12, lettera a)).

In proposito si ricorda che il richiamato art. 145 del DL 34/2020 ha disposto la disapplicazione della compensazione per l'anno 2020 e che il prospetto riepilogativo ha ascritto effetti finanziari negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 40 milioni per il 2020.

Ai relativi oneri, valutati in 13,3 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 18).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> <u>riferito al testo originario</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate tributarie												
Sospensione compensazione fino al 30/4/21				9,3			9,3			9,3		
Minori entrate	Minori entrate extratributarie											
Sospensione compensazione fino al 30/4/21				4,0			4,0			4,0		

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che per la stima degli effetti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che l'ammontare degli effetti stimati (13,3 milioni per la sospensione di 4 mesi) risulta in linea con la precedente quantificazione (40 milioni per la sospensione nell'intero anno

2020) riferita all'art. 145 del DL 34/2020 sul quale interviene la disposizione in esame. Sarebbe peraltro opportuno acquisire i dati di consuntivo riferiti al 2020, al fine di verificare la congruità della stima.

Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in merito alla composizione di tale importo complessivo che, nel prospetto riepilogativo, viene distinto in 9,3 milioni a titolo di entrate tributarie e in 4 milioni a titolo di entrate extratributarie.

# Articolo 5, comma 12, lettera b) e comma 13 (Sospensione di licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività)

<u>Le norme</u>, intervenendo sull'art. 151, co. 1, del DL 34/2020, differiscono dal 31 gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi (comma 12, lettera *b*)).

In proposito si ricorda che al richiamato art. 151 del DL 34/2020 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti emessi prima del 23 marzo 2021<sup>12</sup> (comma 13).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al testo originario non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> riferita al testo originario— facendo riferimento al comma 12, lettera *c*) - afferma che la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva preliminarmente che la RT fa riferimento alla "lettera c" del comma 12. Poiché tale lettera non è presente nel testo, si assume che si tratti di un mero refuso e che quanto indicato dalla RT sia riferibile alla lettera b) in esame.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di diretta incidenza sulla finanza pubblica e alla luce di quanto indicato dalla RT.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Data di entrata in vigore della norma in esame.

# Articolo 5, commi da 14 a 16 e da 19 a 22 (Differimento di termini)

<u>Le norme</u>, modificate durante l'esame al Senato<sup>13</sup>, dispongono quanto segue.

Intervenendo sull'art. 15, co. 7, del DL 14/2017, viene differito di un anno il termine di decorrenza dell'obbligo, a carico dell'Agenzia delle entrate, di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria è di importo rilevante e della conseguente segnalazione all'OCRI. Inoltre, viene differito all'anno successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza<sup>14</sup>, gli obblighi di segnalazione previsti a carico dell'INPS e degli agenti della riscossione (comma 14).

Intervenendo sull'art. 1, co. 42, della legge 145/2018, differisce dal 16 febbraio al 16 maggio di ciascun anno il termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e dal 31 marzo al 30 giugno di ciascuno anno il termine per la presentazione della relativa dichiarazione<sup>15</sup> (comma 15).

Si interviene inoltre sui termini per la regolarità della conservazione dei registri contabili meccanografici (comma 16).

Infine, si dispongono una serie di proroghe relative ai termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare:

- l'invio da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni uniche è differito dal 16 al 31 marzo 2021 (commi 19 e 20)
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, slitta dal 16 marzo al 31 marzo 2021 (comma 21);
- il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, è differito dal 30 aprile al 10 maggio 2021 (comma 22).

<u>I prospetti riepilogativi</u> riferiti al testo originario e al maxiemendamento approvato dal Senato non ascrivono alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> riferita al testo originario afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari.

Tra l'altro, per quanto riguarda il comma 15, la RT afferma che il nuovo termine di versamento ricade all'interno dello stesso esercizio finanziario e consente quindi di acquisire i flussi attesi di gettito già scontati nei tendenziali di bilancio. Anche in termini di indebitamento netto, la disposizione è

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Emendamento 5.28 che inserisce un periodo al comma 14.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> In attuazione della legge n. 155/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> I nuovi termini valgono anche per il periodo d'imposta 2020, le cui scadenza erano fissate, in sede di prima applicazione al 16 marzo 2021 (versamento) e 30 aprile 2021 (dichiarazione).

neutrale dal 2021 tenuto conto che nel corso del corrente anno e nelle annualità successive saranno acquisiti i flussi annuali di gettito già scontati nelle previsioni.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato si limita a ribadire il contenuto della modifica introdotta al comma 14.

In particolare, viene evidenziato che la modifica stabilisce la proroga dell'obbligo di segnalazione posto a carico dell'INPS e dell'Agente della riscossione, previsto dall'articolo 15 del Codice della crisi d'impresa.

Complessivamente, la RT afferma che la norma incide, con meccanismi di proroga e differimento, sulla regolamentazione della disciplina della cosiddetta "allerta esterna" in tema di crisi d'impresa e pertanto, riguardando la materia dell'ordinamento civile, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di diretta incidenza sulla finanza pubblica e alla luce di quanto indicato dalla RT.

Per quanto concerne il <u>comma 15</u>, pur considerando che il differimento del termine per il pagamento dell'imposta sui servizi digitali ha carattere infrannuale, andrebbero comunque esclusi profili onerosi di carattere finanziario dovuti allo slittamento di due mesi degli effetti positivi di cassa.

#### Articolo 5, commi 15-bis e 15-ter (Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi)

Normativa vigente. L'art. 1, commi da 1057 a 1064, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) riconosce un contributo in favore dei soggetti che acquistano un motoveicolo nuovo elettrico o ibrido provvedendo, contestualmente, alla rottamazione di un altro veicolo 16. Alla disposizione originaria (acquisti effettuati nel 2019) e alle successive modifiche (acquisti effettuati nel 2020) sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale pari a 10 milioni per il 2019, 8 milioni per il 2020 e a 20 milioni annui per gli anni 2021-2023. Tali importi rappresentano limiti massimi di spesa.

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame presso il Senato, sostituiscono l'articolo 1, comma 1061, della legge n. 145/2018, al fine di escludere l'applicazione dei limiti individuali di utilizzo annuo del credito d'imposta<sup>17</sup> per il recupero, da parte di imprese costruttrici o importatrici del veicolo

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> La norma è stata oggetto di modifiche dirette, in via prevalente, ad estendere l'ambito di applicazione del beneficio (acquisti nel 2019, nel 2020 e nel 2021-2023) e le categorie dei veicoli da rottamare.

Di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000, e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

nuovo, del contributo riconosciuto all'acquirente di motoveicolo nuovo elettrico o ibrido, con contestuale rottamazione del precedente veicolo.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal Senato non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, dopo aver ribadito il contenuto della norma, evidenzia che il contributo in commento viene riconosciuto complessivamente nel limite dei tetti di spesa annuali fissati in base alla legislazione vigente. Pertanto, la RT non ascrive alla norma effetti sul gettito erariale.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del fatto che il beneficio è riconosciuto entro limiti massimi di spesa, non si formulano osservazioni.

### Articolo 5, comma 22-bis (Proroga in materia di accise sui tabacchi)

Normativa vigente. L'art. 163 del DL 34/2020 differisce al 31 ottobre 2020 il termine per i versamenti riferiti ai mesi di aprile e maggio 2020 dell'accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti ad essi assimilati, sui tabacchi da inalazione senza combustione<sup>18</sup> nonché dell'imposta di consumo su succedanei del fumo (o liquidi da inalazione senza combustione) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo<sup>19</sup>.

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame presso il Senato, differiscono al 30 novembre 2021 i termini per i versamenti - riferiti al mese di giugno 2021 - delle accise sui tabacchi e delle imposte di consumo di cui all'art. 163 del DL 34/2020. Sono dovuti gli interessi legali sul differimento calcolati giorno per giorno.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> <u>riferito al maxiemendamento</u> non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> riferita al maxiemendamento afferma che, poiché l'acquisizione delle somme avviene entro il corrente anno finanziario 2021, la norma non determina oneri per minori entrate, registrandosi esclusivamente uno slittamento dei pagamenti dovuti stimato dalla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in 824.724.591,20 euro.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di diretta incidenza sulla finanza pubblica e alla luce di quanto indicato dalla RT.

Pur considerando che il differimento del termine per il pagamento dell'imposta ha carattere infrannuale, andrebbero comunque esclusi profili onerosi di carattere finanziario dovuti allo slittamento degli effetti positivi di cassa.

# Articolo 5-bis (Rivalutazione beni settore alberghiero e termale)

<u>La norma</u>, introdotta durante l'esame presso il Senato, dispone che l'articolo 6-bis del Dl n. 23 del 2019 che ha consentito la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In proposito si ricorda che l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Alla disposizione sono stati ascritti minori entrate valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una norma interpretativa che risulta coerente con quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria (*cfr.* risposta n. 200 del 23 marzo 2021 dell'Agenzia delle entrate).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari tenuto conto di quanto già affermato dall'Agenzia delle entrate. Andrebbe tuttavia confermato, alla luce dell'efficacia retroattiva attribuita alle disposizioni interpretative, che non possano determinarsi oneri aggiuntivi non considerati in sede di stima degli effetti di minore entrata quantificati in occasione dell'introduzione della norma.

### Articolo 6 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

<u>Le norme</u> prevedono per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 (comma 1).

Viene soppresso, quindi, l'articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020 istitutivo di un fondo presso il MEF, con una dotazione di 180 milioni per il 2021, destinato alla riduzione nell'anno 2021 della spesa sostenuta per le utenze elettriche (comma 2).

Per le finalità indicate al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni per l'anno 2021 alla cui copertura si provvede: quanto a 180 milioni, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni, ai sensi dell'articolo 42 (comma 3).

Il MEF è autorizzato a versare tale importo al Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali; l'ARERA assicura l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema (comma 4).

Inoltre, si dispone per l'anno 2021 l'esonero dal versamento del canone di abbonamento RAI<sup>20</sup> per le strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore (comma 5).

Si evidenzia che <u>nel testo originario</u> la riduzione del canone era nella misura del 30 per cento: con <u>emendamento approvato dal Senato</u> detta riduzione è stata trasformata in un esonero totale ed è stata estesa alle "attività similari svolte da enti del terzo settore".

Per il 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 (Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio), la somma di 83 milioni di euro, per riconoscere

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Di cui al R.D.L. n. 246/1938.

ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone intervenuto prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per trasferire a favore della RAI le somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dalla norma (comma 6).

Si evidenzia che <u>nel testo originario</u> (con riduzione del 30 per cento non applicabile al terzo settore) l'onere era di 25 milioni per il 2021.

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:

- quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42
   [comma 7, lettera a)];
- quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del D.L. n. 34/2020, relativa al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro [comma 7, lettera b)].

<u>Il prospetto riepilogativo</u> <u>riferito al testo originario</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	corrent	i							•	•		
Riduzione spesa sostenuta dalle utenze elettriche mesi aprile, maggio e giugno 2021 (comma 1)	600,0			600,0			600,0			600,0		
Riduzione 30% canone RAI strutture ricettive e somministrazio ne (comma 5)	25,0			25,0			25,0			25,0		
Minori spese co	rrenti											
Abrogazione autorizzazione di spesa art. 8- ter D.L. n. 137/2020 (comma 2)	180,0			180,0			180,0			180,0		

<u>Il prospetto riepilogativo</u> relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

						(milioni ai euro					euro)	
		5	SNF		Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese corre	enti	ı				I		I		I	I	
Esonero canone RAI per strutture ricettive e di somministrazione ed agli enti del terzo settore - credito d'imposta (comma 5) Minori spese in cont	58,0	ala			58,0				58,0			
Riduzione autorizzazione di spesa art. 120, c. 6 DL. n. 34/2020 – credito imposta adeguamento ambienti lavoro (comma 5)	58,0				58,0				58,0			

<u>La relazione tecnica</u> riferita al testo originario, dopo aver descritto le norme di cui ai commi da 1 a 4, sul comma 5 evidenzia come gli oneri, stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, sono stati calcolati prendendo a riferimento il 30 per cento del valore medio del canone introitato dalla RAI, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 (circa 83 milioni di euro).

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la modifica di cui al comma 6 ha natura agevolativa e prevede un esonero dal versamento e che nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto da parte dei contribuenti, agli stessi spetta un credito d'imposta da utilizzare in compensazione corrispondente all'importo versato.

La RT rileva che l'esenzione dal versamento del canone pagato dalle imprese determina una minore entrata per il 2021 di circa 83 milioni di euro e pertanto un ulteriore onere pari a 58 milioni di euro per il 2021.

Per quanto concerne la copertura prevista al comma 7, lettera *b*) – pari alla riduzione per un importo pari a 58 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del D.L. n. 34/2020 riguardante il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – secondo la RT trattasi di riduzione prudenziale coerente con i recenti dati di monitoraggio sulla fruizione del predetto credito d'imposta, e tiene anche conto che il relativo periodo di prenotazione è previsto fino al 30 giugno 2021.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il <u>Governo</u><sup>21</sup> ha confermato che le risorse del Fondo di cui al comma 2, risultano nella disponibilità del bilancio

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. Nota della RGS prot. n. 70136 del 14 aprile 2021

dello Stato. Inoltre sulla riduzione del canone di cui ai commi 5-7, è stato confermato che l'onere di cui trattasi è stimato.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le norme intervengono - con riferimento a determinate utenze - sulle bollette elettriche (commi 1-4) e sul canone RAI (commi 5-7).

Per quanto riguarda la riduzione delle bollette elettriche per le utenze non domestiche, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che con determinazione dell'ARERA i benefici possono essere modulati al fine di garantirne l'osservanza. Per quanto riguarda, inoltre, la valutazione della congruità degli stanziamenti rispetto alla finalità della disposizione, si evidenzia che le norme ricalcano l'articolo 30 del D.L. n. 34/2020, la cui RT conteneva una descrizione dei dati e parametri che avevano condotto alla quantificazione dei relativi oneri.

Per quanto riguarda l'esonero dal versamento del canone di abbonamento RAI per le strutture ricettive, di somministrazione di bevande al pubblico, nonché attività similari svolte da enti del terzo settore (commi 5-7), si rileva che la relazione tecnica riferita al testo originario affermava che il valore medio del canone introitato dalla RAI, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 era di circa 83 milioni di euro annui. Si rammenta che, con emendamento introdotto dal Senato, la riduzione è passata dal 30 per cento al 100 per cento ed è stata altresì estesa alle "attività similari svolte da enti del terzo settore".

Di conseguenza, andrebbero acquisita una stima degli oneri derivanti dall'inclusione degli enti del terzo settore, che comporta un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto alla base di calcolo della relazione tecnica, riferita alle sole "imprese".

Inoltre, il prospetto riepilogativo <u>relativo al maxiemendamento approvato al Senato</u>, evidenzia al comma 5 maggiori spese correnti per 58 milioni di euro a fronte di minori spese in conto capitale per il corrispondente importo. Sul punto, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa possibili effetti di dequalificazione della spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 dell'articolo 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 6<sup>22</sup>, valutati in 83 milioni di euro per il 2021, mediante le seguenti modalità:

Tali oneri riguardano l'esonero dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, di cui al regio decreto n. 246 del 1938, in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore.

- a) quanto a 25 milioni di euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 58 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In merito alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto sarà successivamente illustrato in relazione all'articolo 42.

Quanto alla seconda modalità di copertura, si evidenzia che l'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 2 miliardi di euro per il 2021 per la concessione di un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Successivamente, l'articolo 1, comma 1100, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha rideterminato la predetta autorizzazione di spesa riducendola di 1 miliardo di euro per il 2021. Al riguardo, si segnala che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul capitolo di bilancio in cui sono confluite le risorse destinate al credito di imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 (capitolo 7820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) sono disponibili 777 milioni di euro per il 2021; pertanto, tale capitolo reca le risorse necessarie a dare attuazione alla disposizione in commento, anche alla luce dell'ulteriore riduzione della medesima autorizzazione di spesa operata dal comma 2 dell'articolo 29-quater. Tutto ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la relazione tecnica afferma che la riduzione disposta dalla norma in commento risulta "coerente con i recenti dati di monitoraggio sulla fruizione del predetto credito d'imposta e tiene anche conto che il relativo periodo di prenotazione è previsto fino al 30 giugno 2021".

# Articolo 6-bis (Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica)

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame in prima lettura al Senato, intervengono sull'art. 119 del DL 34/2020 recante disposizioni in materia di detrazione 110 per cento per interventi edilizi, stabilendo che in caso di non detraibilità dell'IVA sugli acquisti, l'importo corrispondente è considerato tra le spese rilevanti ai fini del beneficio del 110 per cento (co. 1).

Si dispone che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 2).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal Senato non considera le norme.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una norma interpretativa che risulta coerente con quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Circ. n. 2 del 2020 dell'Agenzia delle entrate).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la disposizione include l'IVA non detraibile tra le spese che beneficiano degli incentivi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo espressamente una clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere interpretativo e non determina effetti finanziari in quanto è coerente con le indicazioni contenute nella circolare n. 2 del 2020 dell'Agenzia delle entrate. Tanto premesso, andrebbe confermato se gli effetti onerosi determinati dell'inclusione dell'IVA indetraibile nel beneficio fiscale siano già considerati ai fini della stima dei tendenziali. Diversamente, infatti, la norma è suscettibile di recare effetti di minor gettito tributario.

Inoltre, poiché la norma sembra assumere carattere interpretativo, andrebbero verificati eventuali effetti di carattere retroattivo, riferiti, in particolare, alle spese sostenute nei periodi d'imposta per i quali sono aperti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (ordinaria o rettificativa).

In merito a quanto evidenziato appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

# Articolo 6-ter (Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

Normativa vigente. L'articolo 195 del D.L. n. 34/2020 ha previsto uno stanziamento nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dell'importo di 50 milioni per il 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 alle emittenti radiotelevisive locali

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, ha aggiunto all'autorizzazione di spesa sopra descritta 20 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1), coprendo i relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 2).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento fondo emergenze emittenti locali (a. 195, c. 1, DL 34/20) (comma 1)	20,0				20,0				20,0			
Minori spese corrent	ti											
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2)	20,0				20,0				20,0			

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che lo stanziamento per il 2021 di 20 milioni di euro costituisce tetto di spesa.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che la norma ha stanziato 20 milioni per il 2021 per erogare un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive locali. In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è espressa in termini di limite di spesa.

# Articolo 6-quater (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)

Normativa vigente. L'articolo 29-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020 ha istituito un Fondo, presso il MISE, con una dotazione di 20 milioni per il 2020 e 18 milioni per il 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali.

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, ha aggiunto al Fondo sopra descritto 5 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1), coprendo i relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 2).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

										(11	шиот а	curoj
		5	SNF		Fabbisogno				Indebitamento netto			netto
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese corre	enti											
Rifinanziamento Fondo sostegno del sistema termale nazionale (comma 1)	5,0				5,0				5,0			
Minori spese corrent	ti											
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2)	5,0				5,0				5,0			

<u>La relazione tecnica</u> evidenzia che il relativo onere è formulato come tetto di spesa.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che la norma aggiunge 5 milioni per il 2021 al Fondo destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali. In proposito, non si formulano osservazioni in quanto l'intervento rifinanziato è configurato come limite di spesa.

### Articolo 6-quinquies (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2021)

Normativa vigente. L'art. 112 del DL 34/2020 incrementa, per l'anno 2020, da 258,23 a 516,46 euro il valore dei beni (c.d. compensi in natura) corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore che non concorrono alla formazione della base imponibile. La relazione tecnica stima una perdita di gettito IRPEF pari a 12,2 milioni nel 2020 e una perdita di gettito addizionali IRPEF pari a 1,1 milioni nel 2021. È prevista, inoltre, una maggiore entrata tributaria nel 2022 pari a 0,10 milioni riferita all'addizionale comunale IRPEF.

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame in prima lettura al Senato, prorogano al 2021 l'innalzamento del valore dei beni (c.d. compensi in natura) corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore che non concorrono alla formazione della base imponibile (co. 1). Viene prevista, infine, la copertura degli oneri finanziari a valere sui Fondi Fei e Fispe (co.2).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Minori entrate tributarie													
IRPEF	12,2				12,2				12,2				
Add.reg.IRPEF						0,7				0,7			
Add.com.IRPEF						0,4				0,4			
Maggiori spese o	correnti	i											
Add.reg.IRPEF		0,7											
Add.com.IRPEF		0,4											
Maggiori entrat	e tribut	arie											
Add.com.IRPEF							1,0				1,0		
Minori spese con	renti												
Add.com.IRPEF			1,0										
Riduzione FEI	12,2				12,2				12,2				
Riduzione FISPE		1,1				1,1				1,1			

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato riporta i medesimi dati e le medesime procedure indicati nella relazione tecnica riferita all'articolo 112 del DL 104/2020 che ha introdotto, per l'anno 2020, l'agevolazione in esame.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica (anno 2018) risulta che l'ammontare interessato (valori compresi tra 258,23 e 516,46 euro) è di circa 30,4 milioni. Ai fini della stima, per tenere conto dell'emergenza COVID-19, detto ammontare viene incrementato di un terzo e risulta pari a 40,6 mln. Considerando un'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento, la RT stima una perdita di gettito IRPEF pari a 12,2 milioni e una perdita di gettito delle addizionali regionali e comunali IRPEF pari, rispettivamente, a 0,7 e 0,3 milioni di euro.

Per gli effetti di cassa, la RT ipotizza che le erogazioni avvengano prima del mese di dicembre e, pertanto, ascrive gli effetti IRPEF nel 2021.

Riporta quindi la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari.

(milioni di euro)

			(million	i ai euro)
	2021	2022	2023	2024
IRPEF	-12,2	0	0	0
Addizionale regionale IRPEF	0	-0,7	0	0
Addizionale comunale IRPEF	0	-0,4	-0,1	0
Totale	-12,2	-1,1	0,1	0

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la relazione tecnica utilizza i medesimi dati e le medesime ipotesi e procedure di calcolo adottate per la stima del beneficio riconosciuto nel 2020 dall'art. 112 del DL 104/2020. Ai fini di una conferma della validità di tali procedure, sarebbe utile acquisire i dati aggiornati riferiti, in particolare, agli effetti finanziari prodotti dal citato articolo 112 per il 2020.

Per quanto concerne gli effetti indicati nel prospetto riepilogativo, si rileva che in quest'ultimo compaiono, tra gli altri, effetti positivi nel 2023 riferiti all'addizionale comunale IRPEF per un importo pari a 1,0 milioni, mentre la relazione tecnica indica un valore di 0,1 milioni. Tenuto conto che, in coerenza con l'effetto indicato nel 2022 pari a -0,4 milioni, il parziale recupero dell'imposta per effetti di cassa nel 2023 è pari a 0,1 milioni, si segnala che l'indicazione del predetto importo di 1 milione, dovuta verosimilmente ad un refuso, determina un miglioramento dei saldi 2023 di 0,9 milioni di euro. Sul punto appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si rileva inoltre che la relazione tecnica non considera il profilo contributivo della disposizione. In proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo tenuto conto che qualora l'esenzione si consideri applicabile anche ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale, andrebbero valutati anche gli effetti negativi di gettito dovuti a minori entrate contributive.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 6-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'estensione anche al periodo di imposta 2021 del raddoppio del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, previsto dall'articolo 112, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, valutati in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni di euro per il 2022, mediante le seguenti modalità:

- a) quanto a 12,2 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 1,1 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare posto che, come dianzi osservato in riferimento all'articolo 1-ter, comma 5, il predetto Fondo, anche alla luce del rifinanziamento disposto - per un importo di 550 milioni di euro per l'anno 2021 - dall'articolo 41 del presente decreto, risulta capiente rispetto alla copertura non solo della

disposizione in esame, ma anche delle ulteriori misure di carattere oneroso introdotte nel corso dell'esame presso il Senato che, analogamente, prevedono la riduzione del medesimo Fondo.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dell'incremento complessivo di 19,4 milioni di euro per il 2022 del Fondo per interventi strutturali di politica economica operato dagli articoli 6-septies, comma 3, e 22-bis, comma 5.

#### Articolo 6-sexies (Esenzione prima rata IMU 2021)

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame presso il Senato, dispongono l'esenzione dalla prima rata IMU 2021 in relazione agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del provvedimento in esame (co. 1).

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato nella norma richiamata, si evidenzia che si tratta dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti richiesti.

Il beneficio spetta solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori (co. 2).

Per il ristoro ai comuni del mancato gettito è istituito un apposito Fondo con dotazione di 142,5 milioni per il 2021 (co. 3).

Il beneficio spetta nel rispetto dei limiti comunitari (co. 4).

Si provvede, infine, alla copertura degli oneri finanziari indicati, complessivamente, in 216 milioni per l'anno 2021 (co. 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate t	ributar	ie										
IMU – Stato	73,5				73,5				73,5			
IMU - Comuni					142,5				142,5			
Maggiori spese o	correnti	i										
Fdo ristoro IMU -quota Comuni	142,5											
Minori spese correnti												
Riduzione FEI	216,0				216,0				216,0			

#### La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma quanto segue.

Sulla base di elementi informativi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, sono stati elaborati i dati di gettito IMU dei soggetti che risultano in possesso dei requisiti richiesti.

Per valutare l'effettiva perdita di gettito sono stati in primo luogo esclusi i soggetti passivi IMU per i quali gli immobili utilizzati nella loro attività già risultano esenti nel corrente anno dal versamento della prima rata IMU.

La RT ricorda, in particolare, che alcune esenzioni sono previste, in presenza di specifici requisiti, dall'articolo 78, comma 3, del D.L. n. 104/2020 a favore degli immobili (cat. D3) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e dall'articolo 1, comma 599, della legge n. 178/2020 per gli immobili utilizzati nelle attività turistico-ricettiva e negli altri casi disciplinati dalla predetta disposizione.

#### La RT illustra quindi la procedura adottata.

Per i soggetti non esenti, sulla base dei dati catastali presenti nella banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze, dopo aver escluso gli immobili locati, la RT ha stimato la quota di base imponibile degli immobili suscettibili di essere effettivamente utilizzati nell'attività dei soggetti passivi che la norma intende agevolare. L'incidenza sul totale della base imponibile IMU di tali soggetti è stata quindi utilizzata per valutare la quota parte di versamenti IMU potenzialmente riferita agli immobili esentati dalla disposizione in esame.

In base a tale procedura, la RT evidenzia che l'esenzione in esame interessa circa 290 mila soggetti, per i quali si determina una perdita di gettito IMU per l'anno 2021 pari a 216 milioni di euro, di cui 73,5 milioni di euro si riferiscono all'IMU quota Stato e 142,5 milioni di euro all'IMU quota comune.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura adottata e a fornire il conseguente

risultato. Ai fini della verifica della quantificazione, andrebbero pertanto esplicitati i dati complessivi e le ipotesi adottate per la stima.

# Articolo 6-septies (Canoni di locazione non percepiti)

Normativa vigente. L'art. 3-quinquies del DL 34/2019, intervenendo sull'art. 26, co. 1, secondo periodo del TUIR, dispone che la detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo possa avvenire purché il mancato incasso sia comprovato dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento<sup>23</sup>. In caso di riscossione dei canoni in periodi d'imposta successivi a quelli di riferimento si applica la tassazione separata di cui all'articolo 21 del DPR n. 917 del 1986 (co. 1). Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 (co. 2). La relazione tecnica stima effetti di minor gettito tributario (IRPEF, addizionali IRPEF e cedolare secca) per complessivi 9,1 milioni nel 2020, 26,7 milioni nel 2021, 39,3 milioni nel 2022, 28,5 milioni nel 2023, 18,6 milioni nel 2024 e 4,4 milioni nel 2025; sono altresì ascritti effetti positivi nel 2026 per 6,8 milioni di euro.

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame presso il Senato, ampliano l'ambito di applicazione della detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo. In particolare, escludendo – rispetto alla normativa vigente - il requisito in base al quale il beneficio è applicabile ai canoni riferiti a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detassazione opera a decorrere dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dal momento in cui è stipulato il contratto.

Nel dettaglio, si abroga il comma 2 dell'art. 3-quinquies del DL 34/2019, che riconosce il beneficio per i canoni riferiti a contratti stipulati a decorrere dal 2020 (co.1) e si stabilisce che la detassazione di cui all'art. 26, co. 1, del TUIR ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (co. 2).

Si provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri (co. 3).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nella disciplina previgente, i redditi da locazione in esame, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate t	ributar	ie										
IRPEF	23,6				23,6				23,6			
Add.reg.IRPEF					0,9				0,9			
Add.com.IRPEF					0,4				0,4			
Cedolare secca	20,3				20,3				20,2			
Maggiori spese o	correnti	i										
Add.reg.IRPEF	0,9											
Add.com.IRPEF	0,4											
Incremento FISPE		10,3				10,3				10,3		
Maggiori entrat	e tribut	arie										
Add.com.IRPEF						0,1				0,1		
Cedolare secca		10,2				10,2				10,2		
Minori spese con	Minori spese correnti											
Add.com.IRPEF		0,1										
Riduzione FEI	45,2				45,2				45,2			

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, dopo aver evidenziato che la norma estende la detassazione anche ai contratti ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020, afferma che:

- l'ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte sono stimati in circa 135,7 milioni di euro, di cui 87,3 milioni di euro a tassazione ordinaria e 48,4 milioni di euro a cedolare secca;
- l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad IRPEF è stimato in circa 23,4 milioni di euro;
- la durata media del procedimento giurisdizionale è considerata pari a circa 1 anno (la RT afferma che si tratta di una durata in linea con pubblicazioni specialistiche di settore);
- alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta.

La RT, considerando il periodo di vigenza a decorrere dal 2020, riporta quindi la seguente tabella con gli effetti finanziari stimati.

		(millo	m ai euro)
	2021	2022	2023
IRPEF	-23,6	0	0
Addizionale regionale IRPEF	-0,9	0	0
Addizionale comunale IRPEF	-0,4	0,1	0
Cedolare	-20,3	10,2	0

-45,2

Totale

(milioni di auro)

10,3

0

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la relazione tecnica effettua la stima degli effetti di gettito sulla base di specifici dati e parametri; non vengono peraltro esplicitati i criteri adottati per la determinazione dei singoli parametri utilizzati e la fonte dei relativi dati. Manca inoltre l'indicazione di taluni parametri (quali ad esempio, l'aliquota media IRPEF). Appare pertanto necessario acquisire le informazioni sottostanti la quantificazione, idonee a consentire una verifica della stessa.

In particolare, appare opportuno acquisire gli elementi alla base dell'ipotesi adottata in merito alla durata media del procedimento (circa 1 anno) al fine di verificarne la prudenzialità, tenuto conto che in presenza di un periodo medio maggiore, gli effetti negativi si produrrebbero anche nel 2022, esercizio nel quale la RT stima invece effetti positivi, utilizzati per finalità di spesa.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 6-septies provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di canoni di locazione non percepiti e dall'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004<sup>24</sup>, pari complessivamente a 45,2 milioni di euro per il 2021 e a 10,3 milioni di euro per il 2022, mediante le seguenti modalità:

- a) quanto a 45,2 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 10,3 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6-septies.

In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare posto che, come dianzi osservato in riferimento agli articoli 1-ter, comma 5, e 6-quinquies, comma 2, il predetto Fondo, anche alla luce del

In particolare, tali oneri ammontano a 45,2 milioni di euro per il 2021, per quanto riguarda le disposizioni relative ai canoni di locazione non percepiti, e a 10,3 milioni di euro per il 2022, per quanto concerne l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

rifinanziamento disposto - per un importo di 550 milioni di euro per l'anno 2021 - dall'articolo 41 del presente decreto, risulta capiente rispetto alla copertura non solo della disposizione in esame, ma anche delle ulteriori misure di carattere oneroso introdotte nel corso dell'esame presso il Senato che, analogamente, prevedono la riduzione del medesimo Fondo.

Quanto alla seconda modalità di copertura, nel segnalare che l'onere sottostante riguarda l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), disposto dal comma 3 dell'articolo in commento, non si hanno osservazioni da formulare rinviando a quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione.

#### Articolo 6-octies (Proroga versamenti PREU)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, prorogano il versamento del saldo del PREU e del canone concessorio nei seguenti termini:

- a) la quarta rata è prorogata dal 30 aprile 2021 al 29 ottobre 2021;
- b) la quinta rata è prorogata dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021;
- c) la sesta rata è prorogata dal 30 giugno 2021 al 15 dicembre 2021. In proposito si ricorda che:
- l'articolo 69, comma 1, del DL 18/2020 (decreto "cura Italia") aveva prorogato dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU. Su base volontaria, era consentito un meccanismo di rateizzazione, da concludere entro il 2020, dietro versamento degli interessi. A questa proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: secondo la relazione tecnica infatti, la neutralità dipendeva dal fatto che il versamento del PREU sarebbe avvenuto entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali (tale ultima precisazione si riferiva alla sola ipotesi di rateizzazione).
- l'articolo 18, comma 8-bis, del DL 23/2020 (decreto "liquidità"), aveva prorogato i versamenti del PREU in scadenza entro il 30 agosto 2020 al 22 settembre 2020, anche qui con facoltà di rateizzazione da concludere entro il 2020, dietro versamento degli interessi. Anche a questa proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: secondo la relazione tecnica infatti, la neutralità dipendeva dal fatto che il versamento del PREU sarebbe avvenuto entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali (anche in questo caso tale ultima precisazione si riferiva alla sola ipotesi di rateizzazione).

#### Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che le modalità di versamento disposte dalla norma non ingenerano oneri a carico dell'erario in quanto le somme dovute

vengono integralmente versate entro il corrente anno finanziario, determinandosi esclusivamente la postergazione dell'acquisizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme dispongono la proroga infrannuale, senza facoltà di rateizzazione, di taluni versamenti del PREU e del canone concessorio dovuti per il 2021. Si rammenta che ad analoghe proroghe, disposte per il 2020, non sono stati ascritti effetti sui saldi in considerazione del carattere infrannuale delle proroghe. Anche la relazione tecnica riferita alla norma in esame basa l'assunzione di neutralità della proroga in esame sul fatto che le somme dovute verranno integralmente versate entro il corrente anno finanziario. Non si formulano dunque osservazioni nel presupposto che il posticipo delle entrate tributarie in questione non abbia riflessi apprezzabili sulle dinamiche di cassa: sul punto, pur considerando la peculiarità dell'annualità 2020, con la chiusura delle sale giochi a causa della pandemia, sarebbe comunque opportuno avere conferma che le proroghe disposte dai decreti "cura Italia" e "liquidità" non abbiano comportato effetti apprezzabili sotto il profilo delle entrate erariali.

#### Articolo 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, prevede "un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari" e dispone che locatario e locatore "sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione."

#### Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le norme prevedono un percorso condiviso tra imprese e controparti locatrici al fine di rideterminare il canone di locazione nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati della crisi pandemica in atto.

In proposito, non vi sono osservazioni per quanto concerne l'impatto della previsione sui rapporti tra soggetti privati.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili locati appartenenti a pubbliche amministrazioni, andrebbero acquisite informazioni dal Governo circa gli oneri amministrativi derivanti dalle attività di collaborazione (che la norma configura testualmente come obbligatorie e che dunque dovranno essere poste in essere su richiesta del locatario interessato) e riguardo all'effettiva possibilità che le pp. aa. proprietarie di rideterminare i canoni di locazione a invarianza di risorse.

#### Articolo 7

#### (Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Le norme recano le seguenti modifiche all'articolo 12 del DL 137/2020:

 modificano il comma 8, prevedendo che il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi all'erogazione per il 2021 da parte dei Fondi di solidarietà dell'assegno ordinario sia stabilito nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio 2021 (fissato, si rammenta, in 900 milioni di euro).

Nella previgente formulazione il concorso del bilancio dello Stato era stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021.

Viene inoltre soppressa la previsione che le risorse siano trasferite ai rispettivi Fondi con decreto, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione;

• modificano i commi 12 e 13, riducendo di 344,5 milioni di euro il limite di spesa entro il quale sono erogate le prestazioni di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), e di assegno ordinario per il periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021. Il nuovo limite, pari a 1.290,1 milioni di euro, è ripartito in 892,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Conseguentemente viene riformulata la clausola di copertura alla luce delle modifiche sopra riportate.

Inoltre, vengono modificati alcuni commi relativi all'articolo 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). In particolare:

 viene modificato il comma 299, incrementando di 794,5 milioni di euro il Fondo finalizzato all'erogazione di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Conseguentemente viene incrementata di pari importo la somma, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del DL 18/2020 e all'articolo 1, comma 11, del DL 104/2020 (limiti di spesa relativi all'erogazione di cassa integrazione e assegno ordinario), conservata in bilancio ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell'articolo 265, del DL 34/2020, versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021, che resta acquisita all'erario;

• viene modificato il comma 312, riducendo da 3.926,5 a 2.576,8 (riduzione di 1.522,4 milioni di euro) il limite di spesa relativo all'erogazione di cassa integrazione, assegno ordinario e CISOA per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2021, ripartito in 1.435 milioni per la cassa e l'assegno ordinari, in 687,1 milioni di euro per la cassa in deroga e in 282 milioni per la CISOA. Conseguentemente viene modificato il comma 313, relativo alle modalità di copertura, in ragione di 1522,4 milioni sul saldo netto da finanziare e di 1.006,8 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	(milioni di eur										di euro)		
	SNF			s	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese	Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento Fondo comma 299 L. 178/2020	794,5			794,5									
Maggiori entrat	e extrat	ributar	ie										
Versamento all'entrata somme <i>ex</i> art. 19, co. 9, DL 18/2020 e art. 1, co. 11 DL 104/2020	794,5			794,5									

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame rideterminano, alla luce del monitoraggio per il 2020, i limiti di spesa in termini di SNF per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente, e con i relativi riflessi di indebitamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 del DL 137/2020 e all'articolo 1, comma 312, della L. 178/2020. Tale rideterminazione, effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo, è realizzata in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto. In ogni caso ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 la gestione del riconoscimento delle integrazioni salariali prevede la possibilità di considerare nell'insieme i relativi limiti di spesa per le differenti prestazioni.

A seguito della rideterminazione in esame, nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della L. 178/2020 si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate, che aumentano dall'importo di 351,7<sup>25</sup> milioni di euro per il 2021 in termini di SNF (277,9 milioni in termini di indebitamento netto) all'importo di 2.668,6 in termini di SNF per il 2021 (1.790,7 milioni in termini di indebitamento netto).

Tali risorse concorrono alla copertura delle tutele per il 2021 per le integrazioni salariali previste dal provvedimento in esame.

Il Governo, con **Nota RGS**, trasmessa durante l'esame presso il Senato, ha affermato quanto segue:

- a) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa è stata effettuata coerentemente alle basi tecniche relative all'articolo 8;
- b) si conferma la disponibilità dell'importo di 351,7 mln di euro per l'anno 2021 a copertura delle misure di cui all'articolo 8 come risultante dalla differenza tra l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020 e gli utilizzi previsti nella stessa legge di bilancio 2021, come peraltro emerge dalla RT alla medesima legge n. 178/2020. In proposito, si rappresenta che, circa le risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate, pari a 351,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, tali risorse, iscritte sul capitolo 2315 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono da ripartire tra i capitoli 2319 e 2619 del medesimo stato di previsione, relativi ai trattamenti di integrazione salariale:
- c) è in ogni caso previsto un sistema di flessibilità nell'utilizzo dei complessivi limiti di spesa ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 e a garanzia degli stessi.

L'importo di 351,7 milioni scaturisce dalla differenza di 5.333,8 milioni di euro stanziati dall'articolo 1, comma 299, della L. 178/2020 con la somma degli oneri di cui all'articolo 1, commi 303, 312 e 314, della L. 178/2020 (nel testo previgente alle disposizioni di cui al provvedimento in esame), pari rispettivamente a 900, 3.926,5 e 155,6 milioni di euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rimodulano gli stanziamenti già previsti in materia di strumenti integrativi del reddito (cassa integrazione e assegno ordinario), operando alcune riduzioni degli oneri previsti in materia per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e fino al primo semestre 2021.

In particolare, le disposizioni novellano i DD.LL 18, 104 e 137 del 2020, nonché le norme contenute nella legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020), che hanno via via prorogato l'applicazione di detti strumenti.

Al riguardo, la RT precisa che la modulazione è "effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo, in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto". Pertanto, la RT afferma che le riduzioni operate negli stanziamenti e la riassegnazione delle somme rinvenienti da tali riduzioni, operate a parziale copertura della proroga dei trattamenti di integrazione al reddito, non risultano da un'analisi di consuntivo, ma derivano dall'aggiornamento di stime operate in coerenza con i dati e i parametri utilizzati per quantificare gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

In proposito, pur prendendo atto degli elementi addotti dal Governo nel corso dell'esame al Senato riguardo ai criteri di rideterminazione delle autorizzazioni di spesa, appare necessario acquisire ulteriori elementi di informazione circa i fattori sottostanti la revisione delle stime di utilizzo effettivo dei benefici previsti dalla previgente normativa. Ciò in considerazione del fatto che alcuni di tali benefici (cassa integrazione in deroga e assegni ordinari) prevedono erogazioni fino al 30 giugno 2021.

# Articolo 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

<u>Le norme</u>, modificate dal Senato, prevedono che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possano presentare, per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del DL 18/2020 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale (comma 1).

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale (comma 2).

Con disposizioni introdotte dal Senato, si specifica che i suddetti trattamenti possano essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito di quelli erogati ai sensi dell'articolo 1 comma 300 della L. 178/2020 (comma 2-bis).

Sempre con disposizioni introdotte dal Senato sono differiti al 30 giugno 2021 i termini di decadenza per l'invio delle domande e della documentazione per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Il differimento si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame (commi 3-bis e 3-ter).

I Fondi bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario; il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel **limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021**. Le risorse sono trasferite ai rispettivi Fondi, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 7).

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8).

I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel **limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021**.

Il limite è ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA.

L'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 12).

I suddetti limiti di spesa, unitamente a quelli previsti dall'articolo 1, comma 312, della L. 178/2020, rappresentano in ogni caso i limiti massimi complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021. Tali limiti ammontano a 4.336 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinari, a 2.290,4 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti CISOA, per un totale di 7.284,3 milioni di euro per il 2021.

Con decreto i limiti di spesa possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per il 2021, di cui all'articolo 12, comma 13, del DL 137/2020. Qualora dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate per altre tipologie di trattamenti di CIGO e assegni ordinari, fermi restando i limiti massimi di durata, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale (comma 13).

All'onere derivante dai commi 7 (Fondi di solidarietà alternativi) e 12 (cassa integrazione, assegni ordinari e CISOA), pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della L. 178/2020, come rifinanziato dal precedente articolo 7, e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 (comma 14).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

		SNE	7	S	SNF di o	cassa	]	Fabbiso	gno	In	debitan netto	nento
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti											
Termine di decadenza delle domande trattamenti integrazione al	3,10			3,10			3,10			3,10		

reddito – Prestazione

(comma 3-bis)							
Termine di decadenza delle domande trattamenti integrazione al reddito – Contribuzione figurativa (comma 3-bis)	1,90						
Minori spese con	rrenti						
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 3-ter)	5,00	5,00		5,00		5,00	
Maggiori spese	correnti	·					
Fondi di solidarietà alternativi – prestazione (comma 7)	660,0	660,0		660,0		660,0	
Fondi di solidarietà alternativi – contribuzione figurativa (comma 7)	440,0	440,0					
Ulteriori misure CIGO, CIGD e assegni ordinari – prestazione (comma 12)	1208,9	1208,9		1208,9		1208,9	
Ulteriori misure CIGO, CIGD e assegni ordinari – contribuzione figurativa (comma 12)	1002,7	1002,7					

<u>La relazione tecnica</u> precisa preliminarmente con una tabella cui si rinvia che ai fini della stima dei soggetti interessati alla fruizione degli istituti di integrazione al reddito in esame si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS in data 1° marzo 2021 sulle platee di beneficiari nel periodo giugno-ottobre 2020.

La RT, inoltre, riporta i seguenti dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 700.000 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 56; si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario *pro-capite* della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 6,2 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,2 euro;
- 600.000 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,40 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65; l'importo medio orario *pro-capite* della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,0 euro;
- 400.000 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,0 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 66; l'importo medio orario procapite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del periodo giugno-ottobre 2020

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni di CIGO, AO e CIGD per tutte le settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati.

Con riferimento alla concessione di ulteriori 120 giornate di CISOA è stata considerata una platea interessata dalla norma pari a 200.000 lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, con retribuzione media mensile, nel 2019, pari a 1.537,0. Si è supposto un ricorso a tutte le 120 giornate di CISOA per il 30% dei lavoratori.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:

Stima oneri per ulteriori misure CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 120 giornate CISOA (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) - Anno 2021

enetti positivi		Onere per prestazioni e coperture figurative											
Tipologia di intervento	Numero benefic iari	Numero settiman e/giorna te CISOA	Numero	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISoA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)					
Ordinaria	217.700	13	56,0	6,2	4,3	-229,0	-158,9	-387,9					
Fondi di solidarietà	586.500	28	65,0	6,1	4	-1.517,8	-995,3	-2.513,1					
Deroga	383.700	28	66,0	5,9	3,8	-975,2	-628,1	-1.603,3					
CISOA	47.000	120		49,2	17,4	-277,6	-98,3	-375,9					

(miloni di euro)  Fondi di	Anno 2021			
RETURNATION OF		Prestazioni + ANF (milioni di	Copertura figurativa (milioni di	Totale
[67:77774775534575] (1995)   1	solidarietà		-440	-1.100,0

Con riferimento alle disposizioni introdotte dal Senato, la RT afferma che il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto concede la possibilità per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 di anticipare la decorrenza della fruizione dei trattamenti di cui all'articolo in esame per consentire la continuità con i periodi precedenti.

Riguardo alla stima dell'impatto finanziario derivante dai commi 3-bis e 3-ter, la RT afferma che la platea interessata dalla proroga di 3 mesi dei termini decadenziali in esame riguarda circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Le basi tecniche, in termini di platee, retribuzioni medie e giornate di prestazioni fruite sono le quelle riportate nella relazione tecnica dell'art. 1, comma 300, della L. 178/2020. La durata della proroga media è stata stimata in 6 settimane.

- <u>Il Governo</u>, con Nota RGS, ha confermato, durante l'esame presso il Senato, la sostanziale correttezza delle valutazioni riguardanti alla media di accesso alle prestazioni di integrazione salariale maggio-ottobre 2020 facendo presente che:
- a) i limiti di spesa sono parametrati alle previsioni delle effettive erogazioni;
- b) il periodo maggio—ottobre 2020 ingloba due mesi (giugno e luglio) di accesso molto elevato alle integrazioni salariali che da soli rappresentano circa il 60% del complessivo periodo di cinque mesi (e il mese di ottobre, incluso nella media, è un periodo in ogni caso di accesso più elevato alle prestazioni in esame);
- c) quanto sopra trova corrispondenza anche esaminando le autorizzazioni di integrazioni salariali Covid-19 ricostruite per mese di competenza, dalle quali si evince che la media del periodo maggio-ottobre 2020 ha trovato sostanziale corrispondenza nel bimestre novembre-dicembre 2020, quindi inglobando anche l'ultimo trimestre del 2020, successivo alla parziale ripresa estiva e caratterizzato da un ritorno a una dinamica congiunturale negativa per l'economia;
- d) per quanto attiene poi nello specifico, alla cassa integrazione guadagni ordinaria, per la quale è previsto nel secondo semestre del 2020 il ritorno al regime ordinario, si evidenzia quanto segue:
- le ore autorizzate per competenza per Covid-19 nel periodo maggio-ottobre 2020 sono risultate superiori a quelle del bimestre novembre-dicembre 2020 quindi più che inglobando anche l'ultimo trimestre del 2020, successivo alla parziale ripresa estiva;
- nella presente sede per tale prestazione rileva solo il finanziamento delle prestazioni che eccedono i limiti di ricorso già previsti a normativa vigente, e quindi solo una quota parziale dell'onere;
- tra le varie tipologie di cassa integrazione, quella ordinaria dovrebbe altresì risentire della circostanza che il settore manifatturiero, e in particolare industriale, risulterebbe quello per il quale la ripresa delle attività è comunque più tempestiva, come i primi elementi per l'anno 2021 sembrano confermare;
- e) le basi tecniche indicate in RT sono utilizzate per la determinazione dei fabbisogni su base annua per il 2021, per il quale, peraltro, si prevede comunque una sostanziale ripresa delle attività a partire dal secondo trimestre e in particolare nel terzo e nel quarto trimestre;
- f) è in ogni caso previsto il comma 13 che, sulla base dell'attività di monitoraggio, consente un riequilibrio tra i limiti di spesa delle diverse prestazioni di integrazione salariale e/o anche una eventuale integrazione sulla base di risorse di bilancio che si rendessero disponibili già programmate per l'anno 2021;
- g) la presente disposizione, unitamente alle disposizioni contenute nella legge n. 178/2020, invero non darebbero luogo a sovrapposizione di periodi fruiti ma la possibilità di utilizzo delle settimane di integrazione salariali, nel limite di durata massima consentito, nell'ambito dei rispettivi periodi temporali consentiti in base a quanto stabilito dalla relativa disciplina.

Per quanto attiene la opportunità di precisare in modo esplicito per la CISOA quanto precisato per le altre tipologie di integrazione salariale circa la applicazione della disposizione per i lavoratori già alle dipendenze alla data di

entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), non si hanno osservazioni da formulare.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Inoltre possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per detti trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 (cassa integrazione e assegno ordinari, cassa integrazione in deroga, CISOA) sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA.

Al riguardo, la RT riporta i dati e i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri, in base ai quali la stima risulta sostanzialmente verificata.

In proposito, appare utile segnalare quanto segue:

- le platee utilizzate per la stima in esame risultano inferiori (circa 1.230.000 soggetti a fronte di quasi 1.900.000) a quelle utilizzate per la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 300 e seguenti, della L. 178/2020).
  - Risulta invariata la sola platea riferita ai soggetti beneficiari della cassa agricola (CISOA), quantificata in 47.000 soggetti.
  - In merito, si prende atto di quanto affermato, circa la congruità della platea utilizzata, con la nota presentata durante l'esame presso il Senato;
- con riferimento al comma 7, pur considerando che l'onere per la finanza pubblica è rappresentato da un concorso alle erogazioni effettuate dai Fondi bilaterali alternativi, configurato come limite di spesa, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa la congruità di detto stanziamento (1.100 milioni di euro nel 2021) rispetto alla finalità della norma.

Si prende infine atto della precisazione del Governo che la presente disposizione, unitamente alle disposizioni contenute nella legge n. 178/2020, non darebbero luogo a sovrapposizione di periodi fruiti, ma alla possibilità di utilizzo delle settimane di integrazione salariale, nel limite di durata massima consentito; in proposito sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo riguardo ad un eventuale minor ricorso al numero complessivo di

settimane di ammortizzatori sociali fruite rispetto alla somma teorica consentita dai due provvedimenti, con conseguenti risparmi per la finanza pubblica.

Con riferimento alle modalità di copertura, si rileva che il prospetto riepilogativo non dà evidenza all'onere integrale derivante delle disposizioni in esame, bensì del differenziale tra il complesso delle uscite e la parziale copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della L. 178/2020.

Riguardo al differimento, introdotto dal Senato, al 30 giugno 2021 dei termini per l'invio delle domande e della documentazione relative ai trattamenti di integrazione salariale, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, si rileva che detto differimento si applica nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. In proposito, la quantificazione risulta sostanzialmente verificabile sulla base dei parametri forniti dalla RT, che si basano sui dati tecnici riportati nella relazione tecnica dell'art. I, comma 300, della L. 178/2020.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si segnala che l'articolo 8, comma 14, provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 7 e 12, in materia di trattamenti di integrazione salariale<sup>26</sup>, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le seguenti modalità:

- a) quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame.

La prima modalità di copertura prevede l'utilizzo del Fondo per la tutela del lavoro mediante trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga, resi necessari dall'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, istituito dalla legge di bilancio per il 2021 (capitolo 2315 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e rifinanziato dall'articolo 7 del provvedimento in esame con una dotazione di 6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce del predetto rifinanziamento disposto dal presente provvedimento.

solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione.

.

In particolare, tali oneri riguardano, al comma 12, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021; il trattamento di assegno ordinario e di cassa salariale in deroga per una durata di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021; il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 e, al comma 7, l'assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS ossia il Fondo di

In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia invece a quanto sarà successivamente illustrato in relazione all'articolo 42.

#### Articolo 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione. Trattamento CIGS per dipendenti ex ILVA e misure per il settore aeroportuale)

<u>Le norme</u> incrementano il **Fondo sociale per occupazione e formazione** di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (comma 1).

Si prevede altresì che l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del DL 243/2016, sia prorogata per l'anno 2021 nel **limite di spesa di 19 milioni di euro**. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 1 (comma 2).

Infine, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si dispone che l'integrazione economica prevista (ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016) in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta anche con riferimento all'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del provvedimento in esame, per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che eroga l'integrazione, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 3).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese o	correnti											
Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione	400,0	80,0		400,0	80,0		280,0	56,0		280,0	56,0	

(comma 1)								
Incremento Fondo di solidarietà per il settore del aeroportuale (comma 3)	186,7		186,7		186,7		186,7	

<u>La relazione tecnica</u>, in relazione al comma 1, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Con riferimento al comma 2, le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria destinatarie dell'integrazione per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a 2.331, di cui 1.978 dipendenti di ILVA, 341 per SANAC, 12 per Taranto Energia. Dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di 2.040 unità lavorative. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo originariamente quantificato per l'anno 2020 ed è valutato in euro 19 milioni di euro anche per il 2021 che in ogni caso determina un limite di spesa per la prestazione in esame. Al relativo onere, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione che, come rifinanziato dal comma 1, presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla prestazione disciplinata dal comma 2, a conferma di quanto sopra rappresentato, si riportano di seguito le evidenze contabili relative all'anno 2020:

(euro)

Beneficiario	<b>Totale 2020</b> <sup>27</sup>
ILVA s.p.a.	14.750.302
Taranto Energia	85.492
INNSE Cilindri s.r.l.	975.604
SANAC	88.218
Totale	15.899.616

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi mediamente la medesima platea di destinatari del 2020, appare pertanto congrua la risorsa stanziata a copertura della proroga per l'anno 2021 della prestazione in esame pari a 19 milioni di euro.

Il comma 3 prevede che le prestazioni integrative previste ed erogate dal Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo siano riconosciute anche alle aziende del settore che richiedano i trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 avendo integralmente fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al D. Lgs. 148/2015. Secondo

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Dato provvisorio

quanto previsto nel presente decreto potranno essere erogate al massimo 28 settimane collocate nel periodo tra il 10 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'11'80% della retribuzione prevista dal Fondo, si è tenuto conto delle autorizzazioni CIGS concesse fino a febbraio 2021 che coinvolgono circa 41.000 lavoratori e coprono periodi variabili a seconda delle diverse società da gennaio a ottobre 2021. Tali prestazioni integrative sono coperte dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Per determinare il possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS. Pertanto, si è stimato che le aziende possano ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di cassa integrazione in deroga. L'importo medio di integrazione è stato stimato pari a 800 euro.

Sulla base delle ipotesi poste la disposizione in esame comporta un onere pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Tali somme andranno ad incrementare la dotazione del Fonda di solidarietà per il settore del trasporto aereo.

<u>Il Governo</u>, con Nota RGS, ha confermato, durante l'esame presso il Senato, che gli oneri sono ricompresi nell'ambito di un limite di spesa, pari a 19 milioni di euro per il 2021, quantificato sulla base degli elementi amministrativi complessivamente già forniti che evidenziano la congruità di detto limite.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, incrementano il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni di euro per il 2022. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Si prevede altresì che l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del DL 243/2016, sia prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. In proposito, la RT stima che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020 e che il costo totale dell'intervento rimanga il medesimo originariamente quantificato per l'anno 2020, quantificandolo in 19 milioni di euro anche per il 2021. Al riguardo, si prende atto di detta quantificazione, anche considerando che l'onere è configurato come limite di spesa.

Appare invece necessario acquisire chiarimenti circa le società interessate dal provvedimento, atteso che la RT fa riferimento complessivamente a quattro soggetti (ILVA s.p.a., Taranto Energia, SANAC e INNSE Cilindri s.r.l.), ma per uno di questi (INNSE) non indica la platea

interessata. In tale ambito, infine, andrebbero chiarite le modalità di quantificazione degli oneri relativi alle società Taranto Energia e SANAC; infatti, nella RT si fa riferimento ad "evidenze contabili" del 2020, che indicano un onere sostanzialmente simile per le due società (85.492 euro a fronte di 88.218 euro), pur in presenza di platee diverse (rispettivamente, 12 unità, a fronte di 341 unità).

Quanto al comma 3, che prevede uno specifico finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021, la RT fornisce i parametri utilizzati per determinare il predetto limite di spesa in relazione alle finalità perseguite: sulla base di tali elementi, la quantificazione appare verificabile. Peraltro, la RT utilizza una durata media della prestazione pari a 24 settimane, inferiore quindi al limite massimo di 28 settimane previsto dalla norma (ed utilizzato dalla RT relativa al precedente articolo 8). Sul punto appare quindi necessario acquisire chiarimenti circa la prudenzialità del parametro utilizzato.

### Articolo 9-bis (Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

<u>Le norme</u> – introdotte dal Senato – prevedono che, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei porti con sensibili riduzioni di traffico e passeggeri, con crisi aziendali o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, sia corrisposta un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 2.703.000,00 euro per l'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

,		. ,.	١.
(m)	шоп	ı aı	euro)

	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Trasferimento dei lavoratori delle Autorità di sistema portuale di Sardegna e di Sicilia orientale presso Agenzie per la somministrazione del lavoro	1,73			1,73			1,73		

in porto - CIGS + ANF						
Trasferimento dei lavoratori delle Autorità di sistema portuale di Sardegna e di Sicilia orientale presso Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto – Contributi figurativi	0,97					
Minori spese correnti						
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	2,70		2,70		2,70	

La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione riguarda 191 unità di lavoratori portuali per Cagliari (ADSP del Mare di Sardegna) e 90 per Catania (AdSP del mare di Sicilia orientale) per un totale complessivo di 281 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri, pari a 2,703 milioni di euro per l'anno 2021 (6 mesi), che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i seguenti parametri:

- importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;
- numero giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
- Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
- Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in porti caratterizzati da stati di crisi, l'erogazione di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, nel limite di 2.703.000,00 euro per il 2021, cui si provvede a valere sul fondo esigenze indifferibili.

In proposito, la RT fornisce i parametri in base ai quali sono stati quantificati gli oneri, che risultano verificabili.

Al riguardo, considerato che gli oneri sono circoscritti a un preciso limite di spesa, la cui osservanza può essere garantita in fase applicativa, non vi sono osservazioni da formulare.

#### Articolo 10

### (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

<u>Le norme</u> prevedono che ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del DL 137/2020 (lavoratori dipendenti stagionali

turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio), sia erogata *una tantum* un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro (comma 1).

Detta indennità viene inoltre erogata, a domanda:

- ai lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2);
- ai lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e agli incaricati di vendite a domicilio (commi 3 e 4);
- ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (comma 6).

La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 (comma 7).

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. (comma 8).

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 9).

È inoltre erogata dalla **società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021**, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200 (commi 10 e 11).

Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze (commi 12-14).

Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

				1						(,,,,,,	ioni ai ei	110)	
		SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese co	rrenti												
Indennità lavoratori stagionali turismo, stabilimenti termali, spettacolo e vendite a domicilio (comma 1)	876,0			876,0			876,0			876,0			
Estensione delle indennità ai lavoratori stagionali che presentano specifici requisiti (commi 2-6)	21,6			21,6			21,6			21,6			
Indennità erogata dalla società Sport e Salute Spa, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione (comma 10)	350,0			350,0			350,0			350,0			

<u>La relazione tecnica</u> - sulla base di dati amministrativi relativi alle domande già pervenute, ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo stabilito al comma 2; ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte - stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 374.000 lavoratori di cui 365.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 9.000 riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

Lavoratori	Domande attese
Lavoratori dipendenti stagionali turismo	192.000
Lavoratori spettacolo	44.000
Stagionali altri settori	49.000
Intermittenti	44.000
Autonomi occasionali	2.000
Venditori a domicilio	7.000
Lavoratori a tempo determinato turismo	36.000
Totale	374.000

Pertanto, dalla proposta risultano - per l'anno 2021- maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 897,6 milioni di euro di cui 876,0 milioni di euro riferibili al comma I e i restanti 21,6 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Con riferimento ai commi da 10 a 14, la RT afferma che le disposizioni prevedono una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell'anno 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziate sono come segue:

- i soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale per tutto il periodo 1 gennaio-6 aprile 2021 pari ad euro 48.294.000,00;
- i soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale per tutto il periodo 1° gennaio 6 aprile 2021 pari ad euro 124.176.000;
- i soggetti con redditi 2019 inferiori ad euro 4.000 sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale per tutto il periodo 1° gennaio 6 aprile 2021 pari ad euro 151.772.544,00.

Pertanto, l'onere stimato per la corresponsione dell'emolumento in questione ammonta a circa 324 milioni di euro per l'anno 2021, mentre, in base alla disposizione in esame, l'onere complessivo è indicato prudenzialmente in 350 milioni di euro per il predetto anno, quale limite massimo di spesa, tenuto conto che le numerosità sopra indicate non inglobano le istanze relative ai mesi precedenti ancora oggetto di autotutela

e/o ricorso, che, se accolte comportano ulteriori numerosità cui riconoscere l'indennità del 2021.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che sia erogata un'indennità una tantum, pari a 2.300 euro ai soggetti ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del DL 137/2020.nLa RT stima sulla base dei dati amministrativi relativi alle domande già pervenute una platea di circa 374.000 lavoratori interessati.

Al riguardo, preso atto della platea stimata dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri. Si osserva peraltro, detta platea risulta significativamente inferiore a quelle utilizzate in occasione della stima degli oneri riferiti all'indennità concessa sulla base degli articoli 15 (550.000 unità) e 15-bis (455.000 unità) del DL 137/2020.

In particolare, risulta ridotta la componente relativa ai lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo, ai lavoratori stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori intermittenti.

Pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa e che è previsto un meccanismo di salvaguardia, appare opportuno acquisire chiarimenti in proposito.

Analogamente le disposizioni prevedono che la società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, eroghi un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali e altri soggetti operanti nel medesimo settore. L'importo dell'indennità è determinato in base al compenso percepito nell'anno di imposta 2019.

In proposito, si evidenzia che pur essendo l'onere indicato come limite di spesa, la norma configura un diritto alla prestazione secondo importi variabili in ragione dei compensi percepiti nel 2019, che non appaiono comunque modulabili. Pertanto l'onere complessivo non appare, di fatto, comprimibile nell'ambito di un limite massimo. In proposito andrebbe acquisto l'avviso del Governo ai fini di una corretta definizione normativa dell'onere in questione.

Si prende atto inoltre degli elementi indicati dalla RT, posti alla base della quantificazione dell'onere, pur rilevando che gli stessi non risultano verificabili in quanto basati su dati ed evidenze amministrative nella disponibilità della società interessata.

Si osserva infine che, in base ai predetti dati, la RT perviene ad una stima di spesa per circa 324 milioni di euro per il 2021, precisando che l'onere complessivo risulta indicato dalla norma in misura superiore (350 milioni di euro), per tener conto del fatto che le platee considerate non inglobano le istanze

relative ai mesi precedenti ancora oggetto di autotutela e/o ricorso, che, se accolte comporterebbero ulteriori soggetti cui riconoscere l'indennità del 2021.

Andrebbero quindi forniti elementi di maggior dettaglio circa l'eventualità, prefigurata dalla RT, di un incremento degli oneri in relazione all'esito dei ricorsi in essere, in considerazione dei quali l'onere stimato viene incrementato - in via prudenziale secondo la RT - da 324 a 350 milioni.

## Articolo 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo)

<u>La norma</u>, introdotta durante l'esame presso il Senato, estende, per l'anno 2021, l'esenzione prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al DPR n. 642 del 1972 alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n, 190 (fondo Fei).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			1	Fabbisogno	)	Inde	bitamento	netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate tributarie									
Esenzione imposta di bollo	5,3			5,3			5,3		
Minori spese correnti									
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili	5,3			5,3			5,3		

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che dal "Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro" si evince che numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a circa 355.000. Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno. La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro su base annua. Considerando l'entrata in vigore dell'agevolazione in corso dell'anno 2021, si stima una perdita di gettito di circa 5,3 milioni di euro nel 2021.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

### Articolo 11 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Normativa vigente. Il decreto-legge 4/2019 ha autorizzato la spesa di 5.906,8 milioni di euro per l'anno 2019, 7.166,9 milioni di euro per l'anno 2020, 7.391 milioni per il 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l'erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza, disciplinandone anche l'attuazione.

Si ricorda che il beneficio economico è composto da:

- <u>un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui</u> per il reddito di cittadinanza (7.560 in caso di pensione di cittadinanza) riparametrata sulla base della composizione del nucleo familiare per mezzo della scala di equivalenza (QUOTA A);
- <u>un'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione</u>, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione (come dichiarato ai fini ISEE), <u>fino ad un massimo di euro 3.360</u> annui (1.800 se il nucleo risiede in casa di proprietà per la quale sia stato concesso un mutuo o in caso di pensione di cittadinanza) (QUOTA B).

Con riferimento alla durata del beneficio si rammenta che il Rdc, permanendo i requisiti di accesso, è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione, per un periodo di un mese.

Successivi interventi legislativi hanno rimodulato i predetti limiti di spesa, che limitatamente al triennio 2021-2023 sono fissati in 7.587,30 milioni di euro per il 2021, 7.719,60 milioni per il 2022 e 7.720 nel 2023 (per la ricostruzione dei limiti di spesa si veda *infra*).

<u>Le norme</u>, incrementano di <u>1.010 milioni di euro</u>, per l'anno 2021, le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 - Fondo per il reddito di cittadinanza (RdC).

Detto incremento è finalizzato:

- per 1.000 milioni di euro all'erogazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza (comma 1);
- per 10 milioni di euro all'applicazione della disciplina transitoria, che, per l'anno 2021, nel caso di superamento del requisito reddituale a seguito della stipula di contratti di lavoro a termine, dispone la sospensione del beneficio in luogo della decadenza (comma 2).

Con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto della sospensione (comma 2) la norma prevede che qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4, del decretolegge n. 4 del 2019, fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza (di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge) è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare, fino a un massimo di sei mesi.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 dispone che per il riconoscimento del reddito di cittadinanza sono necessari alcuni requisiti, tra cui, in particolare, alla lettera *b*), il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. Specificamente, il nucleo familiare deve possedere, ai sensi del n. 4 della suddetta lettera *b*), un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4 dello stesso articolo 2103. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE. L'articolo 3, comma 8, del DL 4/2019 prevede l'istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), numero 4.

In base alla normativa vigente, in caso di decadenza per superamento del requisito reddituale, il beneficiario di RdC, al termine del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo, nuovamente del beneficio.

Le norme dispongono che agli oneri derivanti dalle norme in esame, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42, alla cui scheda si rinvia.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF		SN	F di ca	ssa	Fa	abbisog	no	Indebi	tamente	o netto	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	Maggiori spese correnti											
Incremento Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 1)	1.000			1.000			1.000			1.000		
Disciplina transitoria relativa alla sospensione del beneficio in luogo della decadenza (comma 2)	10			10			10			10		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che dalle norme in esame derivano **oneri** pari a 1.010 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.000 milioni di euro connessi all'incremento delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 1) e 10 milioni di euro dall'applicazione della disciplina transitoria relativa alla sospensione del beneficio (comma 2).

Più specificamente la RT fornisce i seguenti elementi di valutazione.

Incremento delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza (comma 1). La RT evidenzia che dall'analisi condotta dall'osservatorio statistico relativo all'attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 - dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all'erogazione del beneficio nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo. La RT riporta alcuni indicatori (cfr. infra) che confermano il trend di crescita. In particolare essi sono: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

An	no	Media erogazioni RdC per mese (euro)	Tasso di Crescita delle erogazioni (%)	Nuclei con almeno un beneficio nell'anno
20	)19	430.859.967		1.108.446
20	)20	593.223.126	+38%	1.581.629

Mese e anno	Numero massimo di nuclei beneficiari nel mese
Dicembre 2019	1.027.760
Settembre 2020	1.264.118
Gennaio 2021	1.266.926

Fonte: RT

Disciplina transitoria relativa alla sospensione del beneficio (comma 2). La RT precisa che la disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio durante l'attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del rapporto di lavoro senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta quindi di fatto un anticipo di spesa per l'anno 2021 quantificato in media per un mese (tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del beneficio derivante dalla disposizione in esame) per circa 20.000 soggetti, da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l'anno 2021. La RT afferma che negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000 (18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell'attività lavorativa, a tali nuclei potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio a seguito della presentazione di una nuova domanda, soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare.

Con riferimento alla <u>norma introdotta al Senato (comma 3-bis)</u>, la RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia che le norme incrementano di <u>1.010 milioni di euro</u>, per l'anno 2021, le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 - Fondo per il reddito di cittadinanza. Detto incremento è finalizzato:

- per 1.000 milioni di euro all'erogazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza (comma 1);
- per 10 milioni di euro all'applicazione della disciplina transitoria, per l'anno 2021, relativa alla sospensione del beneficio, in luogo della decadenza in caso di superamento del requisito reddituale a seguito della stipula di contratti di lavoro a termine (comma 2).

Di seguito si riporta una tavola in cui sono riepilogati i limiti di spesa come previsti dal citato decreto-legge n. 4/2019 e la rimodulazione degli stessi a seguito dei successivi interventi legislativi.

Nuovi limiti di spesa per l'erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza

(milioni di euro)

				(minor	ii ai earo)
	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo Reddito e pensione di cittadinanza	E 00C 00	7.166.00	7 201 00	7 245 00	7 245 00
Autorizzazione di spesa ariticolo 12, comma 1	5.096,80	7.166,90	7.391,00	7.245,90	7.245,90
<u>Riduzione autorizzazione di spesa</u> Attuazione RDC - <i>Art. 1 comma 481 Legge 160/2019</i>		40			
Incremento autorizzazione di spesa Integrazione RDC emergenza epidemiologica - Art. 84, comma 13, D.L. 34/2020 Integrazione RDC indenntà lavoratori domestici - Art. 85, comma 3, D.L. 34/2020 Promozione lavoro agricolo percettori RDC - Art. 94, comma 1, D.L. 34/2020 Attuazione RDC - Art. 1, comma 371, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)		72 8,3 57,6	196.3	470.7	474.4
	F 00C 00	7.264.00		473,7	474,1
Totale limite di spesa Articolo 11 del decreto legge n. 41/2021 in esame	5.096,80	7.264,80	<b>7.587,30</b> 1.010,0	7.719,60	7.720,00
Nuovo limite di spesa	5.096,80	7.264,80	8.597,30	7.719,60	7.720,00

<sup>(\*)</sup> Contestuale soppressione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, legge n. 255/2018 (Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza), con effetti finaziari sul bilancio dello Stato di pari importo all'incremento.

Fonte: elaborazione su dati RT e allegati tecnici ai provvedimenti interessati.

In ordine alla predetta ricostruzione appare utile acquisire una conferma. Con riferimento all'incremento dell'autorizzazione di spesa finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza (comma 1), non si formulano osservazioni anche in considerazione del fatto che la concessione del beneficio è condizionata al rispetto dei predetti limiti di spesa. Inoltre, a garanzia della compatibilità tra prestazioni da erogare in favore dei destinatari e disponibilità finanziarie, sono previsti, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 4/2019, procedure di monitoraggio e misure di salvaguardia volte a ricondurre la spesa nel quadro di limiti massimi stabiliti, anche attraverso la sospensione e la rimodulazione delle erogazioni.

Si segnala in proposito che dai dati di monitoraggio emerge che per il 2020 le risorse erogate per tale strumento dovrebbero essersi attestate intorno ai 7,2 miliardi di euro<sup>28</sup>.

In relazione alla stima dell'onere per 10 milioni di euro derivante dall'applicazione, per l'anno 2021, della disciplina transitoria connessa all'istituto della sospensione del beneficio (comma 2), si evidenzia che la relazione tecnica, sulla base di dati amministrativi, considera una platea di

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. <u>Osservatorio</u> Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. La spesa complessiva per il RdC e la PdC per il 2020 è pari a 7 miliardi e 128 milioni di euro, considerando invece gli ultimi 12 mesi (marzo 2020- febbraio 2021) che escludono quindi i mesi precedenti l'inizio della pandemia, l'importo annuo è di 7 miliardi e 350 milioni di euro.

circa 20.000 soggetti. La quantificazione, a fronte di un onere complessivo pari a 10 milioni di euro, ipotizza quindi implicitamente un importo medio mensile del beneficio pari a 500 euro. Dall'analisi dei dati dell'Osservatorio, si evidenzia che l'importo medio mensile considerato nella stima risulta più basso della media degli importi erogati: nelle ultime rilevazioni, riferite ai primi due mesi del 2021, l'importo è pari a 583 euro<sup>29</sup>. Su tale aspetto appare utile quindi acquisire ulteriori elementi di valutazione.

### Articolo 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

Normativa vigente. L'articolo 82 del decreto legge n. 34/2020 ha istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia in possesso di specifici requisiti che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

Ai fini dell'erogazione del Rem la norma autorizza un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e in caso di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

Successivamente <u>l'articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020</u> ha prorogato di un mese la misura del Rem, riconoscendolo per una singola quota ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti. La quota Rem è riconosciuta nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del limite di spesa per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020.

Da ultimo <u>l'articolo 14 del decreto-legge n. 134/2020</u> riconosce ai nuclei familiari già beneficiari del Rem la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il beneficio è erogato <u>nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020</u> nell'ambito della medesima autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza.

Nel corso del 2020 sulla base della normativa vigente sono state erogate 5 quote di Rem.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo medio mensile dall'attivazione del Reddito è di 555 euro, ma negli ultimi 12 mesi l'importo è aumentato attestandosi a 570 euro circa, per arrivare a 583 euro di media nei mesi di gennaio-febbraio 2021.

<u>La norma</u> riconosce nel 2021 tre quote del Reddito di emergenza (del medesimo importo previsto dalla normativa vigente) anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente di determinati requisiti.

I benefici sono riconosciuti nell'ambito del **limite di spesa pari complessivamente a 1.520,1 milioni di euro**, il cui rispetto è garantito dal meccanismo di monitoraggio già previsto dalla normativa vigente in materia. A tal fine è incrementata per il 2021 l'autorizzazione di spesa relativa al Rem (articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020)

Le risorse e i relativi limiti di spesa sono ripartiti come segue:

- 663,3 milioni di euro sono destinati ad erogare il Rem ai nuclei familiari in condizioni dì necessità economica che siano in possesso cumulativamente dei requisiti previsti dalle norme vigenti (articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020) e con riferimento a un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020. A differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione (comma 1, lettera *a*)): fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia di inclusione è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (comma 1);
- 856,8 milioni di euro sono finalizzati a riconoscere il beneficio ai soggetti con ISEE non superiore ad euro 30.000, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (NASPI e DISCOLL) e che non siano titolari al 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità (comma 2).

Si prevede inoltre che la corresponsione del reddito di emergenza sia incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 (indennità per i lavoratori stagionali, turismo e sport).

Agli oneri, pari a 1.520,1 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SNF	di cass	a	Fab	bisog	no	Indebitamento I		netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori speso												
Incremento Reddito di emergenza	1.520,1			1.520,1			1.520,1			1.520,1		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che dalle norme in esame <u>derivano oneri</u> pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT precisa che il sistema di reciproca incompatibilità con le indennità che sono in fase di istituzione con il presente decreto comporta che la spesa sia variabile anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse, atteso che all'interno di un nucleo richiedente il Reddito di Emergenza potrebbero esserci potenziali percettori di altre indennità.

Le risorse e i relativi limiti di spesa sono ripartiti come segue:

- 663,3 milioni di euro sono destinati ad erogare il Rem ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica (comma 1). Ai fini della quantificazione, la RT considera i dati relativi all'attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza (archivi dell'INPS alla data del 2 marzo 2021) ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020. In particolare, la stima, fermi restando gli altri requisiti e l'importo del Rem, tiene conto delle modifiche connesse alla norma in esame con riferimento all'incremento della soglia reddituale pari ad 1/12 del valore annuo del canone di locazione. La stima si basa sui seguenti dati ed ipotesi:
  - numero massimo di pagamenti mensili (mese di novembre 2020): 335.000 nuclei familiari;
  - importo medio mensile pari a 550 euro;
  - percentuale di estensione della platea per effetto dell'incremento della soglia reddituale (stimata attraverso l'analisi delle DSU del 2020) pari al 20%;
  - incremento dei nuclei beneficiari per effetto delle modifiche dei requisiti reddituali: 67.000 (= 335.000 x 0,20);
  - totale platea potenziale: 402.000 (= 335.000 + 67.000);

La RT stima un onere pari a 663,3 milioni di euro (= 550 euro x 402.000 x 3 quote).

• 856,8 milioni di euro sono finalizzati a riconoscere il beneficio ai soggetti ai soggetti con ISEE non superiore ad euro 30.000 che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASPI e DISCOLL (comma 2). La quantificazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi:

- erogazione di 3 quote di Rem di 400 euro ciascuna<sup>30</sup>;
- numero di potenziali beneficiari: 835.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo luglio 2020-febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione;
- riduzione della platea potenziale per effetto delle esclusioni per incompatibilità che viene stimata in 714.000 beneficiari.
   La RT precisa che nel numero di potenziali beneficiari individuali dagli archivi amministrativi (835.000 lavoratori) possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti. Inoltre una parte di questi soggetti fanno parte di nuclei percettori di reddito di cittadinanza.

La RT stima un onere pari a 856,8 milioni di euro (= 400 euro x 714.000 x 3 quote).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il beneficio è configurato come limite di spesa e alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, volti a suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

#### Articolo 12-bis

(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, istituiscono presso il MEF un fondo con dotazione di <u>10 milioni di euro per l'anno 2021</u> finalizzato ad erogare, nei limiti della dotazione finanziaria, contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di erogare l'assegno di mantenimento.

Attraverso le risorse del fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Si ricorda che la quota di Rem in argomento viene erogata ai singoli soggetti, per i quali si applicano le regole previste per i per nuclei composti da un unico componente, come previsto dalla norma in esame. L'importo della quota per i citati nuclei è fissata dalla normativa vigente in 400 euro.

Con DPCM<sup>31</sup> sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

									(minom ar curo)			
	SNF					Fabbi	sogno		Inc	debitamento netto		
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Istituzione fondo per genitori lavoratori separati o divorziati	10,0				10,0				10,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	10,0				10,0				10,0			

La relazione tecnica riproduce il contenuto delle norme.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il contributo è concesso nei limiti della dotazione del Fondo.

#### Articolo 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

Normativa vigente. L'articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Si prevede, in particolare, il riconoscimento di una indennità *una tantum* nel limite di spesa pari a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020<sup>32</sup>. Il rispetto del tetto di spesa è assistito dal

La dotazione del predetto Fondo, pari inizialmente a 300 milioni di euro, è stata così rideterminata in aumento ai sensi dell'articolo 78 del dl 34/2020, il quale ha previsto l'erogazione

Da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

meccanismo di cui all'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020 che consente eventuali ribilanciamenti fra gli stanziamenti in esito ai monitoraggi sull'utilizzo delle risorse.

Con successivi decreti ministeriali<sup>33</sup> sono state definite le modalità attuative, l'importo dell'indennità e la quota da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti in via esclusiva alle rispettive Casse previdenziali<sup>34</sup> e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia. L'indennità pari a 600 euro è stata riconosciuta per ognuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

<u>Le norme</u>, ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, incrementa il "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

							(mittent at curs)					
	SNF			SN	F di ca	ssa	Fa	Fabbisogno Indebitame			tamento	o netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese o	correnti	i										
Incremento Fondo per il reddito di ultima istanza	10			10								

<u>La relazione tecnica</u> afferma che risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a 10 milioni di euro, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l'erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020, come sintetizzato nella tabella seguente.

<sup>33</sup> I D.M. 28/03/2020 e D.M. n. 10 del 04/05/2020 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) hanno fissato il limite di spesa a 280 euro e hanno stabilito l'importo dell'indennità in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020.

dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio, con un onere aggiuntivo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020.

Più precisamente, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

(milioni di euro)

	milioni di euro)
Risorse per indennità di ultima istanza - mesi marzo-maggio 2020	
Limite di spesa anno 2020 (indennità marzo) DM 04/05/2020	280,00
Incremento limite di spesa (indennità aprile e maggio) - D.L. n. 34/2020	650,00
Variazione amministrativa in aumento cap. 4319 (D.L. n. 104/2020)	124,80
Totale risorse indennità (A)	1.054,80
Rimborso già erogato agli enti di previdenza (B)	572
Risorse residue (C = A-B)	483
Importi erogati dalle Casse di previdenza indennità maggio 2020 (D)	493
Differenza (E= C-D)	-10

Fonte: elaborazione su dati RT

Nel dettaglio la RT spiega quanto segue.

- La quota parte del limite di spesa destinato al sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, è stato fissato a <u>280 milioni di euro</u> dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2020.
- L'onere è stato successivamente incrementato dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, di un importo pari a <u>650 milioni</u> di euro.
- È stata effettuata una variazione amministrativa in aumento, di competenza e cassa, pari a 124,8 milioni di euro, disposta sul capitolo 4319 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 in applicazione del decreto-legge n. 104 del 2020
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito agli enti privati di diritto privato di previdenza obbligatoria un importo complessivo pari a 571.668.600 euro. a seguito delle richieste di rimborso di quanto anticipato dagli enti stessi in favore dei propri iscritti per l'erogazione dell'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020.
- Il complesso delle risorse destinate alla misura è pari a <u>1.054,8 milioni</u> di euro.
- Le risorse residue disponibili per il rimborso agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di quanto anticipato per il pagamento dell'indennità relativa al mese di maggio sono pari a circa 483 milioni di euro.
- In base ai dati forniti dagli enti, l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi e dei dati forniti dalla RT.

Nulla da osservare in merito alla contabilizzazione degli effetti soltanto in termini di SNF, atteso che le erogazioni in favore dei liberi professionisti sono già avvenute e comunque sono indipendenti dal presente provvedimento e che gli enti previdenziali in questione, anche se di diritto privato, sono ricompresi nell'elenco delle PP.AA. ai fini del conto economico.

### Articolo 13-bis (Sostegno ai genitori con figli disabili)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, modificano l'articolo 1, comma 365, della legge n. 178/2020, ampliando la platea dei potenziali beneficiari del contributo per le famiglie con figli disabili. Si prevede che il bonus sia destinato "ad uno dei genitori disoccupati" e non solo alle "madri disoccupate o monoreddito".

Si ricorda in proposito che l'articolo 1, commi 365-366, della legge di bilancio 2021 riconosce alle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. La norma demanda ad apposito decreto interministeriale la disciplina dei criteri per l'individuazione dei destinatari e delle modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

#### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa che la prestazione è autorizzata nel limite di spesa complessivo di 5 milioni per ogni anno nel triennio 2021-2023 così come stabilito dal comma 365 della legge n. 178/2020.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che la norma è diretta ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari della misura di sostegno in oggetto. Al riguardo si evidenzia che - anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e il contributo unitario non viene riconosciuto in cifra fissa, bensì fino ad un massimo di 500 euro mensili - sarebbe opportuno acquisire dati circa la potenziale ampiezza della platea interessata.

Infatti, assumendo un contributo annuo di 4.800 euro (quindi 400 euro mensili), potrebbero essere raggiunte dal beneficio poco più di 1.000 genitori con figli disabili almeno al 60%.

# Articolo 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

<u>La norma</u> incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del DL n. 137 del 2020.

Viene inoltre prorogato dal 31 marzo al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SN	F di ca	ssa	Fa	abbisog	no	Indebi	tamento	netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti	İ										
Fondo Terzo settore	100			100			100			100		

La relazione tecnica precisa che le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore. Il DL 137/2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto: alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 mln di euro per il 2021. Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà. In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano: 164.162 lavoratori, oltre 2.000.000 volontari. Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (esempio affitti, bollette, etc.) incomprimibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l'attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente. La proposta normativa quindi prevede un

incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere formulato come limite di spesa.

#### Articolo 14-bis

### (Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Normativa vigente. L'articolo 3 del D.L. n. 137/2020 ha istituito presso il MEF il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 142 milioni per il 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, ha incrementato il Fondo sopra descritto di 50 milioni per il 2021 (comma 1). L'importo costituisce limite di spesa ed è finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva (comma 2).

Le modalità attuative sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 4).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	1									1.	шиот а		
	SNF					Fabbi	isogno		Ind	lebitan	tamento netto		
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese correnti													
Incremento fondo unico sostegno ASD e SSD (art. 3 D.L. n. 137/2020) (comma 1)	50,0				50,0				50,0				
Minori spese corren	ti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 4)	50,0				50,0				50,0				

La relazione tecnica afferma che al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva di base, si prevede il rifinanziamento del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Sulla base dei dati riferiti alle precedenti erogazioni effettuate dal Dipartimento per lo sport le ASD/SSD che hanno avanzato richiesta di contributo forfettario e/o per la copertura del canone di locazione, risultano complessivamente 38.307, per un ammontare pari a oltre 130 milioni di euro erogati precedentemente, nelle finestre di giugno e novembre 2020.

L'importo individuato al comma 1 risulta dunque indispensabile per far fronte alle spese che le ASD/SSD continuano a sostenere quali il canone di locazione/concessione e le utenze, nonostante la sospensione delle attività determinata dalle misure di contenimento della pandemia, per i mesi di aprile e maggio 2021.

I contributi erogati vengono rimodulati a seconda delle risorse disponibili, in sede di decretazione attuativa; con la somma di 50 milioni è prevista, secondo calcoli preliminari del Dipartimento, un'erogazione forfettaria automatica di 400 euro, oltre al rimborso spese per locazioni da un minimo di 400 ad un massimo di 4.000 euro.

La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.

NDO PERDUTO	ASD	IMPORTO FORFETTARIO	IMPORTO LOCAZIONE	TOTALE DA STANZIARE
ASD/SSD GIUGNO	15.409			
fase 1	5.884		Una mensilità {con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*	ca. 8,802.126,00 €
fase 2	9.525	400,00 €**		3.810.000,00 €
ASD/SSD NOVEMBRÉ	20.223		72	
fase 1	5.562		Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*	ca 7.130.207,00 €
fase 2	14.661	400,00 €**		5.864.400,00 €
tot.	35.632			ca. 26.000.000,00 (
ASD/SSD che no Contributi pa	n hanno usul ri a quattro n one e contril	fruito di contributi nensilità per le ASO buto forfettario per	del Dipartimento. /SSD titolari di r le ASD/SSD non	24.000.000,00 €
TOTALE DEI FO	NDI NECESSI	ARI		50.000.000,00 (
	ASD/SSD GIUGNO  fase 1  fase 2  ASD/SSD NOVEMBRE  fase 1  fase 2  tot.  Nuova finastra ; ASD/SSD che no Contributi pai canoni di locazi	ASD/SSD GIUGNO 15.409  fase 1 5.884  fase 2 9.525  ASD/SSD NOVEMBRE 20.223  fase 1 5.562  fase 2 14.661  tot. 35.632  Nuova finastra per gennalo, ASD/SSD che non hanno usu Contributi pari a quattro ricanoni di locazione e contrii titolari di ci	ASD FORFETTARIO  ASD/SSD GIUGNO 15.409  fase 1 5.884  fase 2 9.525 400,00 €**  ASD/SSD NOVEMBRÉ 20.223  fase 1 5.562  fase 2 14.661 400,00 €**  tot. 35.632  Nuova finestra per gennalo, febbraio, marzo e a ASD/SSD che non hanno usufruito di contributi Contributi pari a quattro mensilità per le ASD canoni di locazione e contributo forfettario per canoni di locazione e contributo forfettario per	ASD/SSD GIUGNO 15.409    fase 1   5.884   Una mensilità (con tetto min. 400 € - max 4.000 €)*    fase 2   9.525   400,00 €**

<sup>\*\*</sup> Il valore dell'importo forfettorio è stato individuota sulla base della soglia minima da eragare a ciascuna ASD/SSD già titolore di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la piatea di soggetti beneficiari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, introdotta dal Senato, incrementa di 50 milioni il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche istituito dall'articolo 3 del D.L. n. 137/2020. In proposito, non si formulano osservazioni in quanto l'intervento è configurato come limite di spesa.

### Articolo 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Normativa previgente L'articolo 26, comma 2, del DL 18/2020 prevede che fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero.

L'articolo 1, comma 481, della L. 178/2020 ha prolungato l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020 fino al 28 febbraio 2021. In deroga alle disposizioni vigenti, sono stati posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per il 2021, gli oneri che sarebbero altrimenti stati a carico del datore di lavoro.

Le norme modificano l'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020. In particolare, si prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti a rischio, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021 (anziché al 15 ottobre 2020) laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile. Con disposizioni modificate durante l'esame presso il Senato, si prevede altresì che a decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio come sopra motivati non siano computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento (commi 1-3).

Infine, viene modificato l'articolo 1, comma 483, della L. 178/2020, incrementando da 53,9 a 157 milioni di euro di euro l'autorizzazione di spesa finalizzata alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020 (commi 4-5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	(milioni di euro)											
	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti												
Sostituzione del personale scolastico che usufruisce dell'equiparazio ne al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro	103,1			103,1			103,1			103,1		
Sostituzione del personale scolastico che							50,0			50,0		

usufruisce dell'equiparazio						
ne al ricovero						
ospedaliero del						
periodo di						
assenza dal						
lavoro – Effetti						
riflessi						

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e 2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26 comma 2 riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia) che è risultata pari a circa 10.000. Inoltre, per tener conto che il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto, la platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari a 80 euro si perviene a un onere complessivo (indennità a carico INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro di cui 35,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021 pari a 282,1 mln di euro per l'anno 2021 (calcolato, come evidenziato in RT alla legge n. 178/2020 in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità) di cui al comma 482 si ritiene lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di prudenzialità.

Con riferimento all'eventuale riduzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, la RT chiarisce che l'Istituto non ha proceduto a tale riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso la proroga di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del DL n. 18/2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021. Al riguardo, la quantificazione dei costi, pari a 103,1 milioni di euro, tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. "fragili"; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell'anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello

regionale. In tali termini è adeguata la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483, della legge n. 178/2020.

Pertanto dall'articolo in esame derivano maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 103,1 milioni di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, la RT afferma che le stesse chiariscono la data dalla quale i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. La proposta di modifica normativa intende eliminare eventuali dubbi interpretativi sulla determinazione del periodo di comporto e in proposito non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, con Nota RGS, ha confermato, durante l'esame presso il Senato, l'adeguatezza e prudenzialità del limite di spesa previsto a legislazione vigente dalla L. 178/2020 anche in relazione all'estensione del periodo previsto dal presente articolo (dal 28 febbraio 2021 al 30 giugno 2021).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni prolungano dal 28 febbraio al 30 giugno 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del DL 18/2020, che prevedono per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di rischio, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

Conseguentemente, è incrementata da 53,9 a 157 milioni di euro l'autorizzazione di spesa finalizzata alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, di cui all'articolo 1, comma 483, della L. 178/2020.

In relazione ai commi da 1 a 3, la RT fornisce i parametri relativi alla quantificazione degli oneri, specificando che il limite di spesa riferito ai mesi di gennaio-febbraio 2021, pari a 282,1 mln di euro per l'anno 2021 (calcolato in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità), ai sensi dell'articolo 1, comma 482, della L. 178/2020 è ritenuto capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno. In base ai parametri forniti dalla RT, la quantificazione degli oneri appare ispirata a criteri di prudenzialità. Inoltre, appare utile acquisire conferma circa la numerosità della platea interessata, atteso che, rispetto al periodo marzo-giugno 2020, le disposizioni in esame intervengono in un contesto caratterizzato da un minore blocco delle attività e quindi ad un probabile più ampio ricorso alle assenze per motivi di salute.

Peraltro, appare utile acquisire conferma che negli oneri sopra stimati siano compresi anche quelli derivanti dal prolungamento del comporto, che per le amministrazioni pubbliche costituisce un onere relativamente al versamento della contribuzione figurativa, pur in assenza di retribuzione, rispetto all'ipotesi di licenziamento che avverrebbe una volta superato il limite di assenze previste.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa finalizzata alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del DL 18/2020, la RT non fornisce i dati quantitativi alla base della stima dell'onere, pari a 103,1 milioni di euro per il 2021. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la sima suddetta.

Peraltro, si rileva che detto onere – configurato come limite di spesa – risulta sostanzialmente in proporzione con quello di cui all'articolo 1, comma 484, della L. 178/2020, che copriva il periodo gennaio-febbraio 2021 con un onere pari a 53,9 milioni di euro (quattro mesi in luogo di due mesi).

#### Articolo 16

## (Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI)

Normativa vigente L'articolo 3 del D. Lgs. 22/2015 prevede che la NASpI sia riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

<u>Le norme</u> prevedono che, per le prestazioni di NASpI concesse dal 23 marzo al 31 dicembre 2021, non sia richiesto il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del D. Lgs. 22/2015 (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).

Ai relativi oneri, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

(milioni di euro)

	1			1			1			( <i>m</i>	ilioni di e	euro)
		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti												
Incremento NASPI disapplicazione anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), d. lgs. n.22/15 Prestazione + ANF	83,0	8,0		83,0	8,0		83,0	8,0		83,0	8,0	
Incremento NASPI disapplicazione anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), d, lgs n.22//15 – Contribuzione figurativa	38,0	4,0		38,0	4,0		38,0	4,0		38,0	4,0	

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la stima degli effetti finanziari si basa su una platea di beneficiari costituita da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti il licenziamento.

La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese, e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell'anno. La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni familiari pari a 50 euro mensili.

Di seguito gli oneri stimati per l'anno 2021, connessi all'eliminazione del requisito delle 30 giornate lavorate nell'ultimo anno.

(milioni di euro)

	2021	2022
Numero beneficiari (migliaia)	127	12
Oneri per prestazioni + ANF	83	8
Oneri per contributi figurativi	38	4
Totale oneri	121	12

Il Governo, con Nota RGS, ha confermato, durante l'esame presso il Senato, che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base di elementi amministrativi mediante i quali sono stati definiti i parametri applicati per la valutazione degli oneri.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2021, non sia richiesto il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22/2015 (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).

Ai relativi oneri, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

In proposito, la RT fornisce i parametri utilizzati ai fini della quantificazione, desunti sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti. Tale quantificazione risulta sostanzialmente coerente con la platea e la retribuzione media riportata dalla RT. Peraltro, atteso che la RT specifica che la platea è stata stimata sulla base di dati amministrativi relativi al 2018, appare opportuno acquisire conferma circa la prudenzialità di tale dato dal momento che la fase congiunturale determinata dalla crisi epidemiologica potrebbe aver inciso per gli anni 2020 e 2021 sul numero di lavoratori interessati dalle disposizioni in esame.

### Articolo 17

## (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

<u>La norma</u> modifica la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine prevista per il settore privato.

In particolare, la norma differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica). La norma consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto

intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Inoltre, la norma consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima del 23 marzo 2021, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La RT precisa che la disposizione mira a rivedere l'articolo 93 del decretolegge n. 34 del 2020, al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione e del fatto che la stessa differisce l'applicazione di una disciplina transitoria cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

### Articolo 18

# (Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

<u>La norma</u> proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

In particolare, si stabilisce che nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, che tengano conto dell'esperienza maturata presso i medesimi centri, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. sono prorogati al 31 dicembre 2021. È previsto che il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza<sup>35</sup> nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> A norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti												
Proroga contratti Navigator - Anpal Servizi s.p.a	61,2			61,2			61,2			61,2		
Maggiori entrat	te tribut	arie e c	ontribu	tive								
Proroga contratti Navigator - Anpal Servizi s.p.a							29,7			29,7		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la norma determina oneri per 61.231.000 euro per l'anno 2021. La RT evidenzia che il costo complessivo annuo dell'attuale contingente di navigator è pari a 111,2 milioni di euro.

La RT precisa inoltre che per le attività relative ai navigator relativamente all'esercizio 2021, le disposizioni sul reddito di cittadinanza assegnano alla società 50 milioni di euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica non esplicita gli elementi e i dati (numero di contratti e relative scadenze, retribuzione media, aliquote di computo per gli effetti riflessi, ecc.) per una verifica dell'onere, stimato in 61,2 milioni di euro. Essa tuttavia indica il costo complessivo annuo dell'attuale contingente di "Navigator", pari a 111,2 milioni di euro.

Sulla base di quest'ultimo parametro, non si formulano osservazioni in quanto le risorse incrementali stanziate dalla norma in esame, pari a 61,2 milioni di euro, aggiungendosi ai 50 milioni di euro già disponibili a legislazione vigente<sup>36</sup> per l'anno 2021, consentirebbero di raggiungere il predetto importo di 111,2 milioni di euro.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019.

### Articolo 18-bis

# (Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

La norma, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2021<sup>37</sup>, riconosce ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto. La definizione dell'importo di tale indennità viene demandata ad un decreto interministeriale da adottare<sup>38</sup> sulla base dei dati certificati inviati dalle Regioni. Alla suddetta indennità si applica, inoltre, l'art. 10-bis del DL n. 137/2020, che prevede che i contributi e le indennità connessi all'emergenza Covid-19 erogati in favore di imprese e lavoratori autonomi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi (comma 1).

Ai suddetti oneri, pari a 8 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame. Conseguentemente il livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per il 2021 (comma 2).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u>, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			Fabbisogno				Indebitamento netto				
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità (comma 1)	8,00			8,00			8,00			8,00		
Minori spese correnti												
Riduzione FEI (comma 2)	8,00			8,00			8,00			8,00		

<u>La relazione tecnica</u>, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, precisa che alla data del 1° maggio 2021 sono in "somministrazione" circa 8.778 lavoratori, di cui 2.160 maschi e 6.168 femmine. Tale dato è stato

<sup>37</sup> La norma precisa che il suddetto limite di spesa costituisce tetto di spesa massimo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.

estrapolato concentrandosi sul "comparto sanità" tralasciando l'individuazione del CCNL e concentrandosi sul settore economico di in riferimento, "Sanità e assistenza sociale" - Codice ATECO Q. Pertanto, lo stanziamento previsto ai sensi della presente disposizione consente l'erogazione di una indennità una tantum di circa 911 euro ai lavoratori di cui trattasi. Tuttavia, prudenzialmente la norma prevede che i dati definitivi siano certificati ed inviati dalle Regioni e che l'importo da erogare, a seguito dell'acquisizione di tale dato, sia stabilito con decreto interministeriale (concerto MEF). La misura prevede inoltre che l'indennità in riferimento non concorre alla determinazione del reddito. La misura si stima configuri una rinuncia a maggior gettito.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono configurati come limite massimo di spesa (8 milioni di euro per il 2021). Si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, nei quali viene evidenziato che nell'ambito del suddetto limite di spesa si prevede l'erogazione di una indennità una tantum di circa 911 euro in favore di una platea stimata di 8.778 lavoratori. Nulla da osservare, altresì, con riferimento all'esenzione fiscale e contributiva prevista dalla norma con riguardo all'indennità in riferimento, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, tale misura si configura come rinuncia a maggior gettito.

# Articolo 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

Normativa previgente. L'articolo 16-bis del DL 137/2020 ha riconosciuto alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Ai relativi oneri, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si è provveduto ai sensi dell'articolo 34 del medesimo DL 137/2020.

<u>Le norme</u> modificano l'articolo 16-bis, comma 1, del DL 137/2020, estendendo anche al mese di gennaio 2021 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro in favore delle

aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra.

Ai relativi **oneri, valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021,** si provvede ai sensi dell'articolo 42

Con modifiche introdotte dal Senato, per l'accesso agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del DL 34/2020, e dagli articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020, i beneficiari nella domanda dichiarano di non avere superato i limiti individuali fissati dalla normativa europea.

(milioni di guro)

				1						(m	ilioni di e	euro)
		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti												
Estensione al 31/01/2021 esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	301,0			301,0								
Minori entrate coi	ntributi	ive										
Estensione al 31/01/2021 esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura							301,0			301,0		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

- 1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di gennaio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ATECO contenuti nell'allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020;
- 2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di gennaio 2019;
- 3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019 dai pescatori autonomi;

4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive valutate in 301 milioni di euro per l'anno 2021 (e maggiore spesa in termini di SNF), cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Relativamente alle modifiche apportate dal Senato in merito alla domanda per gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del DL 34/2020, la RT afferma che le stesse sono di carattere ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la stima delle minori entrate contributive è operata sulla base dei dati di archivio; tuttavia la RT indica le fonti e la metodologia di analisi, ma non esplicita tutti gli elementi di riscontro necessari ad una verifica della quantificazione. Atteso che gli oneri non sono configurati come limite di spesa, appare necessaria una conferma dal Governo circa la congruità dell'onere indicato rispetto alle finalità della norma. Ciò anche in considerazione del fatto che le minori entrate riferite alla disposizione in esame (301 milioni di euro, relative al mese di gennaio 2021) risultano inferiori a quelle ascritte agli articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 relativi alle medesime fattispecie (rispettivamente 356 milioni per l'esonero della mensilità di novembre 2020 e 339 milioni per l'esonero della mensilità di dicembre 2020, suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021).

# Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

Normativa vigente. L'art. 10 del DL n. 18/2020 ha autorizzato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020. L'art. 13-duodevicies, comma 1, del DL n. 137/2020 ha prorogato l'applicazione della summenzionata disposizione al 31 dicembre 2021.

<u>La norma</u> prevede che l'INAIL, per il 2021, si avvalga, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, delle "risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'art. 10, del DL n. 18/2020" da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. Al relativo

onere, pari ad euro 1.634.000, per il 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 841.510 per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 1).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF					Fabbisogno				Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese corre	Maggiori spese correnti											
Impiego personale medico INAIL (comma 1)					1,63				1,63			
Maggiori entrate trib	outarie	e contr	ibutive									
Impiego personale medico INAIL-effetti riflessi (comma 1)					0,79				0,79			

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, illustra il contenuto della norma precisando che questa prevede che l'INAIL si avvalga, tra l'altro, anche di ulteriori 20 medici specialisti ambulatoriale e di 30 infermieri aggiuntivi rispetto al contingente di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del DL n. 18/2020. Viene, inoltre, evidenziato che ipotizzando l'assegnazione degli incarichi a decorrere dal mese di giugno 2021, l'onere è quantificato in euro 1.634.000. Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito alla portata applicativa della norma, posto che questa sembra autorizzare l'INAIL all'impiego di 20 medici e 30 infermieri tra quelli già assunti a tempo determinato presso l'istituto, per effetto dell'art. 10, del DL n. 18/2020, per effettuare anche la somministrazione di vaccini nei luoghi di lavoro. Il relativo onere viene indicato pari ad euro 1.634.000 per il 2021 e alla sua copertura si provvede

a valere su risorse di bilancio dell'INAIL. La relazione tecnica riferisce, viceversa, che tale contingente di 20 medici e 30 infermieri deve reputarsi aggiuntivo rispetto a quello reclutato in base al suddetto DL 18/2020 e, a tal riguardo, fornisce i dati di quantificazione del suddetto onere che appaiono coerenti con tale interpretazione della norma e con gli effetti scontati ai fini dei saldi.

Premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, si rileva, comunque, che la configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da impiegare/reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità.

Con riguardo, altresì, alla copertura dei summenzionati nuovi oneri a valere sul bilancio dell'Istituto si evidenzia che questa modalità di copertura non è inclusa tra le forme di copertura, individuate in via tassativa dall'articolo 17 della legge di contabilità pubblica. Inoltre, considerato che gli stanziamenti di bilancio sono determinati in funzione delle esigenze di spesa previste a normativa vigente, andrebbe acquisita conferma che la finalizzazione all'attuazione della disposizione in esame delle risorse iscritte nel bilancio INAIL non sia suscettibile di incidere su programmi già avviati, su esigenze di spesa di carattere non derogabile ovvero su obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle medesime risorse.

# Articolo 20 (Vaccini e farmaci)

La norma incrementa di 2,8 miliardi di euro per il 2021 il fondo per vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020 (attualmente la dotazione è di 400 milioni). Le nuove risorse sono destinate per 2,1 miliardi all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e per 700 milioni all'acquisto dei farmaci. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 1).

Si espongono di seguito gli interventi in materia di vaccini e farmaci.

Comma 2. La norma opera una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 - prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti - ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al comma 2, lettera *c*)); nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera *h*) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico,

prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (comma 2):

- la lettera a) sopprime il comma 459, che chiamava a concorrere allo svolgimento della campagna vaccinale i medici specializzandi, considerando tale partecipazione come attività formativa professionalizzante e prevedendo un rimborso spese forfetario in loro favore, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro;
- la lettera b) permette che la richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alla campagna vaccinale riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali sia rivolta anche ai laureati durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica;
- la lettera c), inserendo il comma 463-bis, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del piano strategico nazionale vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV~2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 2021, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza

dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella nell'allegato B-bis annesso alla presente legge, di seguito riportata;

Regioni	Quota d'accesso 2020	Risorse per incremento dei fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale di cui all'articolo 1,
	<b>a accesso 2020</b>	comma 468
PIEMONTE	7,36%	1.841.195 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.511 euro
LOMBARDIA	16,64%	4.161.057 euro
BOLZANO	0,86%	214.551 euro
TRENTO	0,89%	222.558 euro
VENETO	8,14%	2.035.454 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	516.108 euro
LIGURIA	2,68%	670.192 euro
EMILIA- ROMAGNA	7,46%	1.864.481 euro
TOSCANA	6,30%	1.574.754 euro
UMBRIA	1,49%	372.507 euro
MARCHE	2,56%	640.837 euro
LAZIO	9,68%	2.419.592 euro
ABRUZZO	2,19%	547.451 euro
MOLISE	0,51%	128.299 euro
CAMPANIA	9,30%	2.325.454 euro
PUGLIA	6,62%	1.655.438 euro
BASILICATA	0,93%	233.594 euro
CALABRIA	3,19%	797.628 euro
SICILIA	8,16%	2.040.355 euro
SARDEGNA	2,74%	685.984 euro
TOTALE	100%	25.000.000 euro

- la <u>lettera d</u>), modificando il comma 464, consente alle aziende sanitarie locali di avvalersi delle prestazioni aggiuntive da parte di medici ed infermieri a prescindere dalla condizione, finora prevista, dell'insufficienza dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 rispetto alle esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 (ma resta fermo il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro);
- la <u>lettera e)</u>, aggiungendo il comma 464-*bis*, dispone che, al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione

dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35/2019 (che prevede che la spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, incrementato annualmente, a livello regionale di un importo pari al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10% per ciascun anno e, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale) e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

- <u>la lettera f</u>) sopprime il comma 466 (che recava l'autorizzazione di spesa relativa al rimborso forfetario per i medici specializzandi correlata al comma 459, ora soppresso) e l'allegato D (che recava il riparto fra le regioni dei 10 milioni di euro di cui al comma 466);
- la lettera g), sostituendo il comma 467, autorizza, per l'attuazione del comma 464, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro (di fatto confermando la previgente normativa, al netto del limite di spesa di cui alla lettera f), ora soppresso). Conseguentemente il livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 (finora l'incremento previsto era di 110 milioni euro per tenere conto anche del limite di spesa di cui al soppresso comma 466). Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 si autorizza, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro (a legislazione previgente erano 508.842.000 euro) per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro (finora erano 534.284.100), e i relativi importi sono trasferiti alla

- contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- lettera h), sostituendo il comma 471, consente<sup>39</sup>, in via sperimentale per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 2 del 2021, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fomite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Si prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-*ter*, della legge n. 205/2017, (con cui è stata autorizzata la spesa di 23,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali presso le farmacie) e dal comma 6 del presente articolo (comma 2-*bis*).

Le norme rinviano all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-*bis*, <u>pari a 345 milioni di euro per l'anno</u> 2021 (comma 3).

Commi 4-6. Le norme prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva, in favore delle farmacie relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19. Tale remunerazione è concessa nei limiti di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni di euro per il 2022, ai quali si

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 69 del 2009, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

provvede a valere sulle risorse destinate al finanziamento dei progetti di carattere prioritario del settore sanitario<sup>40</sup>.

Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Commi 7-10. Le norme prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative: agli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; alla realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

In particolare,

- sono concesse nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali (comma 7);
- è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (appositamente dedicato alla concessione di agevolazioni finanziarie e ad interventi complementari e funzionali finalizzati all'attrazione degli investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa) (comma 9).

Agli oneri di cui ai commi 7-10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 11).

Commi 12-13. Le norme recano alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

In particolare sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 3 del decreto legge n. 2/2021 (comma 12):

• la lettera a) prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito della campagna vaccinale, trasmettano al Ministero della salute anche

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

- l'informazione, relativa al soggetto vaccinato, circa un'eventuale, pregressa infezione da SARS-CoV2;
- la lettera b) dispone poi che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, su base individuale, e non più, come previsto finora, in forma aggregata;
- la lettera c) inserisce i seguenti commi:
  - il comma 5-bis prevede che, al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e gli altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria;
  - il comma 5-ter stabilisce che il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.

Le norme stabiliscono che dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

							(milioni di euro)					
		SNF		SN	F di ca	ssa	Fa	abbisog	no	Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese o	correnti	i										
Incremento												
Fondo sanità												
vaccini –	2.100			2.100			2.100			2.100		
Vaccini anti-	2.100			2.100			2.100			2.100		
SarsCov-2												
(comma 1)												
Incremento												
Fondo sanità												
vaccini –	700			700			700			700		
farmaci cura	700			700			700			700		
Covid-19												
(comma 1)												
Incremento del												
livello del												
finanziamento												
del SSN -	245			345			245			245		
somministrazi	345			345			345			345		
one vaccini												
(comma 2,												
lettera c))												
Incremento del												
livello del												
finanziamento												
del SSN -	10			10			10			10		
somministrazi	10			10			10			10		
one vaccini												
(comma 2,												
lettera g))												
Minori spese con	renti						•					
Riduzione												
Fondo sanità												
vaccini –												
Vaccini anti-	10			10			10			10		
SarsCov-2												
(comma 2,												
lettera g))												
Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento												
fondo di cui												
all'articolo 43,												
comma 3 del												
DL n. 112/2008	200			200			200			200		
investimenti per												
la ricerca di nuovi farmaci e												
vaccini (comma												
9)												
^ /												<u> </u>

La relazione tecnica con riferimento al comma 1 chiarisce che l'incremento delle risorse tiene conto del fatto che per il farmaco - principio attivo remdesivir - si stima un fabbisogno di 12-15.000 fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60.000 fiale al mese, pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Si precisa che tali consumi sono stati anche più elevati nel mese di novembre scorso. Sulla base dei menzionati dati, si stima, pertanto, una spesa di 25 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Da ultimo, si precisa che ai fini delle valutazioni per la norma in esame, non vengono considerati i costi per gli altri farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, tenuto conto che gli stessi sono computati nella spesa farmaceutica corrente. I restanti 400 milioni di euro sono destinati all'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19. Tali farmaci non sono ancora registrati in Europa, e si stima che potrebbero essere autorizzati nei prossimi 3-4 mesi. Essi rappresentano una categoria di farmaci utili per la cura dei pazienti che presentano sintomi leggeri e, pertanto, destinati ad una platea più vasta di pazienti rispetto a quelli che presentano la polmonite, i quali sono invece candidati al trattamento con il remdesivir (pari a circa 250 euro al giorno). Per il trattamento con farmaci con anticorpi monoclonali, si stimano numeri 5-10 volte superiori rispetto a quelli da trattare con il remdesivir: 1.000 o 2.000 pazienti al giorno per ridurre contagi e ricoveri.

In merito al comma 2 la RT precisa che le norme hanno la finalità di rafforzare il piano strategico vaccinale previsto dall'articolo 1, commi da 457 a 467, della legge n. 178 del 2020, nonché di modificare le norme relative al coinvolgimento dei farmacisti nella vaccinazione. In particolare:

- le lettere a), b), f) e g), sono dirette a modificare le disposizioni relative al ruolo degli specializzandi nella partecipazione alla campagna vaccinale, prevedendo che gli stessi possano essere assunti ai sensi dei commi 460, 461 e 462 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020. La diposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la remunerazione da destinare ai medici specializzandi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini rientra nelle risorse già stanziate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari di cui al comma 462, risorse che peraltro vengono incrementate di 10 milioni di euro, a seguito della soppressione del comma 466, che ha stanziato le risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa;
- <u>la lettera c</u>) mira a coinvolgere nel piano strategico vaccinale i medici di medicina generale, nonché i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri, i medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della

medicina dei servizi. Le disposizioni autorizzano per l'anno 2021 una spesa di 345 milioni di euro da assegnare alle attività di vaccinazione dei suddetti medici. Il ricorso a tali professionisti si rende necessario in quanto dai dati comunicati dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, emerge che la richiesta di manifestazione di interesse posta in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, non ha avuto il riscontro atteso in base alle citate disposizioni normative, secondo le quali si sarebbe dovuto procedere al reclutamento di 3.000 medici e di 12.000 infermieri/assistenti sanitari. La predetta struttura ha fatto presente che, mentre per i medici sono pervenute candidature oltre le previsioni, per gli infermieri/assistenti sanitari le candidature sono state molto inferiori rispetto alle previsioni.

La minore disponibilità di infermieri/assistenti sanitari comporta una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell'arco temporale di 9 mesi, con conseguente impossibilità di vaccinare nei termini stabiliti circa 28 milioni di assistiti.

Pertanto, per raggiungere l'obiettivo previsto occorre la somministrazione di ulteriori 56 milioni di dosi. A tal fine occorre ricorrere alle prestazioni, in primo luogo, dei medici di medicina generale, e, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione del numero di dosi ulteriori pari a 56 milioni, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale e che prevede nell'Allegato D, relativamente alle "prestazioni aggiuntive", una tariffa nazionale di 6,16 euro per le "vaccinazioni non obbligatorie". Essendo infatti l'unico ACN nell'ambito della medicina convenzionata a prevedere una tariffa nazionale per tali tipologie di prestazioni, si è ritenuto, per uniformità di trattamento, di prendere a riferimento tale tariffa anche per tutte le altre categorie di medici considerate dalla norma in esame da coinvolgere nella campagna di vaccinazione nazionale, ivi inclusi gli odontoiatri libero professionisti. Considerando che, come sopra rappresentato, verranno somministrate da parte dei predetti medici circa 56 milioni di dosi, è stata stimata una spesa di circa 345 milioni di euro. Per la copertura dei relativi oneri si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato di 345 milioni di euro per l'anno 2021.

Dalla previsione di cui alla lettera d) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si consente solo alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso subito, e non in via residuale, alle prestazioni aggiuntive da parte del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari dipendenti del SSN, nell'ambito sempre dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, prevista dall'articolo 1, comma 467, della legge n. 178 del 2020, pari a 100 milioni di euro, cui accedono tutte le regioni e province autonome.

Dalla lettera e) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, con l'aggiunta del comma 464-*bis*, si consente solo una deroga alle incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Infine, la lettera h) consente, pur sempre in via sperimentale per l'anno 2021, ai farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dello stesso articolo 1, e previa acquisizione del consenso informato, di somministrare i vaccini contro il virus SARS-COV 2. Tale possibilità, come d'altronde la previgente versione del comma 471, non comporta effetti finanziari, in quanto si prevede espressamente che gli specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie dovranno essere stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel senso che si provvede, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziate per la proroga relativamente al biennio 2021-2022 e per l'estensione a tutte le regioni a statuto ordinario, della sperimentazione concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, disposta dall'articolo 1, commi 403 e seguenti della legge n. 205 del 2017, nonché delle risorse stanziate con la disposizione di cui ai commi 4, 5 e 6 in materia di remunerazione delle farmacie, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022. Circa l'ultimo periodo della lettera h), che prevede che i farmacisti siano tenuti a trasmettere i dati delle vaccinazioni tramite il sistema Tessera Sanitaria (TS), si fa presente che trattandosi di meri adeguamenti delle procedure già in uso da parte dei farmacisti (per la ricetta elettronica), i relativi costi sono coperti con le risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 (cap. 7585).

In relazione ai commi 4, 5 e 6, la RT precisa che le norme sono dirette ad introdurre in via sperimentale una remunerazione aggiuntiva delle farmacie basata sulle seguenti componenti:

una percentuale fissa a valere sul prezzo al pubblico al netto dell'Iva per singola confezione, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e di farmaco:

- una quota variabile per confezione, che varia per scaglioni di prezzo al pubblico al lordo dell'Iva;
- una quota premiale, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originali con prezzo pari a quello di riferimento, non soggetto a sconto da parte del SSN;
- una quota "tipologica" destinata solo ad alcune categorie di farmacie individuate sulla base di tipologia (rurale, urbana etc..) e fatturato.
   Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.

Con riferimento al comma 12, la RT precisa che la disposizione si rende necessaria per consentire l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento alle attività svolte sia dai diversi operatori sanitari coinvolti in tale Piano, sia dalle farmacie territoriali. Poiché si tratta di soggetti già interconnessi con il sistema Tessera Sanitaria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Eventuali adeguamenti dei sistemi informativi potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Con Nota tecnica del 14.4.2021 la RGS ha fornito i seguenti chiarimenti. In relazione al comma 2, lettere a), b), f) e g) riguardanti la diversa modalità di utilizzo dei medici specializzandi, la RGS ha precisato che non risulta allo stato attuale che gli specializzandi siano stati impegnati nella campagna vaccinale nei termini previsti dalle disposizioni ora soppresse. Pertanto le citate risorse, che ora la lettera f) finalizza diversamente, pari a 10 milioni di euro stanziate dal comma 466 della legge n. 178/2020 sono al momento disponibili.

Il Ministero della Salute nella medesima Nota tecnica precisa inoltre che la procedura di reclutamento è gestita dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Ministero afferma di non disporre di dati certi a conferma che alcun utilizzo sia stato ancora fatto delle risorse pari a 10 milioni di euro previste dal comma 466 della legge n.178 del 2020, sebbene può presumersi che il breve lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del comma 459 con la legge di bilancio 2021 e la sua modifica operata dal decreto-legge in esame, con conseguente soppressione del citato comma 466, non abbia consentito l'avvio delle nuova procedura di somministrazione dei vaccini da parte dei medici specializzandi nonché l'utilizzo dei 10 milioni di euro stanziati.

Relativamente ai <u>commi 4, 5 e 6 (remunerazione aggiuntiva delle farmacie)</u>, la RGS si conferma la disponibilità delle risorse sulle quote del FSN vincolate (progetti di carattere prioritario del settore sanitario), sulle quali sono posti gli oneri derivanti dalle norme in esame. In particolare, precisa la Nota rispetto al complessivo importo, pari a circa 1.500 milioni di euro annui, destinato ai suddetti obiettivi, risultano allo stato vincolati sulla base di norme di legge

circa 495 milioni di euro annui. Inoltre ulteriori 340 milioni di euro sono destinati a linee progettuali attualmente in corso di carattere pluriennale. Pertanto le risorse "libere", pari a circa 665 milioni di euro annui risulterebbero sufficienti per la copertura della disposizione in oggetto.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, in relazione all'incremento del Fondo di cui al <u>comma 1</u>, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, relativamente alle platee interessate all'utilizzo del remdesivir e degli anticorpi monoclonali. Anche se l'onere è commisurato all'incremento della dotazione del fondo, andrebbero acquisiti elementi in merito alla possibilità di contenere i livelli di utilizzo delle terapie in questione nell'ambito delle risorse aggiuntive previste (ad esempio nelle ipotesi di risultati migliori del previsto o di un maggior numero di malati per cui le suddette terapie risultano indicate).

Per quanto riguarda lo stanziamento per l'acquisto di vaccini, si osserva che la RT non fornisce dati sui prezzi medi di acquisto e le quantità necessarie ancora da acquistare rispetto allo stanziamento già specificamente previsto in legge di bilancio per vaccini e farmaci anti Covid-19 (400 milioni previsti dal comma 447).

In relazione al <u>comma 2, lettere a), b), f) e g) riguardanti la diversa modalità di utilizzo dei medici specializzandi,</u> non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla disponibilità delle risorse poste a copertura.

In merito al <u>comma 2 lettera h)</u> (valorizzazione del ruolo dei farmacisti <u>nella somministrazione dei vaccini</u>) si prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziate per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e funzioni assistenziali da parte delle farmacie e di quelle appena indicate (rectius: una quota di tali risorse), finalizzate alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Andrebbero peraltro chiarite le procedure con le quali si prevede di garantire l'osservanza del limite di spesa, previsto dal comma 2-bis.

Non si hanno osservazioni da formulare in ordine ai <u>commi 4-6</u> (<u>remunerazione aggiuntiva delle farmacie</u>) alla luce dei chiarimenti forniti con la Nota tecnica del 14.4.2021.

Commi 12-13. In merito all'utilizzo del sistema della Tessera sanitaria per la trasmissione dei dati a livello centrale per garantire un'adeguata ed ordinata programmazione dell'attività vaccinale, previsto dal comma 2, lettera h) e dal comma 12, lettera c), si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, che informa che i soggetti coinvolti sono già interconnessi, che il sistema Tessera sanitaria è già implementato e che si tratta di procedere soltanto ad adeguamenti delle procedure già in uso (ad esempio, per la ricetta elettronica), i cui costi verranno coperti con le risorse disponibili per

la realizzazione del Sistema TS, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 (cap. 7585).

### Articolo 20-bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2021)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, differiscono al 2022 l'applicazione dell'articolo 1, comma 492, della legge n. 178/2020, che prevede che la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale.

### Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la disposizione in esame non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di un differimento nella applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerando che alla norma differita non erano ascritti effetti finanziari.

# Articolo 20-ter (Misure in materia di vaccinazione anti Sars Cov-2)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, prevedono in relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.

Inoltre, si prevede che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars Cov-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del servizio sanitario nazionale, le infermiere volontarie della Croce rossa italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parentale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il Sars-Cov 2.

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera la norma.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che il comma 1 non ha alcun impatto di natura finanziaria, in quanto ricognitivo della platea riferita ai malati in esame.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 2, pur essendo le medesime destinate ad un ampliamento della platea dei soggetti vaccinatori, non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività di volontariato. Al riguardo, si segnala infatti che ai sensi dell'articolo 1731 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni, "Codice dell'ordinamento militare", il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, è gratuito.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare.

# Articolo 21 (Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 34/2020 ha previsto la possibilità per le regioni e le province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2.

La RT quantificava le risorse necessarie per far fronte al rafforzamento dell'assistenza territoriale pari a circa 32.497.693 euro a valere sul finanziamento del SSN per l'anno 2020.

<u>La norma</u> proroga di 4 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevedono l'utilizzo temporaneo di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19 per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

La norma, a tal fine, autorizza, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro, incrementando, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Il riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è il seguente:

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
VALLE D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
EMILIA ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	100,00%	51.600.000

Agli oneri, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato inserito il comma 2-bis che prevede per il medesimo periodo che le citate strutture alberghiere possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori speso	e correnti											
Proroga Covid hotel	51,6			51,6			51,6			51,6		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei "Covid hotel", di cui alla tabella riportata di seguito.

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - COVID HOTEL - STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI/PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
UGURIA	€2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€0
VENETO	€217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
	10.573.739

In risposta alle osservazioni del Servizio bilancio del Senato che chiede chiarimenti sul procedimento di stima dei costi, la RGS con Nota del 13/04/2021 evidenzia che la valutazione si basa su una stima regionale del costo medio mensile da sostenere, nell'ipotesi che sia necessario accogliere nelle strutture alberghiere taluni assistiti per ulteriori quattro mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Secondo la Nota tenuto conto della presumibile riduzione dei contagi anche in relazione all'incremento delle vaccinazioni, la stima appare prudenziale.

Il Ministero della salute fornisce una tabella con i dati relativi all'occupazione dei Covid-hotel aggiornata al 31 marzo u.s.:

Strutture COVID hotel per isolamento art. 1 comma 2 D.L. 34/2020										
	Aggiornamento al 31 marzo 2021									
REGIONI	N. STRUTTURE	POSTI TOTALI	POSTI OCCUPATI							
Abruzzo	10	299	10							
Basilicata	2	55	32							
Calabria	8	371	1							
Campania	5	194	34							
Emilia-Romagna	14	577	239							
Friuli VG	9	262	24							
Lazio	16	295	135							
Liguria	14	508	205							
Lombardia	13	579	89							
Marche	3	149	24							
Molise										
Piemonte	13	217	52							
Puglia	2	46	8							
Sardegna	2	81	20							
Sicilia	12	510	65							
Toscana	40	1.324	542							
Umbria	2	36	20							
Valle d'Aosta	2	26	0							
Veneto	23	1.268	4							
Prov. Aut. Bolzano										
Prov. Aut. Trento	2	80	14							
TOTALE	192	6.877	1.518							

Con riferimento al <u>comma 2-bis</u> la RT afferma che la disposizione, prevedendo un ampliamento delle funzioni già attribuite alle strutture alberghiere di cui al decreto-legge n. 34/2020, dal punto di vista finanziario resta in linea con quanto già previsto per l'impiego dei suddetti impianti alberghieri per far fronte alla gestione dell'isolamento dei contagiati. Pertanto, la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT stima le risorse necessarie alla gestione dei "Covid hotel" sulla base della ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, ma non esplicita gli ulteriori elementi in base ai quali tale quantificazione è stata effettuata (numero dei dimessi guariti stabili ma ancora positivi, numero dei soggetti in isolamento domiciliare, percentuale di contagiati che necessita di essere accolta in strutture alberghiere, tariffa media giornaliera di albergo).

Ai fini di una verifica della stima andrebbero quindi forniti gli ulteriori elementi utilizzati per il calcolo dell'onere in esame, indicando altresì, ai fini della stima, la previsione di evoluzione dell'epidemia per i prossimi quattro mesi e del connesso fabbisogno stimato.

# Articolo 21-bis (Contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, riconoscono all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid e provvede agli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù	5,0				5,0				5,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	5,0				5,0				5,0			

La relazione tecnica riproduce il contenuto delle norme.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa.

#### Articolo 22

# (Proroga ferma di medici e infermieri militari e di incarichi di funzionari tecnici del Ministero della difesa)

### Le norme, prorogano:

• fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'art. 7, comma 1, del DL n. 18/2020 e all'art. art. 19, comma 1, del DL n. 34/2020, arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid-19 (comma 1). Ai relativi oneri, pari a euro 11.978.000 euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'art. 42 (comma 2).

Si rammenta che <u>l'art. 7, comma 1, del DL n. 18/2020</u> ha autorizzato l'arruolamento temporaneo nell'Esercito per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica) di <u>120 ufficiali medici</u> e <u>200 sottufficiali infermieri</u>.

<u>L'art. 19, comma 1, del DL n. 34/2020</u> ha autorizzato, inoltre, l'arruolamento temporaneo per un anno (dal 15 giugno 2020 al 15 giugno 2021 come indicato dalla relativa relazione tecnica) nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nell'Arma dei carabinieri di <u>70 ufficiali medici</u> (30 nella Marina militare, 30 nell'Aeronautica militare e 10 nell'Arma dei carabinieri) e di <u>100 sottufficiali infermieri</u> (50 nella Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare).

Il numero complessivo di unità interessate dalla proroga in esame dovrebbe pertanto essere pari a 190 ufficiali e 300 sottoufficiali;

• di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 8 del DL n. 18/2020 alle quindici unità (massime) di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area III-F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (comma 3). Ai relativi oneri, pari a euro 231.000 per il 2021 e euro 346.470 per il 2022, si provvede per il 2021 ai sensi dell'art. 42 e per il 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della Difesa (comma 4).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	(	mil	lioni	di	euro,	)
--	---	-----	-------	----	-------	---

	1			1			ı			(m	ilioni di e	euro)	
	SNF			s	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese	correnti												
Prolungamento													
ferma													
temporanea	12.0			12.0			12.0			10.0			
medici e	12,0			12,0			12,0			12,0			
infermieri militari													
(comma 1)													
	a tuibut	o <b>ri</b> o lo o r	. 4 milb 4 ii										
Maggiori entrat Prolungamento	e minut	ai ie/coi	ւսւտան	ve									
ferma													
temporanea													
medici e													
infermieri							5,8			5,8			
militari – effetti													
riflessi													
(comma 1)													
Maggiori spese	correnti	i											
Proroga													
conferimento di													
incarichi a													
tempo	0,2	0,3		0,2	0,3		0,2	0,3		0,2	0,3		
determinato a	- ,	- ,-		- ,	- ,-		- ,	- ,-		- ,	- ,-		
funzionari tecnici													
(comma 3)													
Maggiori entrat	o tribut	orio/oor	stuibuti										
Proroga		ai ic/col	ia ibuti	v C									
conferimento di													
incarichi a													
tempo													
determinato a							0,1	0,2		0,1	0,2		
funzionari													
tecnici – effetti													
riflessi													
(comma 3)													
Minori spese co	rrenti	,		,			,			,			
Riduzione													
tabella A Min.		0,3			0,3			0,3			0,3		
Difesa		- ,-			- ,-			- ,-			- ,-		
(comma 3)													

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riporta nelle seguenti Tabelle il quadro degli oneri derivanti dal prolungamento della ferma del personale medico e infermiere interessato dalla proroga di cui ai commi 1 e 2. Per il 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a euro 11.978.000. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

(euro)

FORZA A	ARMATA		EI	FINE	FINE	Mesi		CMU	ONERE
Immissioni	DATA media	Tenente	Maresciallo	TTTT	RAFFERMA	raff. 2021	CMU Ten	Mar	2021
	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43	45.318,11	251.521,17
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43	45.318,11	206.197,40
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43	45.318,11	252.730,94
Effettuate	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43	45.318,11	4.051.188,44
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43	45.318,11	4.341.747,18
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43	45.318,11	183.579,18
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43	45.318,11	150.365,92
Totale co	mplessivo	104	186			•		-	9.437.330,22

(euro)

FORZA A	ARMATA		MM	FINE	FINE	Mesi	CMU	CMU	ONERE
Immissioni	DATA media	STV.	Capo III cl.		RAFFERMA	raff. 2021	Ten	Mar	2021
	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09	45.441,26	344.381,50
Effettuate	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09	45.441,26	184.083,41
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09	45.441,26	574.541,41
Totale complessivo 30 50									1.103.006,32

(euro)

FORZA ARMATA		AM		FINE	FINE	Mesi	CMU	CMU	ONERE
Immissioni	DATA media	Tenente	M.llo III cl.		RAFFERMA	raff. 2021	Ten	Mar	2021
	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35	44.925,90	1.179.882,76
Effettuate	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35	44.925,90	89.538,53
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35	44.925,90	167.950,00
Totale complessivo 23 50									1.437.371,28

(euro)

UNITA' COMPLESS	SIVE INTERESSATE	ONERE COMPLESSIVO 2021
157 Medici militari	286 infermieri militari	11.977.707,83

Con particolar riguardo alla proiezione temporale della disposizione, si rammenta che le relazioni tecniche relative all'art. 7, comma 1, del DL n. 18/2020 e all'art. 19, comma 1, del DL n. 34/2020 fanno decorrere i rispettivi arruolamenti dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021 (120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri) e dal 15 giugno 2020 al 15 giugno 2021 (70 ufficiali medici e 100 sottufficiali infermieri).

La relazione tecnica evidenzia il quadro degli oneri relativi alla proroga degli incarichi individuali di cui ai <u>commi 3 e 4</u>, nelle seguenti <u>Tabelle</u>, precisando che i 15 incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020. Gli oneri sono quantificati in

funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

			(euro)		
			2021		
N. unita	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	29.406.66	115.489,98
9	01/09/2021	31/12/2021	4	38.496,66	115.489,98
	ONE	RI TOTALI PER I	'E.F. 2021		230.979,96

			(euro)		
			2022		
N. unita	Durata de	lla proroga	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/01/2022	30/06/2022	6	29.406.66	115.489,98
9	01/01/2022	31/08/2022	8	38.496,66	230.979,96
	ONE		346.469,94		

Nel <u>corso del esame al Senato</u>, con riguardo al personale di cui ai <u>commi 1 e 2</u>, è stato precisato<sup>41</sup> che non sono necessarie ulteriori risorse per far fronte alla relativa dotazione individuale e di casermaggio.

In merito al personale di cui ai <u>commi 3 e 4</u> è stato, altresì, precisato che il suddetto costo medio unitario del personale A III- F1 (pari a euro 38.496,66) è così suddiviso: trattamento fondamentale (comprensivo di stipendio, tredicesima e indennità di amministrazione) pari a euro 37.254,87 lordo amministrazione e trattamento accessorio, pari ad euro 1.241,79 lordo amministrazione, per un totale medio annuo di euro 38.496,66 (37.254,87 + 1.241,79).

Infine, è stata confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) proroga al 31 dicembre 2021 l'arruolamento in servizio temporaneo di personale medico militare - previsto per la durata di un anno da precedenti disposizioni (art. 7, comma 1, del DL n. 18/2020 e art. 19, comma 1, del DL n. 34/2020) - autorizzando a tal fine la spesa di euro 11.978.000 euro per il 2021 (comma 2). A tale riguardo, andrebbe preliminarmente confermato che i relativi oneri, come sembra dedursi dal tenore letterale delle disposizioni, debbano intendersi come limiti massimi di spesa. Su tale presupposto non si formulano osservazioni anche alla luce dei dati degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

documentazione acquisita nel corso dell'esame al Senato, che appaiono compatibili con quelli riferiti dalle relazioni tecniche relative alle disposizioni oggetto di proroga.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che il numero complessivo di unità interessate dalla proroga in esame è pari a 157 Medici/ufficiali e 286 Infermieri/sottufficiali. Si rileva che tale organico è ricompreso nei limiti dei contingenti complessivamente autorizzati delle disposizioni oggetto di proroga (190 Medici/ufficiali e 300 Infermieri/sottufficiali). Si rileva, altresì, che la proiezione temporale delle rafferme evidenziate dalla relazione tecnica sono compatibili con quelle ipotizzate dalle relazioni tecniche relative alle norme oggetto di proroga.

Non si formulano osservazioni, inoltre, con riguardo al comma 3, essendo complessivamente verificabili i parametri forniti dalla documentazione tecnica ai fini della determinazione degli oneri (euro 231.000 per il 2021 e euro 346.470 per il 2022) relativi alla proroga di un anno di 15 incarichi individuali di Area III-F1 presso il dicastero della Difesa.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si segnala che l'articolo 22, comma 4, provvede agli oneri derivanti dalla proroga degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 22<sup>42</sup>, pari a 231.000 euro per il 2021 e a 346.470 euro per il 2022, mediante le seguenti modalità:

- a) quanto a 231.000 euro per il 2021, ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 346.470 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio triennale 2021-2023.

In merito alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto sarà successivamente illustrato in relazione all'articolo 42.

Quanto, invece, alla seconda modalità di copertura, considerato che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente si riferisca alle proiezioni dello stanziamento stesso.

Tali oneri riguardano la proroga di dodici mesi degli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020 a quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica

### Articolo 22-bis

# (Sospensione termini relativi ad adempimenti liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio)

<u>Le norme</u>, introdotte durante l'esame in prima lettura al Senato, stabiliscono che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità determinata da motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce inadempimento (co. 1).

Sono disciplinate le modalità e i termini riferiti alle cause e al periodo di sospensione (co. 2 e 3).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione (co. 4).

In merito al profilo finanziario si dispone che agli oneri per il 2021, pari a 9,1 milioni, si provvede a valere sul FEI (co. 6, lett. *a*)) e che il corrispondente recupero del gettito nel 2022, pari a 9,1 milioni di euro, venga destinato al FISPE (co. 6, lett. *b*) e co. 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare					Fabbi	sogno		Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate t	ributar	ie										
IRPEF	1,4				1,4				1,4			
IRES	1,5				1,5				1,5			
IRAP					0,8				0,8			
Ritenute IRPEF	0,7				0,7				0,7			
Add.le regionale					0,04				0,04			
Add. comunale					0,02				0,02			
IVA	2,24				2,24				2,24			
Maggiori spese o	orrenti	i										
IRAP	0,8											
Add.le regionale	0,04											
Add. comunale	0,02											
Contr.previdenz.	2,40											
Incremento FISPE		9,1				9,1				9,1		
Minori entrate c	ontribu	ıtive										

Contr.previdenz.				2,4			2,4		
Maggiori entrate	tribut	arie	"	•		II			
IRPEF		1,4			1,4			1,4	
IRES		1,5			1,5			1,5	
IRAP					0,8			0,8	
Ritenute IRPEF		0,7			0,7			0,7	
Add.le regionale					0,04			0,04	
Add.comunale					0,02			0,02	
IVA		2,24			2,24			2,24	
Minori spese cor	renti								
IRAP		0,8							
Add.le regionale		0,04							
Add.comunale		0,02							
Contr.previdenz.		2,40							
Riduzione FEI	9,1			9,1			9,1		
Maggiori entrate	contri	butive							
Contr.previdenz.		_			2,4			2,4	

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati considerati i dati risultanti dalla banca dati della riscossione 2019 e 2020 e dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d'imposta 2019), ed illustra la procedura adottata.

La RT ritiene che la norma possa interessare sia i professionisti che prestano assistenza fiscale, sia i contribuenti da loro assisiti. Pertanto, per identificare la platea la RT analizza i dati presenti nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali selezionando i soggetti appartenenti ai seguenti codici ATECO:

- 692011 Servizi forniti da dottori commercialisti
- 692012 Servizi fomiti da ragionieri e periti commerciali
- 692013 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
- 692030 Attività dei consulenti del lavoro.

Al fine di calcolare l'ammontare dei differimenti che producono uno spostamento degli effetti di cassa all'anno successivo, la RT considera i versamenti del secondo acconto IRES, IRPEF e IRAP 2020 (in scadenza nel mese di novembre 2020), delle ritenute e delle addizionali dei lavoratori dipendenti e autonomi e dell'IVA in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020. Sono inoltre stati stimati gli importi riferiti ai contributi previdenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

La RT afferma di non aver considerato, ai fini della stima, i soggetti che si configurano come medie o grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di soggetti operano prevalentemente con strutture proprie e non si avvalgono dei servizi di professionisti esterni.

In base alla descritta procedura, la RT fornisce le seguenti informazioni:

- versamenti secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP: 4.332 milioni (di cui 1.648 mln per IRPEF, 1.744 mln per IRES e 940 mln per IRAP);
- ritenute IRPEF e addizionali: 944 milioni (di cui 864 mln per ritenute IRPEF, 52 e 28 milioni per, rispettivamente, addizionale regionale e comunale IRPEF);
- versamenti IVA: 2.600 milioni.

Complessivamente, la stima dei versamenti si attesta in 7.876 milioni (tributi) cui si aggiungono 2.829 mln per contributi previdenziali.

La RT, inoltre, ipotizza un potenziale tasso di incidenza di malattia da SARS-Cov2 dello 0,50% su base annua.

La RT segnala che dalle statistiche INAIL relative all'anno 2019, la percentuale di incidenza annuale di infortuni e malattie per i soggetti operanti nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) si attesta intorno all'1,6%.

Inoltre, dal Report di rilevazione INAIL per denunce di malattia da Covid<sup>43</sup> si desume che rispetto alla suddetta percentuale dell'1,6%, la percentuale di incidenza annuale di eventi di malattia per infezione da SARS-CoV-2 associabili ai professionisti che prestano assistenza fiscale è pari a circa lo 0,3% della platea totale.

La RT applica la percentuale dello 0,5 per cento ai valori di gettito annuo sopra indicati che, rapportati ai due mesi in esame<sup>44</sup>, determinano gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella (negativi nel 2021 e positivi nel 2022).

(milioni di euro)

	(miii	oni ai euro,
	2021	2022
Secondo acconto IRPEF	-1,4	1,4
Secondo acconto IRES	-1,5	1,5
Secondo acconto IRAP	-0,8	0,8
Ritenute IRPEF	-0,7	0,7
Ritenute add.le regionale	-0,04	0,04
Ritenute add.le comunale	-0,02	0,02
IVA	-2,24	2,24
Totale entrate tributarie	-6,7	6,7
Contributi previdenziali	-2,4	2,4
Totale entrate tributarie e contributive	-9,1	9,1

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la relazione tecnica utilizza, ai fini della stima, i dati dei versamenti di tributi e contributi riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2020.

<sup>43</sup> I dati sulle denunce da COVID- 19 - Monitoraggio al 31 dicembre 2020, sito web INAIL.

Pur non essendo esplicitato dalla RT, l'ammontare IVA indicato è lievemente superiore a quello calcolato in proporzione in quanto, presumibilmente, considera anche gli acconti versati a dicembre.

Tanto premesso, si segnalano i seguenti profili, rispetto ai quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

- per le imposte IRPEF/IRES/IRAP il versamento di novembre 2020 è riferito al secondo acconto per l'anno 2020, il quale può essere determinato sia in base al metodo storico che al metodo previsionale. Considerando la particolare situazione per le imprese nel 2020, è presumibile che gli acconti versati a novembre siano stati prevalentemente calcolati in base al metodo previsionale e, pertanto, potrebbero risultare di ammontare inferiore a quello ordinariamente versato, anche in modo considerevole;
- per il complesso delle imposte e dei contributi, ivi compresi quelli trattenuti dai sostituti d'imposta (ritenute), andrebbero considerati anche i minori versamenti riferiti alle disposizioni che hanno introdotto sospensioni dei termini di versamenti e quelli riferiti alle misure introdotte per la tutela dei lavoratori dipendenti. Tali interventi, infatti, comportano una riduzione, rispetto al normale andamento delle variabili, dei tributi e contributi versati.

Si osserva altresì che la relazione tecnica non considera ulteriori imposte quali, a titolo esemplificativo, l'imposta municipale sugli immobili (IMU), il cui termine di versamento del saldo è fissato nel mese di dicembre, e le accise.

Infine, per quanto concerne la platea dei soggetti considerata, la relazione tecnica non considera "i soggetti che si configurano come medie o grandi imprese in considerazione del fatto che tali tipologie di soggetti operano prevalentemente con strutture proprie e non si avvalgono dei servizi di professionisti esterni". In proposito, tenuto conto che per le medie e grandi aziende l'ammontare delle imposte e dei contributi potrebbe assumere un valore rilevante, andrebbe valutata la prudenzialità della predetta ipotesi, considerato che alcune delle imprese in questione potrebbero rivolgersi a professionisti abilitati per alcuni adempimenti (quali ad esempio la presentazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e dell'IRAP).

Anche in relazione a tali profili appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell'articolo 22-bis provvede agli oneri derivanti dalla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio e all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge n. 282 del 2004<sup>45</sup>, pari a 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante le seguenti modalità:

- a) quanto a 9,1 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame;
- b) quanto a 9,1 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 22-bis.

In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare posto che, come dianzi osservato in riferimento agli articoli 1-ter, comma 5, e 6-quinquies, comma 2, e 6-septies, comma 4, il predetto Fondo, anche alla luce del rifinanziamento disposto - per un importo di 550 milioni di euro per l'anno 2021 - dall'articolo 41 del presente decreto, risulta capiente rispetto alla copertura non solo della disposizione in esame, ma anche delle ulteriori misure di carattere oneroso introdotte nel corso dell'esame presso il Senato che, analogamente, prevedono la riduzione del medesimo Fondo.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, non si hanno invece osservazioni da formulare, fermo restando quanto già evidenziato in merito ai profili di quantificazione.

#### Articolo 23

### (Incremento della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali)

<u>Le norme</u> incrementano per il 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali<sup>46</sup> di **1.000 milioni di euro, attribuendo 900 milioni ai comuni e 100 milioni alle città metropolitane e alle province** (comma 1).

Le norme incrementano, altresì, di 260 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome<sup>47</sup>, attribuendo tali risorse alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Alla copertura dei predetti oneri, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 3).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> In particolare, tali oneri ammontano a 9,1 milioni di euro per il 2021, per quanto riguarda la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, e a 9,1 milioni di euro per il 2022 per quanto concerne l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni che autorizzano **la spesa di 1,2 milioni di euro**, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549 che tratta del Fondo rotativo per la progettualità<sup>48</sup>. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili<sup>49</sup> (commi 3-bis e 3-ter).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al testo originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF		SN	F di ca	ssa	Fabbisogno			Indebi	tament	netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti	i										
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali – comuni (comma 1)	900			900			900			900		
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali – città metropolitane e province (comma 1)	100			100			100			100		
Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle Province (comma 2)	260			260			260			260		

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito alle norme approvate dal Senato ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Si tratta del Fondo che anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(milioni di euro)

	Saldo	netto o	da fina	nziare		Fabbi	sogno		Ind	ebitam	ento n	etto
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese						•	•			•		•
correnti												
Concessione di												
finanziamento a												
sostegno di	1,2				1,2				1,2			
investimenti pubblici												
(comma 3-bis)												
Minori spese correnti						•	•			•		•
Riduzione del Fondo												
esigenze indifferibili	1,2				1,2				1,2			
(comma 3-ter)												

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle disposizioni dei commi da 1 a 3.

Con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter, introdotti al Senato, la relazione tecnica specifica che la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 serve a fare fronte, per l'anno in corso, agli oneri per interessi derivanti da impegni già assunti o in corso di assunzione a valere sul Fondo (anticipazioni già concesse e/o erogate o in corso di concessione). La RT segnala anche che un incremento delle risorse disponibili per la corresponsione degli interessi da parte dello Stato consente di attivare una leva significativa; si stima che un incremento della dotazione del Fondo di 1 milione di euro consente a CDP, ai tassi di interesse attuali, di finanziare progetti, a valere sul Fondo, per un ammontare complessivo di circa 30 milioni di euro aggiuntivi.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, con riferimento alle norme recate dai commi da 1 a 3, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano ad incrementare la dotazione di Fondi con risorse destinate agli enti territoriali.

Con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter, che autorizzano la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n, 549 che tratta del Fondo rotativo per la progettualità, non si hanno, parimenti, osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato quale limite di spesa.

#### Articolo 23-bis

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

<u>Le norme</u>, introdotte nel corso dell'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di **2 milioni di euro per l'anno 2021**, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative

agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali (comma 1).

La norma è stata introdotta "in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica". I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo, con decreto del Ministro dell'interno (comma 2).

Agli oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione<sup>50</sup> (comma 3).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito alle norme approvate dal Senato ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo	netto o	da fina	nziare		Fabbi	sogno		Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contributi ai comuni che individuano sedi alternative di seggio elettorale (comma 1)	2				2				2			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 3)	2				2				2			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u> non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prevedere l'istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, con una dotazione, di 2 milioni di euro per l'anno 2021, configurata quale limite massimo di spesa.

### Articolo 23-ter (Fondo per il sostegno delle città d'arte e dei borghi)

<u>Le norme</u>, introdotte nel corso dell'esame al Senato istituiscono presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2021** finalizzato a sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 (comma 1).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri sopra indicati si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione<sup>51</sup> (comma 4).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito alle norme approvate dal Senato ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo	netto o	da fina	nziare		Fabbi	sogno		Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo per il sostegno delle città d'arte e dei borghi (comma 1)	10				10				10			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 4)	10				10				10			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u> non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prevedere l'istituzione di un Fondo per finanziare di progetti che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico delle piccole e medie città d'arte e dei borghi con una dotazione, di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite massimo di spesa.

# Articolo 24 (Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020)

<u>La norma</u> istituisce, per l'anno 2021, presso il MEF un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Con decreto ministeriale di provvederà al riparto delle risorse in esame in favore delle Regioni e delle Province autonome, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

Si dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo in argomento concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebit	amento	netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori speso	e correnti	l										
Fondo spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020	1.000			1.000			1.000					

<u>La relazione tecnica</u> afferma che le regioni e province autonome, al fine di far fronte all'emergenza, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della Protezione civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A. Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B. Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C. DPI

La RT chiarisce dunque che l'importo di 1.000 milioni di euro è stato quantificato sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Infine, la RT afferma che la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, in quanto trattasi di spese sostenute dalle regioni nell'anno 2020.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si prende atto che l'onere è limitato alla dotazione del fondo previsto dalla norma.

La RT riferisce in proposito che la quantificazione dell'onere in esame è stata effettuata considerando gli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, sulla base della rendicontazione delle regioni.

Si prende atto quindi di quanto affermato dalla relazione tecnica, che non esplicita peraltro i predetti elementi informativi.

Con riferimento alla contabilizzazione degli effetti di fabbisogno, andrebbe chiarito se le risorse anticipate dalle regioni siano state solamente impegnate o anche effettivamente pagate. In tale ultimo caso, gli effetti sul saldo di fabbisogno dovrebbero essersi già prodotti nel 2020.

#### Articolo 24-bis

### (Prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenzaurgenza)

<u>La norma</u> dispone che le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera la norma introdotta nel corso dell'esame al Senato.

<u>La relazione tecnica</u>, <u>relativa al maxiemendamento approvato al Senato</u>, ribadisce il contenuto e le finalità della norma e precisa che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni sembrano avere una portata prevalentemente procedurale; andrebbe peraltro escluso che, per effetto delle stesse, possano venir meno somme oggetto di contabilizzazione da parte degli enti eventualmente interessati al loro recupero.

#### Articolo 25

(Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi)

<u>Le norme</u> istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021**, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla

mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco $^{52}$  e del contributo di soggiorno<sup>53</sup>, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

La ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SN	F di ca	ssa	Fabbisogno			Indebi	tament	netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti	i										
Fondo ristoro imposta di soggiorno (comma 1)	250			250			250			250		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma istituisce un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale (e non integrale) dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno: ne consegue che l'onere si configura come limite massimo di spesa.

### Articolo 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza)

La norma, modificata durante l'esame al Senato, istituisce per l'anno 2021 presso il MEF un Fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni<sup>54</sup> per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai

della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9.

Di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. <sup>54</sup> Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato con D.P.C.M., sulla base

sensi della legge n. 218/2003<sup>55</sup> e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Con una modifica intervenuta al Senato, inoltre, si è previsto che una quota del fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese di trasporto esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge n. 218/2003.

Ai relativi oneri si provvede quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (comma 1).

Infine, sono state aggiunte due ulteriori disposizioni.

Viene portato a 4 milioni di euro (dagli originari 2 milioni) il limite di spesa per il rifinanziamento della legge n. 188/1990 da destinare ai progetti per il sostegno e la valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale, come previsto dall'articolo 52-ter, del D.L. n. 34/2020 per mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori interessati (comma 1-bis), provvedendo alla copertura dell'onere di 2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 1-ter).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			tament	o netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	correnti	i					•		•	•		•
Fondo da ripartire tra regioni e prov. aut. a sostegno categorie colpite da emergenza COVID-19 (comma 1)				200,0			200,0			200,0		

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u>, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>55</sup> Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

(milioni di euro)

											(milioni	di euro
		\$	SNF			Fab	bisogn	0			oitamei tto	nto
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese cori	renti	I			I				ı			
Incremento Fondo da ripartire tra regioni e prov. aut. a sostegno categorie colpite da emergenza COVID- 19 ed estensione alle imprese esercenti trasporto turistico di persone ex 1. n. 218/2003 (comma 1)	20,0				20,0				20,0			
Rifinanziamento legge n. 188/1990, per l'elaborazione e la realizzazione progetti sostegno e valorizzazione attività ceramica tradizionale (comma 1-bis)	2,0				2,0				2,0			
Minori spese correi	nti	1		1	1							
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 1)	20,0				20,0				20,0			
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 1-ter)	2,0				2,0				2,0			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che la norma, modificata dal Senato, istituisce presso il MEF un Fondo da ripartire, di 220 milioni per il 2021, per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19. In proposito, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti disposti.

# Articolo 26-bis (Proroga dei posteggi per il commercio su aree pubbliche)

<u>Le norme</u> prorogano la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza anche in deroga al

termine previsto nel titolo e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

#### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la norma estende, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il regime generale introdotto per le concessioni e autorizzazioni dalla normativa emergenziale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma al contrario garantisce gli introiti già contemplati dai titoli vigenti.

Nota RGS di accompagnamento della relazione maxiemendamento, nell'ambito delle osservazioni non ostative alla bollinatura, ha evidenziato quanto segue. La proposta estende alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il regime generale di proroga di cui all'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, secondo cui tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e titoli abilitativi comunque denominati conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso (anche in deroga al termine previsto nel titolo e ferma comunque restando l'eventuale maggior durata prevista). Al riguardo, la Nota manifesta perplessità nei confronti di una proroga come quella contenuta nella proposta in esame che è di fatto "sine die", non potendosi prevedere allo stato il termine della situazione emergenziale, richiamando i sovraordinati principi di concorrenza e trasparenza (letti anche alla luce dei più recenti orientamenti del giudice nazionale ed europeo), secondo cui le concessioni vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale, al fine di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale e di garantire l'ottimale utilizzo dei beni pubblici ed il rispetto dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 14 luglio 2016.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma proroga la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche fino a novanta giorni dopo la cessazione dell'emergenza. La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Nota di trasmissione della RGS evidenzia l'incertezza del termine finale della proroga e richiama i principi europei in materia di concorrenzialità nell'assegnazione delle concessioni. In proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità con la disciplina UE

della proroga in esame, che comporta il prolungamento dell'affidamento della concessione in capo all'attuale titolare senza dunque procedere a una gara o altra procedura di evidenza pubblica per l'affidamento ai soggetti potenzialmente interessati. Non si formulano, invece, osservazioni, circa i mancati introiti che potrebbero derivare dalle nuove gare, considerato che in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto è stato chiarito che l'incremento dei canoni concessori che potrebbe derivare dall'assegnazione delle concessioni con procedura competitiva, in quanto riveste carattere eventuale, non viene scontato nei tendenziali: circa tale questione sarebbe comunque utile una conferma.

# Articolo 27 (Riparto di fondi tra le regioni a statuto ordinario)

<u>Le norme</u> riformulano il comma 2 dell'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale norma, nel testo previgente, assegnava alle regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19; il riparto del contributo doveva essere effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con l'osservanza di criteri espressamente definiti nel testo della norma.

La nuova formulazione recepisce, come precisato dalla relazione tecnica, una specifica richiesta delle Regioni per il **riparto del contributo** che rimane fissato nella cifra di 110 milioni di euro per il 2021, come già previsto dalla norma previgente.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> chiarisce che le disposizioni recepiscono una specifica richiesta delle Regioni per il riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater, comma 2, del decreto legge n. 137/2020.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a definire il riparto tra le regioni a statuto ordinario di fondi già stanziati a legislazione vigente.

#### Articolo 28

### (Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19)

Normativa previgente. Gli articoli da 54 a 62 del DL 34/2020 (decreto rilancio") hanno previsto che gli enti territoriali e le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto alle imprese a valere sulle proprie risorse, ai sensi delle norme contenute in varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". A dette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica evidenziava che le norme avrebbero introdotto un regime-quadro che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, avrebbe consentito a Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrassero fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettassero le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e rispettassero altresì eventuali limiti e condizioni previsti dagli articoli in esame. Gli enti avrebbero, così, potuto concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il regime-quadro in commento (o a condizioni diverse) solo procedendo autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione, come previsto dall'articolo 61 che reca disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto.

Si rammenta che <u>la Commissione europea ha approvato il "regime quadro"</u> (e le successive integrazioni) con le decisioni del 21 maggio 2020 e del 10 dicembre 2021.

<u>Le norme</u> adeguano il regime-quadro sopra descritto all'estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

#### Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> chiarisce che la disposizione allinea il regimequadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di commercio recato dagli artt. 54, 55, 56, 57, 60 e 60-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 alle disposizioni del *Temporary Framework*, aggiornato dalla Commissione europea da ultimo il 28 gennaio 2021.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere agli enti di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate dagli enti al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme adeguano il "regime-quadro" per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19 (già fissato dal DL n. 34/2020 sulla base del "Quadro temporaneo" sugli aiuti di Stato e approvato dalla Commissione europea) all'estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi della quinta modifica del Quadro temporaneo. Alle norme non sono ascritti effetti finanziari. In proposito non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica e tenuto conto che le disposizioni novellano una cornice normativa di carattere ordinamentale e procedurale, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attributiva di una mera facoltà di spesa agli enti interessati, da esercitare utilizzando le proprie risorse e nel rispetto delle vigenti norme sull'equilibrio di bilancio, cui l'intervento in esame non deroga.

### Articolo 29 (Trasporto pubblico locale)

<u>Le norme</u>, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, **incrementano di 800 milioni di euro per il 2021** il fondo<sup>56</sup> diretto a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita in ragione dell'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19.

Le risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri - subita dagli esercenti il servizio di trasporto in oggetto, in via prioritaria, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante, fino al termine delle misure limitative della capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico - rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019 (comma 1).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, le risorse sono assegnate alle Regioni, Province ed altri enti previa ripartizione in

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

base a determinati criteri già previsti da norme vigenti appositamente richiamate (comma 2).

All'onere indicato dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 3).

Sono altresì riformulate alcune norme che disciplinano l'utilizzo e la destinazione del fondo così rifinanziato, senza intervenire sul limite di spesa (commi 4 e 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF			F di cas	ssa	Fa	bbisog	no	Indebi	tamento	netto
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	corrent	i										
Sostegno alle imprese di trasporto (comma 1)	800			800			800			800		

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle disposizioni e sottolinea la natura ordinamentale delle disposizioni recate dai commi 4 e 5.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a rifinanziare un fondo per il sostegno del trasporto pubblico locale e i relativi oneri sono limitati allo stanziamento disposto.

#### Articolo 29-ter

### (Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 113, della L. 160/2019 ha stanziato per le imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

Il comma 115 prevede altresì che i contributi siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendo la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis*.

<u>Le norme</u> – introdotte dal Senato – modificano la disciplina di cui all'articolo 1, commi 113-115, della L. 160/2019, che ha stanziato, per le imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico, 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al rinnovo del parco veicolare. In particolare, la novella modifica il comma 115, sopprimendo l'esclusione della cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti e facendo salvo il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La <u>relazione tecnica</u> afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni in quanto le modifiche intervengono nel quadro delle risorse stanziate a legislazione vigente. Appare peraltro utile una conferma riguardo alla congruità delle risorse medesime rispetto alle finalità perseguite dalla norma originaria, atteso che la novella, rimuovendo l'esclusione della cumulabilità con altre agevolazioni, potrebbe ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

### Articolo 29-quater (Proroga concessione Autobrennero)

<u>Le norme</u> prorogano,<sup>57</sup> <u>dal 30 aprile al 31 luglio 2021</u>, il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

Si evidenzia che <u>resta invariata</u> la previsione (di cui all'art. 13, comma 4, del DL n. 148/2017) secondo cui "il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante [dell'Autobrennero...] è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022".

#### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la norma è volta a prorogare "dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021" il termine per la stipula degli atti

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus COVID-19.

convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena. Pertanto essa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la norma proroga ulteriormente, dal 30 aprile al 31 luglio 2021 il termine per la stipula della nuova concessione dell'A22 Brennero-Modena ("Autobrennero"). La relazione tecnica afferma la neutralità della norma limitandosi a dichiarare che la stessa ha carattere ordinamentale.

Si evidenzia peraltro che per un refuso la relazione tecnica afferma che la proroga avrebbe effetto "dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021".

Si rammenta che la nuova concessione è stata oggetto di numerose proroghe: limitandosi alle ultime, si ricorda che l'articolo 94, comma 1, del DL n. 104/2020 (che ha disposto la medesima proroga dal 30 settembre 2020 al 29 dicembre 2020) è stato ritenuto neutrale in quanto ha comportato il mero differimento infrannuale del versamento iniziale dovuto dal nuovo concessionario all'entrata dello Stato; il comma 722 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 ha ulteriormente differito il termine dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021: ciò ha prodotto oneri sul 2020 in considerazione del rinvio del versamento iniziale, già previsto e scontato per tale anno.

Si rammenta altresì che resta invariata la previsione secondo cui il versamento iniziale dovuto dal concessionario subentrante è effettuato <u>per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021</u> e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.

Si rammenta infine che, nell'esame della legge di bilancio per il 2020, la lettera di trasmissione della relazione tecnica evidenziò, fra l'altro, il rischio di un depauperamento del "Fondo ferroviario" dell'Autobrennero, legato alla proroga della previgente concessione.

In base a tale ricostruzione, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione circa la proroga in esame.

In primo luogo, posto che l'ulteriore rinvio del nuovo affidamento comporta la corrispondente proroga, sia pur temporanea, della concessione attualmente in essere, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la compatibilità della proroga in esame con la disciplina europea del mercato interno e degli affidamenti di contratti pubblici. Inoltre, andrebbero acquisite rassicurazioni in merito alla consistenza del "Fondo ferroviario" dell'Autobrennero, alla luce delle perplessità segnalate nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2020. Infine, rilevato che il termine per la prima quota del versamento dovuto dal concessionario subentrante è rimasto fermo al 30 giugno 2021 mentre la stipula della nuova concessione è stata prorogata, come visto, al termine, successivo, del 31 luglio 2021, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'ipotesi che alla data di scadenza del versamento

da parte del concessionario subentrante la nuova concessione non sia stata ancora stipulata.

### Articolo 30, commi 1 e 2 (Esoneri da canoni per occupazioni di suolo pubblico)

<u>Le norme</u> prevedono l'ulteriore proroga di talune agevolazioni economiche e amministrative, già disposte in favore di determinate imprese commerciali.

In particolare (comma 1, lettera a)):

1) in favore delle imprese di <u>pubblico esercizio</u><sup>58</sup> (quali bar, ristoranti ecc.): è prorogato dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 l'esonero del **canone patrimoniale** unico dovuto, per <u>l'utilizzazione del suolo pubblico</u>, ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

Limitatamente ai profili di rilievo per la norma in esame, si rammenta che il canone, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (commi da 816 a 836 dell'art. 1), sostituisce, dal 2021, varie previgenti entrate degli enti territoriali, fra le quali: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e il canone dovuto per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso sostituisce.

Si rammenta altresì che gli esoneri in esame sono stati disposti - per il periodo maggio-dicembre 2020 (pubblici esercizi) – dal DL "rilancio" (art. 181, comma 1, del DL n. 34/2020) e prorogati dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal DL "ristori" (art. 9-*ter* del DL n. 137/2020). Per il primo esonero, di sei mesi, sono state stimate minori entrate per 127,5 milioni (per il 2020). <sup>59</sup> Per la prima proroga, di tre mesi, sono state stimate minori entrate per 63,75 milioni (per il 2021), applicando i parametri già impiegati nella prima RT;

2) in favore degli esercenti il <u>commercio su aree pubbliche</u> titolari di concessioni o autorizzazioni di <u>utilizzazione temporanea del suolo pubblico</u>, è prorogato dal 1° aprile al 30 giugno 2021 l'esonero del "**canone per i mercati**" (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate).

Si rammenta che il canone, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (commi da 837 a 847 dell'art. 1), sostituisce, dal 2021, previgenti entrate degli enti territoriali dovute per i medesimi presupposti e si applica in deroga al canone

Di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287: si tratta di imprese quali: bar, ristoranti ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> La relazione tecnica, in merito al comma 1, segnala che il gettito su base annua di TOSAP e COSAP è di circa 850 milioni di euro e che la quota imputabile alle attività interessate dalla norma in esame è di circa il 30 per cento. Considerando che l'esenzione si applica per 6 mesi, la RT stima una perdita di gettito pari a 127,5 milioni per il 2020 (850\*30%\*6/12=127,5mln).

patrimoniale unico (su cui vedi sopra) in base alla superficie concessa o occupata e alle ore di utilizzo.

Si rammenta altresì che gli esoneri in esame sono stati disposti - per il periodo dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 - dal DL "rilancio" (art. 181, comma 1-bis, del DL n. 34/2020) e prorogati dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal DL "ristori" (art. 9-ter del DL n. 137/2020). Per il primo esonero, di sette mesi e mezzo, sono state stimate minori entrate per 12,5 milioni (per il 2020). Per la prima proroga, di tre mesi, sono state stimate minori entrate per 18,75 milioni (per il 2021).

Inoltre (<u>comma 1, lettera b</u>) si prorogano per il periodo aprile-dicembre 2021:

*a)* la previsione secondo cui le <u>domande di nuove concessioni per</u> <u>l'occupazione di suolo pubblico</u>, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e <u>senza applicazione dell'imposta di bollo</u>.<sup>60</sup>

Si rammenta che la previsione è stata disposta - per il periodo maggio-dicembre 2020 - dal DL "rilancio" (art. 181 del DL n. 34/2020) e prorogata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal DL "ristori" (art. 9-ter del DL n. 137/2020). Alla previsione non sono stati ascritti effetti finanziari, in quanto la RT la ha ritenuta configurabile quale rinuncia a maggior gettito, tenuto conto che le nuove domande sarebbero state motivate principalmente dalle sopravvenute esigenze di distanziamento interpersonale;

b) la previsione secondo cui - ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento - la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili, non è subordinata alle autorizzazioni del soprintendente e paesaggistiche<sup>61</sup> previste dal codice dei beni culturali.

Si rammenta che la previsione è stata disposta – fino al 31 dicembre 2020 – dal DL "rilancio" (art. 181 del DL n. 34/2020) e prorogata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal DL "ristori" (art. 9-*ter* del DL n. 137/2020). A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

Conseguentemente l'onere finanziario indicato nella formulazione previgente riferito ad un trimestre, pari a 82,5 milioni, viene quadruplicato e portato a 330 milioni (ciò corrisponde a un maggior onere di 247,5 milioni per il 2021) (comma 1, lettera c).

Ai relativi oneri, pari come detto 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per 82,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 che destinava 2 miliardi al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (comma 2).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Di cui al D.P.R. n. 642 del 1972.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

<u>Il prospetto riepilogativo</u> allegato al testo originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

											(millioni)	ai caro,
	SNF		SN	SNF di cassa			bbisog	no	Indebi	tament	o netto	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate t	ributar	ie				•			•			•
Esonero TOSAP aprile – giugno 2021 (comma 1)							82,5			82,5		
Maggiori spese o	correnti	i										
Esonero TOSAP aprile – giugno 2021 (comma 1)	82,5			82,5								

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito alle norme approvate dal Senato ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021		2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Minori entrate													
tributarie													
Esonero TOSAP luglio													
– dicembre 2021					165				165				
(comma 1)													
Maggiori spese													
correnti													
Esonero TOSAP luglio													
– dicembre 2021	165												
(comma 1)													
Minori spese in conto													
capitale													
Riduzione risorse per													
credito d'imposta per													
l'adeguamento degli	165				165				165				
ambienti di lavoro													
(comma 2)													

<u>La relazione tecnica</u> afferma che l'onere è analogo a quello stimato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 9-*ter* del decreto legge n. 137/2020 che quantificava minori entrate per 63,75 milioni per l'esonero dal versamento dovuto dalle imprese di pubblico esercizio e per 18,75 milioni per l'esonero di quanto dovuto dai commercianti ambulanti.

La relazione tecnica riferita al citato articolo 9-*ter* affermava che, trattandosi di una nuova entrata, non fosse possibile effettuare una valutazione delle minori entrate sulla base del gettito effettivo, tenuto conto anche che ciascun ente deve deliberare le relative tariffe nell'ambito della disciplina prevista della legge n. 160/2019. Pertanto, la stima degli effetti finanziari negativi era determinata sulla

base delle valutazioni effettuate per le esenzioni del 2020 relative a TOSAP e COSAP. In particolare, con riferimento all'esenzione TOSAP permanente la relazione tecnica indicava minori entrate per 63,75 milioni di euro mentre, per l'esenzione TOSAP temporanea, indicava minori entrate per 18,75 milioni di euro.

La relazione tecnica evidenzia che l'estensione degli esoneri previsti dalle norme in esame nel periodo luglio-dicembre 2021 - disposta nel corso dell'esame presso il Senato in aggiunta all'esonero previsto dal testo originario del provvedimento per il periodo aprile-giugno 2021 - comporta un onere di 165 milioni di euro. Tale onere è coperto con la riduzione per un importo pari a 165 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardante il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Tale riduzione, secondo la relazione tecnica, è prudenziale e coerente con i recenti dati di monitoraggio sulla fruizione del predetto credito d'imposta, e tiene anche conto che il relativo periodo di prenotazione è previsto fino al 30 giugno 2021.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che: la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), segue i medesimi criteri già applicati in occasione della proroga – di identico oggetto e di pari durata –disposta dal DL n. 137/2020; il comma 1, lettera b), proroga disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Con riferimento alla copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che destinava 2 miliardi al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, si rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti qualifica tale copertura come minore spesa in conto capitale a fronte di un onere che lo stesso prospetto qualifica come spesa corrente. Pur rilevando che le risorse utilizzate a copertura riguardano pur sempre agevolazioni di carattere tributario, si rileva l'opportunità di una conferma che non si determinino effetti di dequalificazione della spesa. Si prende infine atto degli elementi addotti dalla RT riguardo alla disponibilità delle risorse utilizzate.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si segnala che il comma 2 dell'articolo 30 provvede agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, pari a 247,5 milioni di euro per il 2021, mediante le seguenti modalità:

a) quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in esame;

b) quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In merito alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto sarà successivamente illustrato in relazione all'articolo 42.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si rinvia invece a quanto illustrato in relazione all'articolo 6, comma 7.

### Articolo 30, comma 2-bis (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

<u>La norma</u> apporta modifiche all'articolo 109 del decreto legge n. 18/2020. Tale norma, nel testo vigente, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione in difformità della legislazione vigente<sup>62</sup> che stabilisce un preciso ordine di priorità di spesa. In particolare, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti in questione possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso in luogo di doverla prioritariamente destinare al finanziamento di spese di investimento.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

La relazione tecnica afferma ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame non incidono sull'obbligo, fissato in carico agli enti territoriali, di rispettare gli equilibri di bilancio e quindi non influiscono sul volume delle spese in termini di competenza. Tuttavia le stesse - come già osservato in sede di commento dell'articolo 109 del decreto legge n. 18/2020 oggetto della modifica in esame - comportano una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella di in conto capitale, con conseguenti effetti di accelerazione della spesa che potrebbe riverberarsi sui saldi di

Articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.

indebitamento netto e di fabbisogno. Poiché detti effetti non sono menzionati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti oneri, rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione all'utilizzo delle risorse indicate dalla norma.

# Articolo 30, comma 6-bis e 6-ter (Oneri di avvalimento della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani)

<u>La norma</u>, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che gli enti locali possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, per l'adozione di misure a sostegno della ripresa delle attività sportive dopo l'emergenza COVID-19. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili<sup>63</sup>.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito alle norme approvate dal Senato ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Trasferimento di risorse alla Fondazione patrimonio comune (comma 6-bis)	0,5				0,5				0,5			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 3-ter)	0,5				0,5				0,5			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa.

<sup>63</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 30, commi da 7 a 11

(Differimento della entrata in vigore di norme in materia di sport)

<u>Le norme</u> rinviano al 31 dicembre 2023 l'applicazione della riforma dello sport, contenuta nei seguenti decreti legislativi di attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86:

- D. Lgs. n. 36/2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Non è modificata la data di entrata in vigore delle sole disposizioni in materia di lavoro sportivo per le quali è confermata l'applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022 (comma 7);
- D. Lgs. n. 37/2021, che tratta dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (comma 8);
- D. Lgs. n. 38/2021, che dispone in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (comma 9);
- D. Lgs. n. 39/2021, che prevede la semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi (comma 10);
- D. Lgs. n. 40/2021, che regola la materia della sicurezza nelle discipline sportive invernali (comma 11). Si rammenta che ai predetti decreti non sono ascritti effetti sulla finanza pubblica: ciascuno di essi è corredato di una clausola di invarianza riferita al rispettivo decreto.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che il differimento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le relazioni tecniche allegate ai decreti legislativi di cui si differisce l'entrata in vigore non scontavano alcun effetto finanziario riconducibile alle norme da essi recate.

### Articolo 30, da comma 11-quater a comma 11-sexies (Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)

<u>La norma</u>, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, stabilisce che per l'anno 2021 non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203:

- l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede l'aggiornamento, sulla base della variazione degli indici Istat, dei canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
- l'articolo 3, comma 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede, fra l'altro, una riduzione dei canoni dovuti a fronte di contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali e dalle Autorità indipendenti da applicare ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 95/2012;
- e l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, che prevedono una procedura di rinegoziazione dei contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali volta al contenimento della spesa.

Le disposizioni sopra descritte si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

Agli oneri derivanti dal testo in esame, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili<sup>64</sup>.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito alle norme approvate dal Senato ascrive alle stesse i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(milioni di euro)

		muoni										
	Saldo netto da finanziare					Fabbi	sogno		Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Sospensione misure volte a limitare la spesa per locazioni passive (commi 11-quater e 11-quinquies)	3,4				3,4				3,4			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 3-sexies)	3,4				3,4				3,4			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si prende atto della quantificazione proposta in relazione alla parziale sospensione degli effetti di alcune norme volte a limitare la spesa per locazioni passive sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. Si osserva tuttavia che la RT non esplicita gli elementi di calcolo ed i dati sottostanti l'onere indicato, in mancanza dei quali non risulta possibile procedere ad una verifica della quantificazione operata.

### Articolo 30, da comma 11-septies (Tempi di realizzazione di investimenti da parte degli enti locali)

<u>La norma</u>, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, proroga di altri due mesi i termini fissati articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019) e i termini di cui all'articolo 1, comma 143 (per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020). In entrambi i casi si tratta di contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed i termini differiti sono quelli concernenti le procedure di affidamento dei lavori.

Si rammenta che in precedenza i medesimi termini erano stati prorogati di tre mesi dall'art. 46, comma 1, lettera f), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, norma non esaminata dalla relazione tecnica riferita al citato articolo 46. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

#### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la proroga risulta priva di impatto finanziario nell'assunto che la realizzazione dei lavori rispetti comunque la tempistica ipotizzata per ciascuna annualità.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che la norma determina un differimento dei termini fissati a legislazione vigente per l'affidamento dei lavori volti a realizzare opere pubbliche. In tale prospettiva la stessa appare influire sui tempi di realizzazione delle opere, con conseguenti possibili effetti sui saldi di finanza pubblica. Appare, pertanto, necessario acquisire chiarimenti riguardo al previsto impatto sulla dinamica dei pagamenti delle opere da realizzare. Ciò anche in considerazione della proroga già disposta dal DL 104/2020 e dei termini stringenti inizialmente previsti per la realizzazione degli interventi.

## Articolo 30-bis (Accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

<u>Le norme</u>, introdotte nel corso dell'esame al Senato, integrano il testo dell'articolo 107-bis del decreto legge n. 18/20202.

Tale norma, nel testo vigente, stabilisce che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, le regioni e gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) delle entrate dei titoli 1 (entrate correnti) e 3 (entrate extratributarie), accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente che si ottiene sostituendo i dati del 2020 con i dati del 2019. Le integrazioni stabiliscono che la stessa sostituzione può essere effettuata anche per i dati del 2021.

#### Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse non hanno effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente agli enti territoriali di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 (entrate correnti) e 3 (entrate extratributarie), - accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione - considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente che si ottiene sostituendo i dati del 2021 con i dati del 2019. La modifica appare dunque suscettibile di incidere sulla misura degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità che, a loro volta, influenzano la capacità di spesa dell'ente territoriale (a maggiore accantonamento corrisponde minore capacità di spesa).

Si rammenta che tale misura è determinata in base all'andamento della riscossione registrato da ciascun ente territoriale nel corso dell'ultimo quinquennio; se la capacità di riscossione migliora, la misura degli accantonamenti si riduce, e viceversa.

La norma in esame, considerata la particolare situazione indotta dalla pandemia, stabilisce che i dati relativi alla riscossione del 2020 (che potrebbero essere falsati a causa dell'emergenza) potranno non essere utilizzati; in tal caso, saranno impiegati i dati del 2019.

Tanto premesso si osserva che la facoltà prevista dalla norma in esame potrebbe determinare un incremento della capacità di spesa di quegli enti per i quali gli andamenti tendenziali relativi alla percentuale di riscossione delle entrate hanno mostrato una tendenza al peggioramento.

Pertanto, a fronte di un peggioramento delle entrate, verrebbe a determinarsi anche un aumento della capacità di spesa degli enti in questione: in ordine a quanto indicato appare utile acquisire la valutazione del Governo, tenuto conto che gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità costituiscono un presidio per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

# Articolo 30-ter (Assunzioni di personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

<u>La norma</u> autorizza i Comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per il 2021 con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali tipologie contrattuali ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. n. 81/2015 (comma 1).

Si rammenta che <u>l'art. 19, del D.lgs. n. 81/2015</u> prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifiche condizioni individuate dalla norma (comma 1). In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi, in assenza delle suddette condizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi (comma 1-bis). La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento (comma 2).

Le suddette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 (limiti alla stipula di contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni), all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (limiti alle politiche di personale degli enti

territoriali) e all'art. 259, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000 (limiti alla stipula di contratti a tempo determinato per gli enti locali) (comma 2).

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a euro 420.000 per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 34, comma 6, del DL n. 137/2020 che ha incrementato il fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 di 610 milioni di euro per il 2021 (comma 3).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>relativo al maxiemendamento approvato al</u> Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF					Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese correnti													
Assunzioni a tempo determinato comuni di Ischia (comma 1)	0,42				0,42				0,42				
Maggiori entrate trik	outarie	e contr	ibutive										
Assunzioni a tempo determinato comuni di Ischia-effetti riflessi (comma 1)					0,20				0,20				
Minori spese corrent	i												
Riduzione FIE (comma 3)	0,42				0,42				0,42				

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e afferma che le unità oggetto di assunzione a tempo determinato appartengono tutte alla categoria D1 ed il costo complessivo annuale consolidato nel tempo a titolo di trattamento economico al lordo degli oneri previdenziali è pari ad euro 40.000,00 per unità, ivi inclusi gli oneri derivanti dal rinnovo del triennio CCNL 2019-2021. Per finanziare l'assunzione di 14 unità di personale di cui rispettivamente 8 unità per il comune di Casamicciola Terme, 4 unità per il comune di Lacco Ameno e 2 unità per il comune di Forio la spesa calcolata con certezza sarebbe pari ad euro 700.000 per anno. Considerato che il periodo gennaio - aprile è già trascorso la spesa annuale per dette unità di personale per il periodo maggio-dicembre 2021 si riduce ad euro 420.000.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Si evidenzia, peraltro l'opportunità di una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'onere

assunzionale recato dalla norma, senza incidere su interventi già previsti o programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

### Articolo 30-quater (Incremento fondo salva opere)

<u>Le norme</u> – introdotte durante l'esame al Senato – incrementano di 6 milioni di euro per il 2021 il Fondo salva-opere.

Si ricorda che le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.

Viene inoltre modificato l'articolo 47, comma 1-quater, del DL 34/2019, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture possa affidare anche le attività conseguenti alla surroga nei diritti dei beneficiari del fondo (oltre a quelle relative all'istruttoria, già previste a legislazione vigente) a società o enti in possesso dei necessari requisiti.

Si ricorda che l'articolo 47, comma 1-ter, del DL 34/2019, prevede che il Ministero delle infrastrutture sia surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale ed è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.

Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

		(milioni di euro)												
	SNF			s	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
Maggiori spese in conto capitale														
Incremento Fondo salva opere, di cui all'articolo 47 del DL n. 34/2019	6,0			6,0			6,0			6,0				
Minori spese correnti														
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	6,0			6,0			6,0			6,0				

La <u>relazione tecnica</u>, oltre a ribadire il contenuto delle norme, afferma che la possibilità di estensione delle possibili convenzioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli oneri dalle stesse derivanti sono posti a carico del Fondo.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento all'incremento del Fondo salva-opere, pari a 6 milioni per il 2021, atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Per quanto riguarda la possibilità per il Ministero delle infrastrutture di svolgere le attività conseguenti alla surroga nei diritti dei beneficiari del fondo anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti, si prende atto che gli oneri sono comunque a carico del Fondo, come affermato dalla RT e non si formulano osservazioni.

### Articolo 30-quinquies (Contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per pesca e acquacoltura)

<u>Le norme</u> autorizzano la spesa di 1 milione di euro per il 2021 per un contributo, in misura non superiore al canone, a favore di determinate categorie di concessionari di aree demaniali marittime non ad uso ricreativo. L'attuazione della misura è demandata a un decreto ministeriale, che deve garantire il rispetto del predetto limite di spesa. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, TFUE.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF					Fab	bisogn	0	Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contributo concessionari aree demaniali per pesca e acquacoltura (comma 1)	1,00				1,00				1,00			
Minori spese correnti												
Riduzione FEI (comma 2)	1,00				1,00				1,00			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

#### Articolo 30-sexies

### (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

<u>Le norme</u> – introdotte dal Senato – modificano l'articolo 4-*ter*, comma 1, del DL 32/2019, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la nomina del Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti relativamente al sistema idrico del Gran Sasso. Per tali finalità, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per l'anno 2022.

Ai relativi oneri, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

La clausola di copertura è stata riformulata a seguito della condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in base a quanto evidenziato dalla RGS, nella lettera di accompagnamento alla RT di passaggio, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica (v. *infra* la sezione relativa alla relazione tecnica).

Vengono poi recate modifiche al D. Lgs. 264/2006, in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.

#### In particolare:

• viene modificato l'articolo 4, comma 2, modificando la composizione della Commissione permanente per le gallerie, incrementando il numero dei componenti da 8 a 18.

Si ricorda che l'articolo 17 del D. Lgs. 264/2006 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione, tra l'altro, dell'articolo 4 siano posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo del servizio. In base all'articolo 5 del medesimo D. Lgs. 264/2006, l'ANAS è il gestore per ciascuna delle gallerie relative a strade in gestione diretta e le Società concessionarie, per quelle affidate in concessione;

- viene introdotto il comma 11-bis all'articolo 4, prevedendo che per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione possa promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie;
- vengono introdotti gli articoli 10-bis e 10-ter, che disciplinano il processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza, in base ai quali i gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), i gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, detta documentazione entro il 30 giugno 2023. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali della rete transeuropea, entro il 30 giugno 2027. Il gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

		SNF			Fabbiso	gno	Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese correnti										
Proroga dell' incarico di Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso		0,50			1,35	0,68		1,35	0,68	
Minori spese correnti										
Riduzione Fondo esigenze indifferibili		1,35	0,68		1,35	0,68		1,35	0,68	

La <u>relazione tecnica</u> afferma che agli oneri di funzionamento della struttura commissariale e per la corresponsione del compenso del Commissario, per gli anni 2022-2023, si prevede di far fronte in parte con fondi già versati nella contabilità speciale 6169. Ne consegue che, per gli oneri di funzionamento della struttura, si ritiene sufficiente, in base alla quantificazione della spesa di seguito illustrata, uno stanziamento pari ad euro 500.000.

Ai fini della stima sopra indicata si è tenuto conto dei costi per il personale della struttura, compresi Commissario e Subcommissari (circa 1.100.000 euro), nonché delle economie derivanti dall'avvio delle attività e delle seguenti voci di spesa: acquisto di beni strumentali (euro 150.000), acquisto di beni di consumo e servizi (euro 20.000), spese di gestione per uffici commissariali - sede dell'Aquila (euro 30.000) e sede di Roma (euro 50.000).

Avuto riguardo alle risorse attualmente disponibili in cassa (circa euro 1.700.000, stante l'avvio della struttura commissariale soltanto a partire dal mese di ottobre 2020) e del previsto versamento in contabilità speciale di euro 1.400.000 (già stanziato per l'anno 2021), si rende necessaria per il funzionamento della struttura commissariale fino alla data del 30 giugno 2023 un'integrazione di risorse, pari a complessivi euro 500.000.

In proposito, la RGS, nella lettera di accompagnamento alla relazione tecnica di passaggio, ha preso atto della suddetta quantificazione segnalando tuttavia che per gli effetti finanziari di fabbisogno e indebitamento netto occorre includere l'intera maggiore spesa derivante dalla proroga e imputarla agli anni in cui sarà sostenuta (anche il 2023), oltre naturalmente a individuare la copertura su quei saldi.

Con specifico riguardo alla modifica dell'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 264/2006, la RT evidenzia che ai componenti della Commissione permanente per le gallerie non è riconosciuta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né per loro è previsto alcun rimborso spese. Per lo svolgimento della propria attività la Commissione si avvale del supporto delle strutture della III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La RT ricorda quindi che la tariffa a carico dei Gestori è determinata in base alla lunghezza totale delle gallerie comprese lungo le tratte della rete transeuropea presenti in Italia ed è pari ad euro 2.977,24/km/anno. L'andamento storico delle tariffe versate dai Gestori, per ciascun esercizio finanziario, sul Cap. 3570, capo XV e successivamente riassegnati (nella misura dell'80,6%) sul capitolo 2958 presso il Centro di Responsabilità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è pari a euro 1.000.000. Dette entrate assicurano le necessarie risorse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti alla Commissione permanente per le gallerie.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la RT conclude che le modifiche, intervenendo esclusivamente sulla composizione della Commissione, hanno contenuto meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che, come già rilevato, ai commissari non spetta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né è previsto alcun rimborso spese.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni prevedono la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della nomina di un Commissario straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti relativamente al sistema idrico del Gran Sasso.

Il prospetto riepilogativo, ai fini dei saldi di fabbisogno e dell'indebitamento netto, ascrive alla proroga effetti di maggiore spesa in misura coerente con il fabbisogno stimato dalla RT su base annua: tale iscrizione appare coerente con il presupposto che detta spesa non risulti già scontata nei tendenziali per il 2022 e il 2023.

Si osserva infatti che sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la gestione necessiterebbe di 1,35 milioni per il 2022. Coerentemente con tale fabbisogno, il prospetto riepilogativo – ai fini dei predetti saldi – ascrive alla norma effetti di maggiore spesa per 1,35 milioni nel 2022 e 0,675 milioni per i primi sei mesi del 2023 (ossia la metà del fabbisogno annuo).

Da ciò deriverebbe un <u>fabbisogno complessivo</u>, per l'intera durata della proroga, di 2,025 milioni, da attribuire alla contabilità speciale.

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, La RT circoscrive i maggiori oneri a 0,5 milioni per il 2022 in base alle somme già disponibili sulla contabilità del Commissario in ragione di un ritardato avvio della struttura. In proposito andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione per la verifica di tale onere, che non appare ricostruibile in modo univoco in base alle informazioni contenute nella RT.

Infatti, la RT informa che sono disponibili in cassa 1,7 milioni. Da ciò potrebbe dedursi che lo stanziamento aggiuntivo di 0,5 milioni disposto dalla norma faccia sì che le complessive risorse disponibili per la gestione commissariale risultino di 2,2 milioni (per il periodo di proroga) a fronte di un fabbisogno per l'intero periodo di proroga che la RT stima invece di 2,025 milioni (come sopra ricostruito). La RT informa peraltro che lo stanziamento del 2021 deve ancora essere versato: andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi volti a confermare la predetta ricostruzione, precisando se la circostanza che lo stanziamento risulti superiore al fabbisogno stimato risponda a ragioni di prudenzialità.

Con riferimento alle modifiche apportate al D. Lgs. 264/2006, in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla composizione della Commissione permanente per le gallerie, alla luce dei dati forniti dal Governo sulle entrate rinvenienti dalle tariffe già versate dai Gestori e della precisazione che ai commissari non spetta alcuna indennità, emolumento, gettone di presenza o compenso, né è previsto alcun rimborso spese.

Riguardo alla disciplina per l'adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza, che prevede la messa in servizio (e quindi lo svolgimento dei lavori) entro precise scadenze appare utile acquisire conferma che, con riferimento alle gallerie site su strade gestite da ANAS, soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, le dinamiche di spesa siano compatibili con quelle già scontate a legislazione vigente.

#### Articolo 31

# (Attività didattica e recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti)

<u>Le norme</u>, modificate durante l'esame al Senato, autorizzano la spesa di 150 milioni per il 2021 per incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni statali ed educative<sup>65</sup>.

L'incremento è destinato (comma 1) all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, dell'aria e degli ambienti, servizi per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, servizi medico-sanitari per supportare le istituzioni scolastiche nelle attività di svolgimento di test diagnostici e tracciamento dei contatti, dispositivi per il potenziamento delle attività di inclusione di studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi.

Si prevede, inoltre, per i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati<sup>66</sup>, il mantenimento del proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto (comma 1-bis).

Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali<sup>67</sup>. Il Ministero dell'istruzione coordina le iniziative e assicura l'indirizzo, il supporto e monitoraggio a favore delle istituzioni scolastiche anche con il servizio di assistenza amministrativo - contabile (comma 2).

Le istituzioni scolastiche realizzano gli interventi entro il 31 dicembre 2021 (comma 3).

I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse<sup>68</sup> (comma 4).

Secondo i criteri di ripartizione previsti dall'articolo 1, comma 601 sopra citato.

Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). In particolare, il Fondo risulta allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 68/2012.

Ai sensi dell'articolo 561, comma 4, primo periodo del decreto interministeriale n. 129/2018 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione sentito il MEF

Si dispone, inoltre, che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario per la vaccinazione contro il COVID-19 sia giustificata e che tale assenza non determini alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio (comma 5).

La previsione concerne tutto il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'AFAM.

Inoltre, viene incrementato di 150 milioni per il 2021 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi<sup>69</sup>. Le istituzioni scolastiche ed educative statali realizzano gli interventi entro il 31 dicembre 2021 (comma 6).

L'incremento è finalizzato al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, al recupero della socialità della vita di gruppo degli studenti.

Inoltre, per le finalità di cui al comma 6, sono stanziati 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza (comma 6-bis) cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili (comma 6-ter).

Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 7).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese	correnti									•			
Incremento Fondo funzionamento istituz. scol. (comma 1)	150,0			150,0			150,0			150,0			
Incremento Fondo arricchimento offerta formativa (comma 6)	150,0			150,0			150,0			150,0			

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Di cui all'articolo 1 della legge n. 440/1997.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese corr	enti	ı		ı				I		ı			
Ulteriore a favore della Regione VAA e PP. AA. Trento e Bolzano del Fondo arricchimento e ampliamento offerta formativa (comma 6-bis)	3,0				3,0				3,0				
Minori spese corren	ti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 6-ter)					3,0				3,0				

<u>La relazione tecnica</u> riferita al testo originario evidenzia come l'autorizzazione di spesa del comma 1, destinata alle istituzioni scolastiche educative e statali, sia finalizzata a garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato nonché per l'avvio del successivo A.S. 2021/2022 per i mesi da settembre a dicembre 2021.

La RT, inoltre, ribadisce il contenuto del comma 2 che cita i criteri di ripartizione delle risorse contenuti all'articolo 1, comma 601 della legge n. 296/2006. Attraverso tali criteri, ferma restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, secondo la RT le risorse – quantificate in 150 milioni di euro – appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. È possibile, infatti, definire 4 insiemi ("cluster") di fabbisogno delle scuole e le seguenti relative gamme ("range") di risorse disponibili per ogni scuola.

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, n. 48 alunni disabili in media, fino a n. 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	x >80.000
B. Scuole con livelli medio- alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, n. 35 alunni disabili in media, fino a n. 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	40.000 <x<=80.000< td=""></x<=80.000<>
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, n.27 alunni disabili in media, fino a n. 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	20.000 <x<=40.000< td=""></x<=40.000<>
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, n. 10 alunni disabili in media, fino a n. 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	X<=20.000

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio.

Per consentire alle scuole un supporto nell'utilizzo delle risorse si prevede il servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2). Non tutte le istituzioni scolastiche hanno la medesima capacità di spesa in quanto esistono livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). La RT precisa che il Ministero dell'istruzione ha individuato modalità e strumenti per l'erogazione del servizio di Help Desk sopra citato, anche grazie all'esperienza maturata sulla gestione dei finanziamenti del D.L. Cura Italia e del D.L. Rilancio. L'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già raggiunto il limite di tre assenze; il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.

Il comma 6 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di 150 milioni per il 2021: i criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati in apposito decreto ministeriale. La dotazione concorrerà con le risorse PON "per la scuola" 2014.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il **Governo**<sup>70</sup> ha fornito i seguenti chiarimenti. Sul comma 1, si rappresenta che la stima esposta nella RT costituiva una prima simulazione del fabbisogno delle Istituzioni scolastiche, sviluppata a partire da una dotazione di risorse superiore ai 150 milioni di euro presunti per le finalità della norma. Nel dettaglio, la stima effettiva è stata realizzata utilizzando gli ordinari criteri di ripartizione previsti per il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 e destinando una quota minima di 3.200 euro a ciascuna Istituzione scolastica (funzionale alla prosecuzione nel periodo gennaio/giugno 2021 dei servizi di supporto psicologico e/o pedagogico, già attivati dalle scuole nel periodo settembre-dicembre 2020 a valere su uno stanziamento di 1.600 euro a scuola). Come si evince dalla tabella di seguito riportata, lo sviluppo della metodologia descritta, genera 6 range di finanziamento in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle singole Istituzioni scolastiche. L'importo medio per scuola è di circa 18.000 mila euro mentre l'importo medio per *range*, varia dai circa 7.000 euro ai circa 60.000 euro.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cfr. Nota della RGS prot. n. 70136 del 14 aprile 2021

Range di	Numero	Importo	Importo	Numero alunni	Numero
finanziameno	scuole	complessivo	medio per	(organico di	medio di
	(sedi di	ripartito	scuola	diritto 2020-21)	alunni per
	dirigenza)				sede
3.200-8.000 euro	217	1.477.639	6.809	74.257	342
8.001-12.000 euro	1.491	15.663.696	10.505	907.687	609
12.001-18.000 euro	3.394	50.591.872	14.906	3.042.772	897
18.001-25.000 euro	1.816	37.784.786	20.807	2.095.156	1.154
25.001-50.000 euro	1.161	38.332.490	33.017	1.380.462	1.189
50.000-80.000 euro	105	6.149.518	58.567	178.511	4.339
Totale	8.184	150.000.000	18.328	7.678.845	938

Sul comma 2, il Governo ha affermato che, come rappresentato nella RT, l'erogazione del servizio di Help Desk Amministrativo Contabile a favore delle scuole in relazione ai profili di cui all'articolo 31, comma 1, non comporta ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica. Tale servizio, infatti, è ad oggi già operativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della Legge n. 107/2015 e dell'articolo 54, comma 2, del D.I. 129/2018, ed è finanziato con risorse stanziate annualmente, a seconda delle esigenze delle scuole. La clausola di invarianza potrebbe, dunque, essere esplicitata in fase di conversione in legge del D.L. n. 41/2021.

Infine, secondo il Governo occorre evidenziare che le linee di intervento previste per l'impiego delle risorse di cui al comma 6, sono volte a realizzazione di progetti ed attività per il potenziamento delle competenze degli studenti, nonché per il recupero del senso di socialità e di comunità tra i giovani, oltre che di appartenenza al territorio. Le progettualità sono, in linea generale, sintetizzabili nelle seguenti: attività di orientamento e di conoscenza dei luoghi della scuola e del territorio; laboratori e attività ludicoricreative volte a ripristinare la socialità tra i giovani; azioni per il potenziamento delle capacità e delle competenze in vari ambiti (ad es. laboratori di musica, di lingua straniera, di informatica).

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato afferma che la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), è finalizzata a consentire che le risorse predisposte siano destinate anche all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene dell'aria oltre che per l'igiene individuale e degli ambienti. Pertanto, introducendo un'ulteriore possibile finalità di spesa la modifica non determina nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 1-*bis*, la RT evidenzia la natura meramente ordinamentale dal momento che proroga lo *status* dei collegi universitari ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.lgs n. 68/2012 e, dunque, la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, la RT fa presente che analoga disposizione è stata già adottata in sede di conversione del decreto ristori ed è stata giudicata, parimenti, ordinamentale.

La modifica al comma 5 non genera oneri, atteso, che per le AFAM valgono le medesime considerazioni svolte nella RT alla norma che qui si modifica, in relazione ai docenti della scuola (per le quali la presente disposizione non prevede oneri), e che per l'università le attività da svolgersi in presenza sono facilmente recuperabili nell'ambito del calendario del corso, per cui non necessita dell'intervento di "supplenti".

<u>In merito ai profili di quantificazione</u> non si formulano osservazioni circa le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 6, in quanto configurate come un limite massimo di spesa e relative a interventi aventi carattere di modulabilità.

Non si formulano osservazioni sul comma 1-bis in considerazione della sua natura ordinamentale, come evidenziato dalla relazione tecnica.

Sul successivo comma 2 non si formulano osservazioni alla luce delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

Con riferimento al comma 5, si rileva che le disposizioni prevedono che l'assenza dal lavoro del personale scolastico per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 si consideri giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Al riguardo, la RT fornisce chiarimenti normativi e fattuali da cui si evince che ciò non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alla mancata decurtazione della retribuzione per dette assenze, non si formulano osservazioni tenuto conto che i risparmi derivanti dall'applicazione delle penalizzazioni non sono comunque scontati nei saldi di finanza pubblica.

Infine, non si formulano osservazioni sul comma 6-bis in quanto formulato in termini di limite di spesa.

#### Articolo 32

(Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015<sup>71</sup> disciplina il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di svolgere le attività relative al Piano nazionale per la scuola digitale (commi da 56 a 61): a tal fine, si autorizza, a decorrere dal 2016, la spesa di 30 milioni di euro annui con le risorse ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

Tale Fondo è stato incrementato per l'anno 2020 di 2 milioni di euro dall'articolo 1, comma 257 della legge n. 160/2019<sup>72</sup>, di euro 85 milioni dall'articolo 120, comma 1 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), di 2 milioni di euro dall'articolo 2, comma 3-bis del D.L. n. 22/2020<sup>73</sup> e di 85 milioni di euro dall'articolo 21, comma 1 del D.L. n. 137/2020<sup>74</sup>.

<u>Le norme</u> incrementano per il 2021 di 35 milioni di euro il Fondo sopra descritto al fine di completare il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 (comma 1).

Le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza (comma 2) e alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata (comma 3). Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse sopra indicate sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie (comma 4).

Il Ministero dell'istruzione può anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate, fermi restando i controlli successivi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (comma 6).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SNF di cassa			Fa	bbisog	no	Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese in conto capitale													
Incremento fondo per Innovazione digitale e didattica	35,0			35,0			35,0			35,0			

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

laboratoriale art. 62 legge n. 107/2015 (comma 1)								
Minori spese in	conto c	apitale						
Riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione - periodo programmazion e 2021-2027 art. 1, comma 177, legge n. 178/2020 (comma 1)	35,0		35,0		35,0		35,0	

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il <u>Governo</u><sup>75</sup> ha confermato l'esistenza delle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti e nel corso dell'esame presso il Senato è stata fornita conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 32, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 35 milioni di euro per il 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, destinato al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si evidenzia preliminarmente che l'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50 miliardi di euro. Si segnala, inoltre, che, sulla base di una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse utilizzate a copertura dalla disposizione in commento sono

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Cfr. Nota della RGS prot. n. 70136 del 14 aprile 2021

già state accantonate nell'ambito della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e che, al netto del predetto accantonamento, alla data del 6 maggio 2021, sul predetto Fondo risultano ancora disponibili per l'anno 2021 risorse pari a circa 9,96 miliardi di euro. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

# Articolo 32-bis (Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)

Normativa vigente. L'articolo 20 del D.L n. 183/2020<sup>76</sup> introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri con l'applicazione di una procedura semplificata per le comunicazioni amministrative necessarie per l'avvio dell'attività in questione.

Al comma 2-bis, inoltre, si prevede che sia sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare per gli interventi necessari alla copertura mobile in banda ultra-larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione consistenti a condizione che tali interventi non riguardino aree o immobili soggetti ai vincoli del Codice dei beni culturali.

All'articolo 20 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La norma</u>, introdotta dal Senato, modifica l'articolo 20 del D.L n. 183/2020 sopra descritto al fine di estendere le sue previsioni agli uffici postali e dei centri di lavorazione postale.

L'intervento è finalizzato all'ampliamento delle misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e al miglioramento dell'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<u>La relazione tecnica</u> si limita a evidenziare la natura procedurale della disposizione che non comporta oneri.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende le semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

edifici ospedalieri previste all'articolo 20 del D.L n. 183/2020 agli uffici postali e dei centri di lavorazione postale. In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che alla disciplina originaria, ora estesa, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### Articolo 33

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

<u>Le norme</u>, modificate durante l'esame al Senato, incrementano per l'anno 2021 di 78,5 milioni di euro il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università e delle istituzioni di alta formazione artistica e degli enti di ricerca<sup>77</sup> (comma 1).

L'incremento è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Ai relativi oneri si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160/2019, legge di bilancio 2020), finalizzata al potenziamento della ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati<sup>78</sup> (comma 2).

Inoltre, con le modifiche intervenute al Senato, si permette ai dottorandi, titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45/2013, e dell'articolo 4 della legge n. 210/1998, di presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente (comma 2-bis).

Di tale proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Per questi ultimi spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato (comma 2-ter). Per tali finalità, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università <sup>79</sup> è incrementato di 61,6 milioni per l'anno 2021 (comma 2-quater).

Di cui all'articolo 100, comma 1, del D.L. n. 18/2020, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo risulta iscritto nel bilancio 2021/2023 al capitolo 1570 dello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca e reca una previsione di stanziamento di 34,5 milioni per il solo 2021.

Il Fondo per l'agenzia nazionale della ricerca è iscritto nel bilancio 2021/2023 al capitolo 7288 dello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca e reca uno stanziamento per il 2021 di 103,5 milioni di euro e di 203,5 milioni di euro per le annualità del biennio 2022/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993.

All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater, si provvede (comma 2-quinquies) mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Infine, si autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento<sup>80</sup> di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca<sup>81</sup> finalizzato all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 2-*sexies*).

L'intervento in esame avviene per le stesse finalità previste all'articolo 238, comma 1, del D.L. n. 34/2020 in cui si autorizza l'assunzione nel 2021 di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e in aggiunta alle analoghe assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies, del D.L. 162/2019, nel limite di spesa di 200 milioni annui a decorrere dal 2021. A tal fine, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è stato incrementato di 200 milioni annui a decorrere dal 2021.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

										(1	nilioni di	i euro)
		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	nggiori spese in conto capitale											l
Incremento Fondo esigenze emergenziali sistema Università e AFAM (art. 100, c. 1, D.L. n. 18/2020)	78,5			78,5			78,5			78,5		
Minori spese in	conto c	apitale										
Riduzione Fondo Agenzia nazionale per la ricerca – ANR (art. 1, c. 240, L. n. 160/2019)	78.5			78,5			78,5			78,5		

<u>Il prospetto riepilogativo</u> relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Λ

Previsto all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 34/2020.

Di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 204/1998 (FOE) – che assegna risorse agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR.

(milioni di euro)

									(milioni di euro			
		;	SNF			Fab	bisogn	10	In	debita	mento	netto
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento FFO proroga facoltativa retribuita di tre mesi borse di studio per dottorato di ricerca sospesi per emergenza epidemiologica (comma 2-bis)	·				61,59				61,59			
Maggiori spese in conto	capita	lle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Risorse per ISPRA in modifica Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca –assunzione ricercatori ERP (art. 238, c 2, del D.L. n. 34/2020 (comma 2-sexies)  Maggiori entrate tributa	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	arie/co	ntribu	uve									
Risorse per ISPRA in modifica Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca – assunzione ricercatori ERP (art. 238, c 2, del D.L. n. 34/2020 (comma 2-sexies)					0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2-bis)					61,59				61,59			
Minori spese in conto ca	pitale				I				I			
Riduzione risorse Piano investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori ERP (art. 238, c 2, DL 34/2020) (comma 2-sexies)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maggiori entrate tribut	arie/co	ntribu	tive									
Riduzione risorse Piano investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori ERP (art. 238, c 2, DL 34/2020) effetti riflessi (comma 2-sexies)					0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

<u>La relazione tecnica</u> <u>riferita al testo originario</u> dopo aver descritto la norma e la finalità dell'incremento da essa disposto evidenzia come per la copertura degli oneri - pari a 78,5 milioni di euro per il 2021 - si provvede

con riduzione del Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca o ANR, spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020): la riduzione lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'Agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM – previsto dal comma 251 della legge n. 160/2019 e tuttora non adottato – per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

<u>La relazione tecnica</u> relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riguardo ai commi da 2-bis a 2-quinquies afferma che l'incremento di 60 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) avviene a copertura degli oneri derivanti dalla proroga facoltativa retribuita di tre mesi delle borse di studio per dottorato di ricerca.

La stima delle risorse tiene conto del monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale ai sensi della simile misura prevista in occasione dello scorso anno accademico, in occasione del "primo" *lockdown* (art. 236, comma 5, del cosiddetto "Decreto Rilancio"). L'applicazione di tale misura ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nella ANS, con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga ex articolo 236 del DL Rilancio, sono stati pari a 4.565 unità (rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258).

Tenuto conto che le precedenti misure hanno sempre riguardato i dottorandi iscritti all'ultimo anno dei relativi cicli di dottorato - atteso che soprattutto per questi si pone l'esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati ostacolati dalle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID 19 – la RT ritiene che la platea dei potenziali beneficiari possa considerarsi ragionevolmente pari ad una quota non superiore al 50% del numero complessivo dei dottorandi (percentuale che è determinata, per correzione al ribasso, rispetto al 60%, registrato in passato sulla platea limitata al solo ultimo anno di ciclo di dottorato).

Considerato il costo medio di una borsa di studio per la durata di tre mesi (4.927,50 euro), gli oneri complessivi massimi generabili dalla predetta misura sono, dunque, pari a 61.593.750 euro.

Più in particolare, a tale quantificazione si perviene con la seguente modalità: 12.500 (platea di potenziali beneficiari, pari al 50% di tutti i dottorandi, come si evince dalla tabella in calce) x 1.642,5 (costo mensile della proroga) x tre (numero massimo dei mesi di proroga) = 61.593.750.

La predetta quantificazione muove pertanto dalla valutazione, assolutamente ragionevole, che la possibile platea dei beneficiari non possa

essere maggiore a quella che ha beneficiato - peraltro in un contesto più complesso di quello attuale e limitatamente ad una misura riferita ai soli dottorandi dell'ultimo anno di ciclo - in base alle precedenti misure normative in materia.

Per tale ragione, si può agevolmente giungere ad un arrotondamento in lieve difetto, pervenendo alla quantificazione complessiva di 60 milioni di euro, che dà ragionevole assicurazione, alla luce dell'esperienza maturata nello scorso anno accademico, della possibilità di soddisfare tutti i soggetti concretamente interessati alla misura.

Iscritti totali ai corsi di dottorato con borsa										
Atenei	a.a. 2019/2020	a.a. 2020/2021								
Statali	24.897	24.060								
Non statali	1.293	853								
Totale	26.190	24.913								

Sul successivo comma 2-sexies la RT evidenzia che l'autorizzazione di spesa disposta nella norma produce oneri ai quali si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 34/2020. Al riguardo la RT rammenta che con tale incremento, pari a 50 milioni di euro, si è fatto fronte finora, da una parte, per un ammontare pari a 45 milioni di euro, al piano di reclutamento straordinario dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e, dall'altra, per i restanti 5 milioni di euro, al piano di reclutamento di taluni altri enti pubblici di ricerca, non vigilati dal MUR, secondo modalità che avrebbero dovuto trovare applicazione in un successivo riparto.

Tuttavia, nella fase di riparto, è emersa la praticabilità della destinazione di tali risorse per il solo I.S.P.R.A. nella misura di un milione di euro. Per tali ragioni, dunque, l'iniziale incremento - realizzato attraverso l'art. 238, comma 2, del D.L. n. 34/2020 - del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998, pari a complessivi 50 milioni di euro, presenta, attualmente una quota, tuttora non impiegata, pari a 4,5 milioni di euro, dalla quale è possibile, pertanto, destinare un milione di euro alle esigenze dell'ISPRA, previste dal presente emendamento.

La RT fa presente, infatti, che nell'ambito della medesima quota di 5 milioni, 500 mila euro, inizialmente contenuti nella copertura di cui all'art. 238, comma 2 del D.L. 34/2020, sono stati già utilizzati quale parziale finanziamento delle misure adottate con l'articolo 1, commi 936 e seguenti, della legge n. 178/2020 ed in particolare, il comma 941.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 78,5 milioni per il 2021 il Fondo per le

esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica e degli enti di ricerca (comma 1) e provvedono ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al potenziamento della ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati (comma 2). In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è configurato come tetto massimo di spesa, le spese da fronteggiare presentano carattere di modulabilità e la relazione tecnica informa che le risorse impiegate a copertura risultano disponibili.

Per quanto riguarda i commi da 2-bis a 2-quinquies non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e in quanto gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 33, comma 2, provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 78,5 milioni di euro per il 2021 del fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 202082, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019. Al riguardo, si segnala preliminarmente che il Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca è iscritto al capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e che esso è destinato per una quota minore al finanziamento della medesima Agenzia, peraltro non ancora operativa, e per la gran parte al potenziamento in generale della ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. In proposito, nel segnalare che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che le risorse utilizzate a copertura dalla disposizione in commento sono già state accantonate nell'ambito della dotazione del Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca e che, al netto del predetto accantonamento, alla data del 6 maggio 2021, sul citato Fondo risultano ancora disponibili per l'anno 2021 risorse pari a 25 milioni di euro, si rileva che tale Fondo, pur essendo di conto capitale, è utilizzato per incrementare la dotazione di un capitolo di parte corrente, ossia il fondo di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (capitolo 1570 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca). Ciò premesso, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del

L'incremento del citato fondo è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Governo in ordine alla eventuale dequalificazione della spesa che il predetto utilizzo potrebbe determinare.

Si fa presente, inoltre, che il <u>comma 2-sexies</u> dell'articolo 33 provvede agli oneri derivanti dallo stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca operato, in misura pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, dall'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo, nel prendere atto di quanto rappresentato nella relazione tecnica circa la sussistenza, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, di risorse libere da impegni già perfezionati per un importo pari a 4,5 milioni di euro in ragione d'anno, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l'utilizzo delle risorse previste a copertura non risulta suscettibile di pregiudicare le finalità cui le stesse sono state preordinate<sup>83</sup>.

### Articolo 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità)

<u>Le norme</u>, modificate durante l'esame al Senato, istituiscono presso il MEF il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con stanziamento trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (comma 1).

Con uno o più DPCM vengono individuati interventi, criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo (comma 2).

Vengono quindi specificati gli ambiti degli interventi e dei progetti di cui al comma 2, come relativi alla promozione e realizzazione di infrastrutture e alla inclusione lavorativa e sportiva nonché al turismo accessibile per le persone con disabilità (comma 2-bis).

Viene incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto "buono viaggio"<sup>84</sup> [comma 3, lettera *a*)], estendendo la misura prevista al 31 dicembre 2021 [comma 3, lettera *b*)].

articolo 200-bis, comma 1, del D.L. n. 34/2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

destinazione delle risorse in parola in favore del solo ISPRA, nella misura di un milione di euro.

In particolare, nella relazione tecnica viene precisato che l'originario stanziamento di 50 milioni di euro prevedeva la suddivisione dello stesso in una quota, pari a 45 milioni di euro, da destinare al piano di reclutamento straordinario dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, e in una quota, pari a 5 milioni di euro, da destinare al piano di reclutamento di taluni altri enti pubblici di ricerca non vigilati dal citato Dicastero. Con riferimento a tale ultima quota, in sede di riparto è tuttavia emersa la praticabilità della

All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 4).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

							1				milioni	ui euro)
	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	corren	ti							•	•		
Fondo inclusione persone con disabilità - bilancio autonomo PCM (comma 1)	100,0			100,0			100,0			100,0		
Incremento Fondo in favore persone mobilità ridotta buono viaggio taxi/NCC (comma 3)	20,0			20,0			20,0			20,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2, mentre sul comma 3 evidenzia che il relativo stanziamento è finalizzato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. La misura è rivolta in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia,

La RT precisa che i buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo. entro cui sono utilizzabili. tali buoni viaggio.

Il comma 2-*bis* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intende esclusivamente specificare le finalità del Fondo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, con stanziamento trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (comma 1). Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati interventi, criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo (comma 2) e vengono precisati gli ambiti degli interventi e dei progetti (comma 2-bis). Inoltre, si incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto "buono viaggio" [comma 3, lettera a)], estendendo la misura prevista al 31 dicembre 2021 [comma 3, lettera b)]. In proposito, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri configurati in termini di tetti di spesa.

#### Articolo 34-bis

### (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi)

<u>Le norme</u> trasferiscono a decorrere dal 2021 le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, pari ad euro 1.032.914,00, sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		\$	SNF		Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese corre	nti		I	ı								I
Contributo annuo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi (comma 1)	1,03				1,03				1,03			
Minori spese corrent	<u>i                                      </u>											
Riduzione Fondo nazionale politiche sociali destinato al contributo annuo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi (comma 2)	1,03				1,03				1,03			

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce che la norma interviene sulla allocazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi.

La relazione tecnica informa quindi che la legge 28 agosto 1997, n. 284, "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", prevede all'articolo 3 misure volte a promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di diversa natura. In tale ottica, le risorse stanziate sono destinate alle Regioni e Province autonome e, per una minima parte, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi ONLUS. Lo stanziamento annuo previsto al comma 3 ammonta ad euro 1.032.914,00. Per effetto dell'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) tutte le risorse previste dalla citata legge n. 284 del 1997 sono confluite nel Fondo nazionale.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma rialloca risorse da una partizione a un'altra del bilancio dello Stato.

#### Articolo 34-ter

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva)

<u>Le norme</u>, introdotte dal Senato, incrementano di 4 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge n. 145/2018 (Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia) al

fine di promuovere il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva.

Si prevede, in particolare, quanto segue.

• la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST);

A tal fine sono riconosciute le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati. Con DPCM sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

- le pubbliche amministrazioni promuovono progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione (comma 3);
- la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.

La norma prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF				Fabbi	sogno		Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia					4,0				4,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	4,0				4,0				4,0			

<u>La relazione tecnica</u> precisa che il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia è incrementato, per il solo anno 2021, nella misura del doppio - per un totale di 8 milioni di euro - al fine di finanziare le iniziative di formazione, eventuali progetti sperimentali e campagne di comunicazione in tema di inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva.

<u>Si evidenzia</u> che la RT fa riferimento a un "raddoppio" in quanto nel <u>bilancio</u> <u>autonomo della Presidenza del Consiglio</u> lo stanziamento per il Fondo nel 2021 è di 4 milioni (cap. 804).

In considerazione delle risorse a regime stanziate dalle Regioni Lombardia, Campania e Veneto per le medesime finalità, consistenti complessivamente in 350.000 euro annui, e tenuto conto che le stesse rappresentano circa il 34,4% della popolazione italiana, a decorrere dal 2022 la dotazione di 8 milioni di euro risulta congrua con le finalità che la presente proposta emendativa intende perseguire.

Per quanto riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca, per la parte relativa all'adozione del decreto per la definizione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS ed interprete LIST, i relativi costi sono coperti con gli attuali stanziamenti previsti a legislazione vigente.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni in merito all'incremento delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse del Fondo stesso rispetto alle attività da porre in essere.

Con riferimento alla definizione dei percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS ed interprete LIST andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità di attuare i predetti percorsi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla relazione tecnica.

Con riferimento al comma 3, che prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione, con disposizione di carattere obbligatorio e non facoltativo, senza stanziare nuove risorse e senza prevedere che i relativi oneri gravino sul Fondo ora rifinanziato, andrebbe chiarito a valere su quali risorse le pp.aa. possano fronteggiare i nuovi adempimenti previsti dalla disposizione.

# Articolo 35, commi da 1 a 3 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e Vigili del Fuoco)

#### Le norme autorizzano per il 2021:

• la spesa di 92.063.550 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia<sup>85</sup> e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia (comma 1).

La suddetta autorizzazione di spesa è riferita alle prestazioni effettuate dal personale delle Forze di Polizia nel periodo 1° febbraio-30 aprile 2021;

- la spesa complessiva di 24.960.000 euro, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di Polizia e 13.310.000 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altro materiale sanitario per gli appartenenti alle medesime Forze (comma 2);
- con riguardo al periodo 1° febbraio-30 aprile 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco (comma 3).

La suddetta autorizzazione di spesa è riferita alle prestazioni effettuate dal personale dei Vigili del fuoco nel periodo 1° febbraio-30 aprile 2021.

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

											u ai cure	
	_	SNF	r 	s	SNF di c	cassa		Fabbiso	gno	In	debitar netto	nento
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correr	ti											
Ind. ordine pubblico, straordinario e altri oneri d'impiego PS (comma1)	22,7			22,7			22,7			22,7		
Sanificazione e disinfezione straordinaria/PS (comma 2)	9,8			9,8			9,8			9,8		
Ind. ordine pubblico, straordinario e altri oneri d'impiego CC (comma 1)	53,6			53,6			53,6			53,6		
Sanificazione e disinfezione straordinaria/CC (comma 2)	11,0			11,0			11,0			11,0		
Ind. ordine pubblico, straordinario e altri oneri d'impiego GDF (comma 1)	9,3			9,3			9,3			9,3		
Sanificazione e disinfezione straordinaria/GDF (comma 2)	4,3			4,3			4,3			4,3		
Ind. ordine pubblico Polizia locale	6,5	_		6,5			6,5			6,5		

(comma 1)											
Lavoro straordinario											
Vigili del fuoco	5,8			5,8		5,8			5,8		
(comma 3)	2,0			2,0		2,0			2,0		
Maggiori entrate tribi	ıtarie/co	ontribu	tive				ı	ı	l l	l l	
Ind. ordine pubblico,											
straordinario e altri											
oneri d'impiego PS-						8,2			8,2		
effetti riflessi						ŕ			ŕ		
(comma1)											
Ind. ordine pubblico,											
straordinario e altri											
oneri d'impiego CC-						21,8			21,8		
effetti riflessi											
(comma 1)											
Ind. ordine pubblico,											
straordinario e altri											
oneri d'impiego GDF-						3,2			3,2		
effetti riflessi											
(comma 1)											
Ind. ordine pubblico											
Polizia locale-effetti						3,1			3,1		
riflessi						3,1			3,1		
(comma 1)											
Lavoro straordinario											
Vigili del fuoco-effetti						2,8			2,8		
riflessi						2,6			2,0		
(comma 3)											

<u>La relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del provvedimento</u>, ribadisce il contenuto delle norme e fornisce i dati sottostanti la quantificazione delle autorizzazioni di spesa recate dalle stesse. Per la loro integrale consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Si fornisce a seguire un quadro di sintesi delle spese riferite a ciascuna Forza di Polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco elaborato sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

(euro)

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Vigili del Fuoco	Totale
Lavoro Straordinario (A)	6.530.700	14.248.800	2.968.500	0	5.763.533	29.511.533
Ordine Pubblico (B)	10.315.800	30.697.200	3.639.000	6.468.750	0	51.120.750
Servizi mensa (C)	2.937.000	3.844.800	1.335.000	0	0	8.116.800
Alloggiamento (D)	2.937.000	4.806.000	1.335.000	0	0	9.078.000
Totale spese personale (A+B+C+D)	22.720.500	53.596.800	9.277.500	6.468.750	5.763.533	97.827.083
Spese di pulizia e sanitarie	9.755.000	10.955.000	4.250.000	0	0	24.960.000
Totale	32.475.500	64.551.800	13.527.500	6.468.750	5.763.533	122.787.083

Con riguardo alle <u>Polizie locali</u> la relazione tecnica riferisce che la proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico, calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede, per una spesa complessiva di euro 6.468.750.

Nel <u>corso del esame al Senato</u> è stato precisato<sup>86</sup>, tra l'altro, che in considerazione dell'eccezionale fase pandemica, le stime finanziarie dei fabbisogni recati dalle nome in esame sono state elaborate sulla base dell'andamento della "serie storica" e di una valutazione comparativa tra i medesimi periodi del 2020 e del 2021, non essendo possibile definire con mesi d'anticipo l'evoluzione della pandemia virale e, di conseguenza, le necessità di impiego del personale delle Forze di polizia (e delle polizie locali poste a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza). È stato, inoltre, precisato che:

- l'importo medio della tariffa di straordinario utilizzato ai fini della quantificazione è lo stesso assunto con riguardo ad analoghe disposizioni recate nei precedenti decreti-legge relativi all'impiego del personale delle Forze di Polizia nelle attività legate all'emergenza COVID;
- per i servizi di mensa e ristorazione, il vitto viene previsto soltanto per il personale impiegato "fuori sede", considerato che per quello in sede la spesa ha già una copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- la diversa determinazione delle spese per sanificazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri rispetto alla Guardia di Finanza, ha tenuto conto del numero degli immobili in uso alle singole Forze di polizia in ciascuna provincia, evidenziando che la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri dispongono sul territorio di più immobili e strutture rispetto alla Guardia di Finanza.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, pur considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e delle valutazioni risultanti dall'ulteriore documentazione tecnica acquista nel corso dell'esame presso il Senato, appare opportuno un chiarimento in merito alla mancata indicazione della voce di spesa per lavoro straordinario tra gli elementi di quantificazione della spesa autorizzata dal comma 1, con riferimento alle Forze di Polizia locale. Con riguardo, infatti, a tali Forze di Polizia viene quantificato esclusivamente l'onere relativo all'indennità di ordine pubblico (6,5 milioni di euro).

In merito, inoltre, al personale dei Vigili del Fuoco, posto che la relativa spesa autorizzata (euro 5.763.533) è finalizzata a fronteggiare esclusivamente le maggiori esigenze di impiego lavorativo straordinario e

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

non vengono contemplate le voci concernenti i servizi mensa, di alloggiamento e sanificazione, andrebbe confermato che a tali eventuali esigenze di spesa possa provvedersi senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

# Articolo 35, comma 4 (Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)

<u>La norma</u> autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4.790.384 euro, di cui 3.640.384 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta (comma 4).

L'autorizzazione di spesa relativa al lavoro straordinario è riferita alle prestazioni effettuate dal relativo personale nel periodo 1° febbraio-30 aprile 2021.

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			S	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese corren	ti												
Lavoro straordinario Corpo della Polizia penitenziaria (comma 4)	3,6			3,6			3,6			3,6			
Sanificazioni locali istituti penitenziari (comma 4)	1,2			1,2			1,2			1,2			
Maggiori entrate tribu	ıtarie/co	ontribu	tive										
Lavoro straordinario Corpo della Polizia penitenziaria-effetti riflessi (comma 4)							1,8			1,8			

<u>La relazione tecnica</u>, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla stessa. Per la consultazione integrale di tali dati si rinvia al testo della relazione tecnica.

Si fornisce a seguire un quadro di sintesi degli elementi di quantificazione relativi alle spese recate dalla norma in esame.

(euro)

Tipologia di spesa	Periodo	importo
Straordinario polizia penitenziaria [70 ore x 3 mesi x 720 unità x 19,79 euro (costo orario medio)]	1° febbraio 30 aprile 2021	2.992.248
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni (20 ore x 3 mesi x 262 unità x 41,23 euro (costo orario medio)]	1° febbraio 30 aprile 2021	648.136
Totale spesa lavoro straordinario		3.640.384
Sanificazione locali istituti penitenziari [13 settimane (3 mesi) x 46.154 euro (onere settimanale)]	1° febbraio 30 aprile 2021	600.002
Sanificazione locali istituti penali per minorenni [13 settimane (3 mesi) x 11.538,30 euro (onere settimanale)]	1° febbraio 30 aprile 2021	149.998
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione		400.000
Totale spesa sanificazione e acquisto DPI		1.150.000
Totale autorizzazione di spesa		4.790.384

Nel <u>corso del esame al Senato</u> è stato precisato<sup>87</sup>, tra l'altro, che il criterio del costo medio unitario dell'ora di straordinario utilizzato ai fini della quantificazione, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di altri atti normativi di analoga portata, recanti misure urgenti poste in essere per far fronte all'emergenza sanitaria. Per quanto concerne l'onere relativo alla spesa destinata alla sanificazione degli istituti penitenziari e degli istituiti penali per minorenni, è stato inoltre precisato che la diversa quantificazione dell'onere trova giustificazione nel fatto che una maggiore quantità di superfici da sanificare, come nel caso degli istituti per adulti, è suscettibile di determinare un prezzo al mq proporzionalmente più basso. Con riferimento, infine, agli oneri per l'acquisizione dei presidi sanitari, è stato evidenziato che gli stessi sono stati quantificati sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Scuole di formazione dislocate sul territorio nazionale e dagli uffici dell'amministrazione centrale. Il fabbisogno è ipotizzato per 3 mesi e si compone delle spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario (ivi inclusi i DPI e i kit tamponi).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

dell'esame presso il Senato, a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

### Articolo 35, comma 5 (Misure per garantire la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto)

<u>La norma</u>, con riguardo Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, autorizza la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal relativo personale e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale (comma 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNI	7	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese corren	ti			Į.			Į.		Į.	Į.		
Lavoro straordinario Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera (comma 5) Sanificazione e acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale (comma 5)	0,3			1,6			0,3			0,3		
Maggiori entrate tribu	ıtarie/co	ontribu	tive									
Lavoro straordinario Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera- effetti riflessi (comma 5)							0,2			0,2		

<u>La relazione tecnica</u>, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla stessa. Per la loro consultazione integrale si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica fornisce (riportato a seguire) un quadro di sintesi degli elementi di quantificazione sottostanti le spese di personale (lavoro straordinario) autorizzata dalla norma in esame.

(euro)

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo "medio" giornaliero a militare	Giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	89	302.030,40
Quarantena fiduciaria per contatto ravvicinato	5	84,84	89	37.753,80
		Totale		339.784,20
Totale spese straordinario (arrotono	lato)			340.000,00

La relazione tecnica evidenzia che, in ragione dell'emergenza sanitaria, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, derivante dall'applicazione di specifici protocolli sanitari. Le attuali condizioni di impiego impongono, infatti, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale di durata superiore a cinque giorni siano posti a quarantana fiduciaria a bordo dell'unita navale. In tali condizioni di impiego si determina una "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona. Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di euro 1,21 per un costo giornaliero di euro 84,84 cadauno e per una spesa stimata di 302.030,40 euro. Inoltre, gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contatto ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di euro 37.753,80.

Con riguardo alle spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale viene fornito, altresì, il seguente quadro di sintesi.

(euro)

Totale	1.600.958
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico per personale impiegato compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di ticket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati	300.289
Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico	1.000.669

Nel <u>corso del esame al Senato</u> sono stati forniti ulteriori elementi di quantificazione che integrano il quadro complessivo dei dati sopra evidenziati<sup>88</sup>.

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

### Articolo 35, comma 6 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

<u>La norma</u> autorizza la spesa di 6.489.000 euro per il 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021-30 aprile 2021 (comma 6).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

											ni di euro	o)	
		SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese corren	ti			•									
Lavoro straordinario e compenso forfettario del personale militare medico, paramedico e delle sale operative delle Forze armate (comma 6)	6,5			6,5			6,5			6,5			
Maggiori entrate tribu	ıtarie/co	ontribu	tive										
Lavoro straordinario e compenso forfettario del personale militare medico, paramedico e delle sale operative delle Forze armate- effetti riflessi (comma 6)							3,1			3,1			

<u>La relazione tecnica</u>, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la

quantificazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla stessa. Per la loro consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

### Articolo 35, comma 7 (Potenziamento del servizio sanitario militare)

<u>La norma</u> autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. (comma 7).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

												/	
	SNF			S	SNF di o	cassa	ssa Fabbise			ogno II		ndebitamento netto	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese corren	ıti												
Potenziamento dei servizi sanitari militari (comma 7)	5,0			5,0			5,0			5,0			

<u>La relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del provvedimento</u>, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla stessa.

In particolare la relazione tecnica riferisce che gli oneri di 5 milioni di euro recati dalla norma discendono dalle seguenti esigenze:

• <u>euro 1 milione</u> per acquisto di 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori (costo 20 euro cad. x 50.000 kit);

- <u>euro 3.500.000</u> per acquisto di 90.000 kit di protezione individuale (costo 33 euro cad. x 90.000 kit, per una spesa di euro 2.970.000) e per l'acquisto di materiale igienizzante (euro 530.000);
- <u>euro 500.000</u> per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari (300.000 euro) e per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica (200.000 euro).

Nel <u>corso del esame al Senato</u> sono stati forniti ulteriori elementi di quantificazione che integrano il quadro complessivo dei dati sopra evidenziati<sup>89</sup> con specifico riguardo ai 530.000 euro previsti per l'acquisto di materiale igienizzante, ai i 300.000 euro relativi ai contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati e ai 200.000 euro per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di quantificazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione tecnica pervenuta durante l'esame al Senato, a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma.

# Articolo 35, commi da 8 a 10 (Proroga Operazione "Strade Sicure" e copertura)

<u>La norma</u> dispone la proroga dal <u>31 gennaio al 30 aprile 2021</u> dell'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell'Operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid-19. Viene corrispondentemente incrementata la relativa autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1026 della legge n. 178/2020 (l'autorizzazione originaria di euro 2.494.486 viene portata ad euro 9.659.061<sup>90</sup>) [comma 8, lett. *a*) e *b*)].

Si rammenta che <u>l'art. 1, comma 1025, della legge n. 178/2020</u>, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l'integrazione di 753 unità di personale militare operante nel quadro dell'Operazione "Strade sicure" in precedenza prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 35 del DL n. 125/2020. Il <u>comma 1026</u>, a tal fine ha autorizzato, per il 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

Nell'ambito dell'importo autorizzato di euro 9.659.061, euro 2.127.677 sono destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Nel corso dell'esame al Senato la norma è stata modificata al fine di incrementare di 10.051.789 euro l'autorizzazione<sup>91</sup> di spesa disposta per il 2021 dall'art. 1, comma 1024, della legge n. 178/2020 per la proroga d'impiego per il medesimo anno del complessivo personale (7.050+753 unità fino al 30 giugno 2021 e 6.000 unità dal 1° luglio 2021) dell'Operazione "Strade sicure" (comma 8, lett. 0a)).

Per le finalità del comma 8 è autorizzata la spesa di 17.216.364 per il 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (comma 9).

Il <u>comma 10</u> prevede, inoltre, che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 dell'articolo 35, pari a euro 158.223.789 per il 2021, si provvede quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame.

### <u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive ai <u>commi 8</u> <u>e 9</u> i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro) Indebitamento SNF SNF di cassa **Fabbisogno** netto 2022 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2023 2021 2022 2023 Maggiori spese correnti Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell'Operazione "Strade 3,6 3,6 3,6 3,6 sicure" - oneri di personale [commi 8, lett. a) e b) e comma 9] Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell'Operazione "Strade sicure" - oneri di 3,6 3,6 3,6 3,6 funzionamento [commi 8, lett. a) e b) e comma 9] Maggiori entrate tributarie/contributive Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell'Operazione "Strade sicure" - oneri di personale-1,8 1,8 effetti riflessi [commi 8, lett. a) e b) e comma 9]

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>relativo al maxiemendamento approvato al Senato</u>, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> La suddetta autorizzazione di spesa viene portata da 166.678.933 euro a 176.730.722 euro.

(milioni di euro)

									(mittoni di euro)				
	SNF					Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese correnti													
Rifinanziamento													
Operazione Strade sicure"	10,05				10,05				10,05				
(comma 8, lett. 0a))													
Maggiori entrate tributari	e e cont	ributiv	e				•		•	•	•		
Rifinanziamento													
Operazione Strade sicure"					4,88				4,88				
–effetti riflessi					4,00				4,00				
(comma 8, lett. 0a))													
Minori spese correnti													
Riduzione FIE	10.05				10.05				10.05				
(comma 2)	10,05	10,05		10,05				10,05					

<u>La relazione tecnica</u>, <u>relativa al testo originario del provvedimento</u>, ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell'autorizzazione di spesa recata dalla dal <u>comma 8, lett. *a*) e *b*).</u>

La relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri d'impiego relativi al <u>periodo</u> <u>1° gennaio-30 aprile 2021</u>, precisa che:

- gli oneri di personale, pari a 4.787.875 euro, sono attribuibili per euro 2.127.677 al lavoro straordinario (40 ore/mese x 753 unità di personale x compenso orario medio di 17,66 euro lordi x 3 mesi) e per euro 2.660.198 all'indennità onnicomprensiva (euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede x 753 militari x 120 giorni);
- <u>gli oneri di funzionamento</u> sono quantificati in 4.778.622 euro e sono riferibili a vitto (1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite), alloggiamento (3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite), equipaggiamento/vestiario (131.022 euro), funzionamento automezzi (129.600 euro);
- <u>gli oneri una-tantum</u>, per 92.564 euro riferiti a indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti (82.340 euro), materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali (10.224 euro).

Il complesso degli oneri relativi al periodo 1° gennaio-30 aprile 2021 è di 9.659.061 euro. Considerato che l'art. 1, comma 1026, della legge n. 178/2020 aveva già coperto la spesa fino al 31 gennaio 2021, autorizzando la spesa complessiva di euro 2.494.486, la differenza restante per i mesi da febbraio ad aprile, imputabile alla norma in esame (e autorizzata dal comma 9) è pari a euro 7.164.575 (9.659.061-2.494.486) di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per oneri di funzionamento.

Per la consultazione integrale dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Nel corso del esame al Senato sono stati forniti dal **Governo** ulteriori elementi di valutazione che integrano il quadro complessivo dei dati sopra evidenziati<sup>92</sup>. In particolare è stato fornito un supplemento informativo con riguardo alla gamma dei parametri considerati nella determinazione degli oneri di funzionamento e, in particolare, per quelli "*una tantum*", segnalando che:

- i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri di funzionamento sono gli stessi utilizzati per la definizione della previsione finanziaria connessa all'Operazione "Strade sicure" e fanno riferimento a costi standard, consolidati nel tempo, per l'impiego di unità e di assetti nell'ambito di operazioni nazionali;
- per la determinazione degli oneri cosiddetti "una tantum" non si utilizzano dei parametri predefiniti, in quanto ricadono sotto tale tipologia di spesa tutte quelle attività che non hanno il carattere della continuità nel tempo, ma che servono ad assicurare il pronto impiego e l'efficacia delle unità in relazione alla durata e al tipo di operazione.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alla norma afferma che ai fini della corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie pro-capite di straordinario, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021, viene incrementato lo stanziamento originariamente previsto dalla legge di bilancio 2021 (euro 166.678.933) di ulteriori 10.000.000 di euro circa.

L'onere indicato è come di seguito definito:

- 7.803 unità (7.050 + 753) x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 4 mesi (dal 1° gennaio al 30 aprile 2021) pari a 3.858.427 euro;
- 7.050 unità x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 2 mesi (dal 1° maggio al 30 giugno 2021) pari a 1.743.042 euro;
- 6.000 unità x 7 ore x 17,66 euro (costo unitario medio dell'ora di straordinario) x 6 mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) pari a 4.450.320 euro, per un totale di 10.051.789 euro.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione tecnica pervenuta durante l'esame al Senato appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato. Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "Strade sicure".

### Articolo 35, commi 10-bis e 10-ter (Spese per l'efficienza delle Forze armate)

<u>La norma</u> autorizza la spesa di euro 700.000 per il 2021 al fine di far fronte alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l'efficienza delle Forze armate (comma 10-bis).

Ai relativi oneri, pari a euro 700.000 per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame (comma 10-*ter*).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u>, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF				Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti	<u>I</u>		<u>I</u>	<u>I</u>			<u>I</u>					
Efficienza delle Forze armate (comma 10-bis)	0,70				0,70				0,70			
Minori spese correnti												
Riduzione FIE (comma 10- <i>ter</i> )	0,70				0,70				0,70			

<u>La relazione tecnica</u>, <u>relativa al maxiemendamento approvato al Senato</u>, riferisce che gli oneri finanziari per assicurare i maggiori servizi di manovalanza ammontano a euro 700.000 per il 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- operazioni di carico e scarico: euro 200.000;
- composizione e scomposizione colli: euro 200.000;
- movimentazione dei materiali: euro 300.000.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati forniti dalla relazione tecnica, sottostanti la determinazione del medesimo limite di spesa.

# Articolo 35-bis (Divise antisommossa polizia penitenziaria)

<u>La norma</u> autorizza la spesa di euro 1.500.000 per il 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità (comma 1). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame (comma 2).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u>, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese corre	nti			ı									
Divise antisommossa Polizia penitenziaria (comma 1)	1,50				1,50				1,50				
Minori spese correnti													
Riduzione FIE (comma 2)	1,50				1,50				1,50				

<u>La relazione tecnica</u>, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e precisa che ai fini della quantificazione dell'onere, si prevede l'acquisizione di n. 830 kit standard di protezione, al costo unitario di circa 1.800 euro (iva compresa).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, sottostanti la determinazione del medesimo limite di spesa.

## Articolo 36 (Misure urgenti per la cultura)

Normativa previgente L'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ("cura Italia") ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due <u>Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, con dotazione</u>

complessiva di 335 milioni per il 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

L'articolo 183 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "rilancio"), ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un <u>Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali</u>, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo originariamente dotato di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, è poi stato incrementato, altresì, di complessivamente 400 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni per il 2021.

<u>Le norme</u> incrementano di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 1).

Inoltre, viene estesa al 2021 la misura – recata dall'articolo 90 del D.L n. 18/2020<sup>93</sup> - che destina una quota del 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" (riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi) al sostegno economico degli autori, degli artisti, interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore (comma 1-bis).

Si rammenta che all'articolo 90, citato, <u>non sono stati ascritti effetti</u> sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne il Fondo per le emergenze delle imprese culturali, vengono escluse le fiere ed i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo (comma 2), mentre le risorse disponibili vengono incrementate di 120 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 3).

Vengono incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali (comma 4).

I commi 4-bis e 4-ter, introdotti dal Senato, modificano l'articolo 88 del D.L. n. 18/2020 che disciplina il rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in materia di durata e di validità dei biglietti acquistati e non fruiti e dei loro rimborsi.

Infine, viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 15/2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 come incremento ai sensi dell'articolo 41 del decreto in esame (comma 4-quater).

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 5).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> <u>riferito al testo originario</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro) Indebitamento SNF SNF di cassa **Fabbisogno** netto 2023 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Maggiori spese correnti Incremento Fondo emergenze 200,0 200,0 200,0 200,0 spettacolo (comma 1) Incremento Fondo emergenze imprese e 120,0 120,0 120,0 120,0 istituzioni culturali e librerie (comma 3) Incremento risorse ristoro 80,0 80,0 80,0 80,0 musei (comma

<u>Il prospetto riepilogativo</u> relativo al maxiemendamento approvato al <u>Senato</u> ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

										(m	ilioni di	euro)	
		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Maggiori spese correnti													
Incremento Fondo carta della cultura, art. 6, c 2, L. 15/2020 (comma 4- quater)	1,0				1,0				1,0				
Minori spese correnti													
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 4- <i>quater</i> )					1,0				1,0				

<u>La relazione tecnica</u> evidenzia che il comma 2 restringe la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle

competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Il comma 1-*bis* è una disposizione da cui non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi a "costo zero", in quanto si limita a modificare, in relazione ai soli incassi, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo 11-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinati dalla SIAE ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

La RT evidenzia come l'articolo 90, comma 1, del D.L. n. 18/2020, prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati da SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma in considerazione della particolare situazione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, la norma prevede che anche con riferimento all'anno 2021, venga invece utilizzata per il sostegno degli autori e delle categorie interessate.

Sul comma 4-bis ribadisce il contenuto della norma, mentre sul comma 4-ter afferma che ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT afferma che il comma 4-quater si inserisce nel contesto di iniziative previste dalla legge n. 15/2020 finalizzate a contrastare la povertà educativa in cui versano le famiglie economicamente svantaggiate il cui numero è aumentato a causa della pandemia da COVID-19 ancora in atto.

Secondo i dati pubblicati dall'INPS (Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e REM) relativi alle istanze presentate per il Reddito di emergenza, essendo stato preso quale riferimento di accesso il medesimo valore dell'ISEE, come sopra riferito, risulta che le domande inoltrate dai nuclei familiari alla data dell'11 novembre 2020 sono circa un milione (599.963 ai sensi dell'articolo 82 del D.L. n. 34/2020; 435.517 ai sensi dell'articolo 23 del D.L. n. 104/2020). Prendendo dunque a parametro tali dati per la definizione di una possibile platea di beneficiari, considerato che l'importo per ciascuna carta è fissato dalla legge e che è pari a 100 euro per ciascuna di esse, la dotazione assicurata dall'incremento disposto con l'emendamento in questione, sebbene non sufficiente a far fronte a tutti i possibili richiedenti, consentirà di accogliere 20 mila domande circa, raddoppiando in tal modo il numero permesso invece dalla originaria dotazione pari a 1 milione di euro.

Le risorse in parola sono iscritte nel capitolo 2096, piano di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura, Centro di responsabilità amministrativa n. 6 - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore,

trasferite secondo quanto previsto dal provvedimento in esame al Centro per il libro e la lettura, istituto del Ministero, dotato di autonomia speciale, le cui funzioni sono dirette all'attuazione di politiche destinate alla diffusione della lettura grazie alle attività delineate dall'articolo 2 del D.P.R. n. 34/2010. Le attività del Centro per il libro e la lettura sono svolte con le risorse umane e strumentali a legislazione vigente.

La RT, al riguardo, evidenzia come l'articolo 6 della legge n. 15/2020 dispone che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la "Carta della cultura", ai quali viene assegnata una sola carta elettronica corrisponde al valore di 100 euro. Le modalità attuative di assegnazione della Carta sono state definite con decreto interministeriale (Ministeri della cultura e dell'economia) del 10 febbraio 2021.

La Carta è attribuita ai "nuclei familiari economicamente svantaggiati". È stato pertanto necessario fissare - tra le disposizioni di cui al decreto attuativo - un limite di reddito quale requisito di accesso alla richiesta del beneficio economico. Al riguardo, è stato ritenuto coerente, in analogia con altri benefici statali (quali, ad esempio, il REM) fissare la soglia facendo riferimento al reddito ISEE inferiore a 15 milioni annui.

A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati da donazioni e lasciti di soggetti privati. La suddetta dotazione iniziale è stata incrementata, per il solo anno 2020, di 15 milioni di euro ai sensi dell'art. 183, comma 10-bis, del D.L. n. 34/2020. Tenendo conto dell'importo fisso della Carta, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 10, comma 1 e diverso sulla base degli esercizi finanziari, il decreto prevede che i beneficiari sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con apposito avviso sul sito istituzionale del Centro, assumendo il criterio dell'ISEE dal più basso al più alto. L'avviso indica altresì le modalità di presentazione delle richieste.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il <u>Governo</u><sup>94</sup> ha evidenziato la congruità degli incrementi dei Fondi intervenuti ai commi 1 e 3.

Con riferimento al comma 3, il Governo ha, altresì, evidenziato come nel corso dell'anno 2020 dal Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali siano stati erogati ristori per una somma pari a 697.999.026 euro nei seguenti settori: acquisti libri per biblioteche, fiere e congressi, mostre autunnali mostre estive, musei non statali, piccoli editori, concerti annullati, editori arte e turismo, eventi sportivi internazionali, operatori servizi museali, traduttori editoriali.

Per quanto riguarda il 2021 si opererà in continuità con quanto fatto nell'anno 2020, fatta salva l'individuazione di eventuali ulteriori categorie di soggetti da ristorare, anche a seguito delle risultanze dei Tavoli di emergenza istituti presso

<sup>94</sup> Cfr. Nota della RGS prot. n. 70136 del 14 aprile 2021

il Ministero. Il Governo ha, inoltre, rappresentato che attualmente sono stati già adottati diversi provvedimenti - a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2021 sui predetti Fondi dalla legge di Bilancio - volti a prevedere ristori per i seguenti soggetti: imprese di distribuzione cinematografica, scritturati per spettacoli non andati in scena, operatori dello spettacolo viaggiante, fondo di garanzia per gli operatori e i lavoratori dello spettacolo a ristoro di eventuali annullamenti successivi alla riapertura nel 2021, operatori circensi, mostre d'arte cancellate, annullate o rinviate, professionisti della musica dal vivo, organizzatori di concerti e gestori di live club, organizzatori di concerti annullati, incremento fondo festival, cori e bande, fondo jazz, fondazioni lirico-sinfoniche, sostegno a autori, interpreti, esecutori e mandatari per la riscossione dei diritti d'autore (25 milioni). Sul sito del Ministero (https://www.beniculturali.it/covid19) sono riportate tutte le misure adottate e il rispettivo stato di attuazione.

Infine, relativamente al comma 4, l'autorizzazione di spesa già prevista per l'anno 2020 è stata commisurata al periodo di chiusura dei musei. Si ritiene che le risorse previste per l'anno 2021 - atteso il periodo di chiusura sinora disposto e considerate le future misure restrittive che saranno adottate a seguito delle riaperture (aperture limitate, ingressi contingentati, ecc.) - siano proporzionate ai mancati introiti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 1), intervengono sul Fondo per le emergenze delle imprese culturali per escludere le fiere ed i congressi dai destinatari delle risorse del Fondo (comma 2), incrementando le relative risorse di 120 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 3), ed, inoltre, incrementando di 80 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (comma 4), rinviando – per la copertura – all'articolo 42 (comma 5). In proposito, non si formulano osservazioni considerato che le norme in esame rifinanziano fondi esistenti e l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Non si formulano osservazioni sulle previsioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, né sull'incremento sul Fondo "Carta della cultura", operato al comma 4-quater, in quanto operante nel quadro di un limite di spesa.

# Articolo 36-bis (Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo)

<u>La norma</u>, introdotta durante l'esame presso il Senato, riconosce un credito d'imposta del 90 per cento alle imprese che svolgono attività teatrali

e spettacoli dal vivo che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

Il credito spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di

Il credito d'imposta è autorizzato nel **limite complessivo di 10 milioni di euro nell'anno 2021**. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del DL n. 137 del 2020.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal <u>Senato</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo n	etto da fin	anziare	Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese correnti										
Credito d'imposta	10			10			10			
Minori spese correnti										
Riduzione fondo esigenze indifferibili	10			10			10			

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che la misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 10 milioni di euro per il 2021.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

# Articolo 37 (Sostegno alle grandi imprese)

<u>La norma</u> istituisce un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021 al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di proseguire l'attività. Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Sono considerate in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.

I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui alla presente disposizione sono soddisfatti in prededuzione. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

È consentito che la gestione del Fondo sia affidata a organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.

Viene demandata ad apposito decreto interministeriale la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dei criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, è stato inoltre previsto l'incremento di 1 milione di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attività ivi previste.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF			F di ca	ssa	Fa	bbisog	no	Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	in conto	capital	le									
Fondo	200			200			200					
Maggiori spese	correnti	i										
Incremento autorizzazioni spesa	1			1			1			1		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la disposizione comporta effetti finanziari pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno ai quali si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria; trattandosi di partite finanziarie, e in particolare di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano effetti in termini di indebitamento netto.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il <u>Governo</u> ha fornito i seguenti chiarimenti, con riferimento al comma 4 e alla destinazione di una quota del Fondo al rimborso dell'organismo che gestirà il Fondo stesso, la Nota precisa che la stima degli effetti è stata operata in coerenza con altre misure analoghe in cui si prevede di destinare una quota delle risorse agli oneri di gestione. Peraltro, in tale circostanza, l'onere è limitato alle sole spese documentate e oneri di gestione.

Con riferimento alla prudenzialità dell'ipotesi di restituzione totale dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie, la Nota, nel segnalare preliminarmente che la disposizione in esame è rivolta alle grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, rappresenta che il decreto ministeriale di cui al comma 5 definirà, nel rispetto di quanto previsto dalla disposizione in esame, i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento. Pertanto, l'ammissione al fondo delle sole imprese per le quali sia verificata in fase di istruttoria la sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento farà sì che un eventuale mancato rimborso non sia ipotizzabile ex ante. In ogni caso mancherebbe ogni elemento per valutare il quantum e il profilo temporale delle eventuali inadempienze.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, non si formulano ulteriori osservazioni.

<u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 7-bis dell'articolo 37 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alle attività della struttura di supporto alle crisi d'azienda già istituita presso il Ministero dello sviluppo economico mediante corrispondente riduzione

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del medesimo Ministero. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

### Articolo 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)

<u>Le norme</u> – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale, non si applichi per l'anno 2021, nel **limite di spesa 1,4 milioni di euro per il 2021**, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L 190/2014.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro) Indebitamento SNF SNF di cassa Fabbisogno netto 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2022 2021 2023 Maggiori spese correnti Sospensione per le imprese di autotrasporto della 1,40 1,40 1,40 1,40 contribuzione per l'Autorità di regolazione dei trasporti Minori spese correnti Riduzione Fondo esigenze 1,40 1,40 1,40 1,40 indifferibili

La <u>relazione tecnica</u> afferma che il contributo versato dalle imprese per il funzionamento dell'Autorità per la regolazione del trasporto è fissato annualmente dalla medesima Autorità - con atto sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – in misura non superiore all'uno per mille del

fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio.

Per l'anno 2021 l'Autorità di regolazione dei trasporti prevede un introito pari a 1,305 milioni di euro, derivante dall'esazione del contributo da parte di circa 3.114 imprese dell'autotrasporto.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la disapplicazione per il 2021, per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, dell'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Tale disapplicazione avviene nel limite di spesa massima 1,4 milioni di euro per il 2021.

Al riguardo, tenuto conto che gli oneri sono configurati come limite di spesa e che la RT fornisce indicazioni riguardo alla determinazione di tale limite in relazione alle finalità perseguite dalla norma, non vi sono osservazioni da formulare.

# Articolo 37-ter (Accordi di ristrutturazione dei debiti)

<u>La norma</u> modifica l'art. 182-bis, del RD n. 267/1942, che disciplina nell'ambito della procedura fallimentare gli accordi di ristrutturazione di debiti. La novella prevede che, qualora dopo l'omologazione dell'accordo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione del medesimo accordo, richiedendo al professionista incaricato della redazione della relazione di accompagnamento del piano, il rinnovo della relazione. Il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

#### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo per l'intervento del professionista, incaricato di procedere al rinnovo della relazione in seguito alle modifiche sostanziali apportate all'accordo di ristrutturazione, è totalmente a carico dell'imprenditore, poiché tale figura professionale è scelta da parte del debitore stesso. Con riferimento agli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli stessi potranno essere espletali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale e procedurale della norma. Si prende atto altresì di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che gli adempimenti giudiziari di natura istituzionale discendenti dalla norma potranno essere espletali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Articolo 38 (Misure di sostegno al sistema delle fiere)

Normativa vigente. L'articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 ("Cura Italia") istituisce il Fondo per la promozione integrata, con una dotazione finanziaria iniziale di 400 milioni per l'anno 2020, volto a realizzare una serie di iniziative finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy. In particolare, alla lettera *d*) vengono indicate quelle relative alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri

Proprio per tali finalità, la dotazione del Fondo ha avuto una serie di incrementi per complessivi 363 milioni per l'anno 2020, 610 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

<u>Le norme</u> incrementano di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, la dotazione del Fondo sopra descritto per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi nonché per misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni a favore di enti fieristici italiani e di imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 42 (commi 1 e 2).

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi (comma 3), la cui ripartizione e assegnazione sono stabilite con decreto ministeriale (comma 4). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 6).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Indebitamento **SNF** SNF di cassa **Fabbisogno** netto 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2022 2023 2021 2021 Maggiori spese correnti Incremento Fondo promozione art. 150,0 150,0 150,0 150,0 integrata 72, c. 1, DL n. 18/2020 (comma 1) Istituzione

(milioni di euro)

100,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e la finalità delle norme.

100,0

100,0

Fondo ristoro settore fiere e

congressi-Ministero turismo (comma 3) 100,0

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme incrementano di 150 milioni per il 2021 il Fondo per la promozione integrata (commi 1 e 2) e istituiscono un fondo, con una dotazione di 100 milioni per il 2021, destinato al ristoro delle perdite di fiere e congressi (comma 3) provvedendo alla copertura ai sensi dell'articolo 42 (comma 6). In proposito, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri sono limitati all'entità dello stanziamento.

#### Articolo 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e disposizioni in materia igienico-alimentare)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 128, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni per l'anno 2021, demandandone la disciplina attuativa a uno o più decreti ministeriali.

<u>La norma</u>, modificata al Senato, incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo sopra descritto, provvedendo ai relativi oneri ai sensi dell'articolo 42.

Sono state quindi introdotte dal Senato ulteriori disposizioni.

Fino al 31 dicembre 2022, si prevede l'applicazione della disciplina relativa ai parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo e si demanda a un decreto ministeriale l'individuazione dei parametri igienico-sanitari dei sopradetti prodotti (comma 1-bis).

Inoltre, si interviene sulla disciplina degli imballaggi per alimenti contenuta all'articolo 15, comma 6 del D.L. n. 183/2020<sup>95</sup>, mantenendo la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi<sup>96</sup> e prevedendo che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1-*ter*).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori speso	e in cor	nto cap	itale	1	I		1		I	ı	1	I
Incremento Fondo sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura	150,0			150,0			150,0			150,0		

<u>La relazione tecnica</u> afferma che le misure oggetto di finanziamento saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 1-*bis* e il comma 1-*ter* (dei quali viene decritto il contenuto e le finalità) non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto hanno natura ordinamentale.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che il comma 1 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Di cui all'articolo 219, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale.

dell'acquacoltura. In proposito, non si formulano osservazioni considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Il prospetto riepilogativo qualifica l'intervento come maggiore spesa in conto capitale e ascrive alla norma effetti identici su tutti i saldi; da ciò sembra dedursi che gli interventi da finanziare con l'incremento del Fondo siano caratterizzati da un elevato indice di spendibilità, tale da consentire l'integrale impegno ed erogazione delle risorse nel primo anno di operatività: in merito a tale profilo, che potrebbe rilevare ai fini dell'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.

Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.

### Articolo 39-ter (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

<u>Le norme</u> – introdotte durante l'esame presso il Senato – prevedono che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa avvalersi, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario e previa stipula di apposita convenzione, nel **limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2021,** che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).

Ai relativi oneri, pari a 0,5 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L 190/2014.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

									(1	nilioni di	euro)	
		SNF			SNF di cassa			Fabbiso	ogno	Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese corr	enti											
Supporto tecnico ENAMA in favore del Ministero delle politiche agricole	0,50			0,50			0,50			0,50		
Minori spese corren	ıti											
Riduzione Fondo esigenze indifferibili	0,50			0,50			0,50			0,50		

La <u>relazione tecnica</u> stima che nell'ambito della convenzione sia necessario mobilitare almeno 10 esperti, tra responsabile di progetto, tecnici laureati, formatori, operatori meccanici, personale di segreteria, per un costo complessivo di 500 mila euro, come di seguito evidenziato: 2 esperti senior (1 tecnico + 1 amministrativo per un costo di 150.000 euro); 5 esperti laureati (per un costo di 250.000 euro); 3 esperti diplomati (per un costo di 100.000 euro).

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che per l'attuazione della stessa è prevista la stipula di apposita convenzione.

# Articolo 39-quater (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006 al fine di escludere dalle norme sulla gestione dei rifiuti, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata<sup>97</sup>, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

#### <u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera la norma.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che la norma è relativa a usuali pratiche applicate a cura di operatori specializzati con oneri a loro carico. Dal momento che sgrava il servizio pubblico dagli oneri di raccolta e gestione, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, pur rilevando la mancanza di effetti diretti sulla finanza pubblica, in analogia con altre norme di analogo contenuto (sfalci e potature), andrebbe acquisita conferma della compatibilità della previsione con la pertinente disciplina europea, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.

Residui di foglie e rizomi trascinati dalle correnti e dal moto ondoso che raggiungono la costa emersa, caratterizzanti molte aree litorali del territorio italiano, a destinazione balneare ed altri utilizzi.

#### Articolo 40

### (Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 e per la Protezione civile)

<u>Le norme</u> autorizzano per il 2021 la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica di cui all'art. 122 del DL n. 18/2020, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

- 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del "piano strategico nazionale" , ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione (comma 1, lett. *a*));
- 850.000.000 euro per le esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario straordinario (comma 1, lett. *b*)).

Viene, inoltre, incrementato per il 2021 il fondo per le emergenze nazionali<sup>99</sup> di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile (comma 3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 4).

<u>Il prospetto riepilogativo</u>, <u>riferito al testo originario</u>, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNI	7	SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese i	n conto	onto capitale										
Incremento Fondo per le emergenze nazionali /Piano strategico	388,6			388,6			388,6			388,6		

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Di cui all'articolo 44, del D.lgs. n. 1/2018.

nazionale dei vaccini (comma 1, lett. <i>a</i> ))								
Incremento Fondo per le emergenze nazionali/spese connesse all'emergenza (comma 1, lett. b))	850,0		850,0		850,0		850,0	
Incremento Fondo per le emergenze nazionali/spese connesse all'emergenza (comma 3)	700,0		700,0		700,0		700,0	

<u>La relazione tecnica</u>, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto del <u>comma 1, lett. a</u>) evidenziando l'insieme delle attività che sono destinate a essere finanziare mediante l'importo di euro 388.648.000

A seguire sono dettagliate tali attività:

A) 195.993.000 di euro finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale (Pratica di mare) e i centri di somministrazione territoriali.

Il costo previsto per <u>l'allestimento dell'Hub</u> è stimato in <u>15.993.000 di euro</u> di cui: 350.000 euro per allestimento dei container nell'hangar; 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati; 650.000 euro per abbattimento piastre ad azoto liquido; 600.000 per progettazione infrastruttura; 500.000 euro per utenze; 12.293.000 per materiali di consumo. I materiali di consumo sono in particolare composti da: 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro; 8.000 thermal shipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro; 125.000 box al costo unitario di 9,8 euro per un totale di 1.225.000; 60.900 euro per ghiaccio secco; 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale. Con riguardo ai luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale, la relazione tecnica riferisce che saranno utilizzate strutture già in essere e in subordine verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. In base all'ipotesi previsionale assunta si stimano interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica. B) 120.000.000 di euro per finanziare i costi delle attività di logistica per il trasferimento dei vaccini. La relazione tecnica stima di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra Asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le consegne via aerea

e quelle via terra, e stato quantificato in 1.000 euro ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili

C) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.

D) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e per la campagna di informazione e sensibilizzazione. Tali spese sono così ripartite: spese per dotazioni *hardware* e *software* connesse al processo logistico dell'Hub e dei centri territoriali, 500.000 euro (160.000 euro per l'Hub, 220.000 euro per i terminali territoriali e 120.000 euro per la connettività); dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione, euro 18.800.000 (15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi, 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica, 1.200.000 euro per la connettività e 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali); comunicazione e relazione con i cittadini, euro 14.000.000 (7.000.000 euro per costituzione di un *call center* nazionale e 7.000.000 di euro per una campagna di informazione e comunicazione nazionale).

Nel corso del esame al Senato, il Governo ha fornito ulteriori elementi di valutazione che integrano, in parte, il quadro complessivo dei dati sopra evidenziati<sup>100</sup> In particolare è stato chiarito che la componente di 19 milioni dell'incremento del fondo per le emergenze nazionali di 700 milioni di euro disposto dal comma 3, discende dall'esito della ricognizione effettuata dal Dipartimento della Protezione civile (avviata con ord. 719 del 4 dicembre 2020) degli accresciuti fabbisogni di Regioni, Province autonome ed organizzazioni di volontariato per fronteggiare il ripristino della funzionalità, ricondizionamento, la manutenzione straordinaria e il reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati durante l'emergenza sanitaria in atto.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente che la norma destina risorse per il 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (euro 1.238.648.000) (comma 1) nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile (euro 700.000.000) (comma 3), per un onere complessivo pari a euro 1.938.648.000 per il 2021, al quale si provvede ai sensi dell'art. 42 (comma 4).

Una parte delle risorse da trasferire al Commissario straordinario (euro 388.648.000) sono finalizzate a specifiche iniziative funzionali al consolidamento del "piano strategico nazionale", alla logistica dei vaccini, all'acquisto di beni consumabili e ad attività di comunicazione e supporto informativo (comma 1, lett. a)). Con riguardo a tali specifiche finalizzazioni delle risorse da trasferire al Commissario straordinario, la relazione tecnica

Nella nota depositata in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la 5ª Commissione del Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 390 del 14 aprile 2021.

fornisce un quadro articolato dei vari interventi previsti dettagliando, altresì, le relative componenti di costo.

Al riguardo, si prende atto dei dati di quantificazione e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Si rileva peraltro che la realizzazione di tali interventi opera nel quadro di un complessivo limite di spesa, mentre talune delle componenti di costo indicate dalla relazione tecnica sembrano possedere natura obbligatoria: da ciò potrebbe conseguire una limitata possibilità di rimodulazione degli interventi all'interno dei limiti di spesa fissati. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere futuri oneri derivanti da eventuali necessità di rifinanziamento degli interventi in questione.

Si rileva, altresì, l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la determinazione degli ulteriori stanziamenti disposti dalla norma, in relazione alle specifiche finalità perseguite, non esplicitati dalla relazione tecnica né dall'ulteriore documentazione tecnica pervenuta nel corso dell'esame al Senato.

Ci si riferisce, in particolare, allo stanziamento di 850 milioni di euro di cui al comma 1, lettera b), nel cui ambito 20 milioni di euro sono destinati alla struttura di supporto del Commissario straordinario.

Con riferimento alla specifica finalizzazione di 19 milioni prevista nell'ambito del generale incremento di 700 milioni del Fondo emergenze nazionali disposto dal comma 3, si prende atto di quanto chiarito presso il Senato, ossia che tale importo discende dall'esito della ricognizione effettuata dal Dipartimento della Protezione civile degli accresciuti fabbisogni di Regioni, Province autonome ed organizzazioni di volontariato per fronteggiare il ripristino della capacità di risposta logistico-operativa dei rispettivi mezzi impiegati nel fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto (Cfr. *Supra*).

#### Articolo 40-bis

### (Risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)

La norma, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, nel limite di 35 milioni di euro, possono essere trasferite al Comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il trasferimento è eventualmente disposto a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare (comma 1, primo periodo).

Si rammenta che l'articolo 4-bis, comma 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ha previsto l'incremento di 35 milioni di euro della contabilità speciale per il pagamento delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo articolo.

Il Commissario, inoltre, provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 109/2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n, 205<sup>101</sup>, individuati con decreto del medesimo Ministero (comma 1, terzo periodo).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

<u>La relazione tecnica</u> chiarisce che le risorse di cui all'art. 4-bis, comma 9, lettera a) del decreto legge n. 109/2018, pari a 25 milioni di euro, sono state trasferite nella contabilità speciale del Commissario straordinario in quanto destinate dalla norma agli indennizzi alle imprese per la perdita delle attrezzature a seguito del crollo del ponte Morandi.

Il Commissario avrebbe dovuto utilizzare tali fondi in via sostitutiva della società ASPI in favore delle imprese danneggiate, tuttavia ciò non è stato necessario in quanto il concessionario autostradale ha ottemperato alla disposizione di legge provvedendo ad indennizzare le imprese. ASPI ha sottoscritto direttamente con tutte le imprese danneggiate transazioni tombali che escludono future richieste di ristoro al Commissario. Pertanto le suddette risorse risultano interamente disponibili e possono essere trasferite al Comune di Genova per essere utilizzate per gli interventi di riqualificazione dell'area sottostante il nuovo Ponte Genova San Giorgio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui all'art. 4-bis, comma 9, lettera b) del citato decreto legge n. 109/2018, pari a 10 milioni di euro, sono state trasferite nella contabilità del Commissario straordinario in quanto destinate dalla norma agli acquisti bonari o espropri degli immobili di proprietà di imprese della c.d. "zona rossa". Alcuni immobili sono stati acquisiti dal Commissario con i fondi messi a disposizione dal concessionario ASPI, altri sono stati acquisiti direttamente da ASPI e consegnati al Commissario in quanto insistenti nell'area

in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

237

Le risorse del citato fondo sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti

di cantiere. Non residuano immobili da acquisire o espropriare e, quindi, dette risorse risultano interamente disponibili e possono, anch'esse, essere trasferite al Comune di Genova per il finanziamento degli interventi di riqualificazione dell'area sottostante il nuovo Ponte Genova San Giorgio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica, infine, evidenzia che l'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 109/2018 ha disposto che le somme necessarie per la ricostruzione del ponte fossero versate dal concessionario nella contabilità speciale, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario straordinario salvo conguagli, prevedendo contestualmente un meccanismo di anticipazione per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario. A tal fine il medesimo articolo 1, comma 6, ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, prevedendo altresì che, all'atto del versamento da parte del concessionario delle somme necessarie per gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, il suddetto Fondo venisse corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Pertanto, tenuto conto che il Concessionario ha provveduto al versamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario delle somme destinate ai lavori di ricostruzione del ponte, viene previsto che, contestualmente al trasferimento al Comune di Genova delle risorse di cui sopra, le somme erogate a titolo di anticipazione debbano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017. Dette somme ammontano a 53,466 milioni di euro, quale saldo risultante dal trasferimento di 60 milioni di euro versati dal MIT a titolo di anticipazione ai sensi della norma citata al netto della somma di 6,534 milioni di euro utilizzata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, in virtù del quale il Commissario straordinario è stato autorizzato, nel limite massimo di 7 milioni di euro a valere sui fondi disponibili nella contabilità speciale accesa a suo nome, ad erogare forme di ristoro per gli interferiti dal cantiere di ricostruzione del viadotto Polcevera.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, con riferimento alle norme di cui al comma 1, primo periodo, che destinano a finalità di spesa somme non utilizzate che erano state assegnate alla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, al fine di verificare la neutralità finanziaria di tali previsioni, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo al profilo di spesa connesso ai

nuovi utilizzi delle somme in questione. Infatti, poiché dette risorse erano destinate al pagamento di indennizzi, andrebbe confermato che la nuova destinazione delle stesse alla realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio sia coerente con la dinamica di spesa già scontata in relazione ai precedenti utilizzi. Ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi, in particolare in termini di cassa.

# Articolo 40-ter (Ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)

<u>La norma</u>, introdotta durante l'esame al Senato, sostituisce integralmente l'articolo 41-bis del DL n. 124 del 2019.

In proposito si ricorda che il citato articolo 41-bis aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.

Ai sensi delle norme del citato decreto-legge, l'istanza per accedere all'agevolazione era proponibile sino al 31 dicembre 2021.

La disposizione in esame proroga tale disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, al 31 dicembre 2022.

È prevista, analogamente alla disposizione oggetto di modifica, l'assistenza della garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa. Alla presente finalità è riservata una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, che è corrispondentemente rifinanziato. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> riferito al maxiemendamento approvato dal Senato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo n	Saldo netto da finanziare			Fabbisogn	)	Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Maggiori spese in conto capitale										
Rifinanziamento Fondo di garanzia	8						8			
Minori spese correnti										
Riduzione fondo esigenze indifferibili	8			8			8			

<u>La relazione tecnica</u> riferita al maxiemendamento approvato dal Senato nulla aggiunge al contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma opera nell'ambito di una quota del Fondo di garanzia per la prima casa, che è corrispondentemente rifinanziato.

### Articolo 40-quater (Cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

Normativa vigente. L'art. 103, comma 6, del DL n. 18/2020, reca norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. A tale disposizione non sono stati associati effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

<u>La norma</u> prevede che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103, comma 6, del DL n. 18/2020, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione<sup>102</sup> del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:

- fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 (comma 1, lett. a);
- fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 (comma 1, lett. b).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non considera la norma.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Ai sensi dell'art. 586, secondo comma c.p.c.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che trattasi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, da cui non derivano (come precisato anche nella relazione tecnica del DL n. 183/2020 relativamente alla previsione di cui al comma 13 dell'art. 13, recante la proroga della sospensione prevista dal citato art. 103, comma 6, fino al 30 giugno 2020) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale e procedurale della norma.

# Articolo 41 (Fondo per le esigenze indifferibili)

Normativa vigente L'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione".

<u>La norma</u> incrementa di 550 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo sopra descritto; ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

		SNF		SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spes	e corre	nti		•			•					
Incremento Fondo esigenze indifferibili art. 1, c. 200 legge n. 190/2014	550,0			550,0			550,0			550,0		

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato al disposto incremento del Fondo Fei.

## Articolo 42, commi 1-2 (*Livelli massimi dei saldi*)

<u>La norma</u> precisa che gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

In proposito si ricorda che il 15 gennaio 2021 il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020). Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a maggior indebitamento nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli interventi da realizzare (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto della p.a., 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per competenza e 50 miliardi in termini saldo netto da finanziare per cassa. L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 gennaio 2021 dalla Camera con la risoluzione n. 6/00169 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00169.

Conseguentemente, sono aggiornati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dall'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), e poi modificati, relativamente al 2021, dall'art. 22-bis del DL n. 183 del 2020 (proroga termini) (comprensivo degli effetti del DL n. 7 del 2021) e dall'articolo 3, comma 3, del DL n. 30 del 2021.

Allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) – come modificato dall'articolo in esame

RISULTATI DIFFERENZIALI										
	- COMPETE	NZA -								
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023							
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti	-236.000	-157.200	-138.700							
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla	523.235	431.497	493.750							

	RISULTATI DIFFERENZIALI											
	- CASSA -											
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023									
Livello massimo del <b>saldo netto da finanziare</b> , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-329.000	-208.700	-198.200									
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla	616.365	482.997	553.250									

(\*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il comma 2 dispone l'aumento da 145.000 a 180.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall'articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che, rispetto alla precedente modifica - recata dal DL 30/2021 - i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, sono incrementati di importi superiori rispetto agli utilizzi previsti dal decreto legge in esame.

Tuttavia i nuovi livelli appaiono complessivamente coerenti con l'autorizzazione al maggior indebitamento (scostamento di bilancio) approvata con risoluzioni delle Camere del gennaio scorso.

Infatti, la somma degli incrementi dei predetti livelli massimi - disposti dal D.L n. 183/2021 (comprensivo degli effetti del D.L. 7/2020), dal DL 30/2021 e, da ultimo, dal decreto legge in esame - coincide con lo scostamento complessivamente autorizzato dalle Camere nel gennaio 2021.

## Articolo 42, comma 3 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all'indebitamento)

<u>La norma</u> determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo

periodo, che sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(mi	lion	1 1	1 011	rol

	SNF			SNF di cassa			Fa	bbisogı	10	Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese	Maggiori spese correnti											
Interessi	20,9	112,2	158,9	20,9	112,2	158,9	20,9	112,2	158,9	15,9	98,3	170,9

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la norma determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 gennaio 2021.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento, in relazione ai maggiori oneri connessi al servizio del debito, fino a 0,2 miliardi annui nel 2022 e nel 2023, fino a 0,3 miliardi annui nel 2024 e nel 2025, fino a 0,4 miliardi annui nel 2026 e nel 2027, fino a 0,5 miliardi annui nel 2028 e nel 2029, fino a 0,6 miliardi nel 2030 e fino a 0,7 miliardi dal 2031.

Per quanto riguarda il maggior indebitamento autorizzato per il 2021, pari a 32 miliardi, la Relazione al Parlamento con il quale è stato richiesto detto scostamento, non distingue tra spesa per "interventi" e spesa per "interessi".

La norma definisce detti limiti, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall'altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Annui dal 2031
Saldo netto da finanziare e fabbisogno	20,86	112,24	158,93	202,63	239,38	296	337,72	394,33	425,13	470,82	536,37
Indebitamento Netto	15,9	98,3	170,85	228,46	273,15	324,8	382,41	429,1	471,81	514,5	568,16

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l'impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato e alla previsione, dal 2031, dell'onere a regime: andrebbero quindi esplicitati tali elementi, sottostanti la stima indicata.

Si evidenzia che per il 2021 gli interessi corrispondono a circa allo 0,06% delle nuove emissioni **coerentemente con quanto stimato dall'articolo 3 del DL 30 del 2021** che per ultimo ha utilizzato parte delle risorse autorizzate con le risoluzioni di gennaio 2021.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione del DL 30 del 2021 (che analogamente al provvedimento in esame utilizzava quota parte delle risorse autorizzate con le Risoluzioni di gennaio e poneva un onere per interessi a decorrere dal 2021), il Governo ha fornito alcuni chiarimenti. In particolare, ha precisato che la spesa per interessi prevista per il 2021, è posta a carico dello scostamento complessivamente autorizzato per il medesimo anno coerentemente con quanto previsto nella relazione presentata al Parlamento lo scorso 15 gennaio. Quest'ultima richiede infatti una autorizzazione «complessiva» per l'anno 2021 (senza distinguere tra interventi ed interessi), specificando invece che l'importo autorizzato dal 2022 debba destinarsi al finanziamento del solo onere per il servizio del debito. Con riferimento alla stima della maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di titoli di Stato, necessari per la copertura del provvedimento in oggetto, in linea con la politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse forward (tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima. Segnala che i tassi forward presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da un lato, che per il primo anno l'esigenza di finanziamento, limitata solo a una frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall'altro, che i tassi di interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli sperimentati in media nel 2020. Inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa). Tale profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti sull'orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del debito creato inizialmente.

In tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno per giorno).

Si rileva inoltre, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non appare conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

### Articolo 42, comma 4 (Fabbisogno di cassa INPS)

<u>Le norme</u> prevedono che, in considerazione delle sopravvenute esigenze connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19, le risorse iscritte sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, siano incrementate di 4 miliardi per l'anno 2021.

Per il medesimo anno 2021 le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

		(milioni di euro)												
	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto				
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
Maggiori spese correnti														
Incremento somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio	4.000			4.000										

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni effetti di maggior spesa corrente, pari a 4 miliardi di euro nel 2021, sul solo saldo netto da finanziare (in termini di competenza e di cassa). Al riguardo, atteso che la RT si limita a illustrare la norma, che, a sua volta, richiama sopravvenute esigenze connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19, appare utile acquisire ulteriori elementi di valutazione circa le ragioni sottostanti l'incremento delle somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, indicando i settori interessati dall'incremento dei fabbisogni di spesa stimati per il 2021.

Per quanto attiene agli effetti indicati nel prospetto riepilogativo, si prende atto che, trattandosi di anticipazioni dal bilancio dello Stato, il prospetto riepilogativo indica l'importo di 4 miliardi soltanto con riferimento al saldo netto da finanziare (di competenza e di cassa). Sarebbe peraltro utile acquisire la valutazione del Governo riguardo alla possibilità che, in considerazione delle sopravvenute esigenze richiamate dalla norma, sia prevedibile un maggior fabbisogno su base annua rispetto a quanto scontato nei tendenziali, con conseguenti effetti anche sugli altri saldi di finanza pubblica.

### Articolo 42, comma 5 (Residui riferiti al decreto "ristori")

Normativa vigente. L'articolo 3 della legge di bilancio 2021 approva e disciplina lo stato di previsione del MEF. In particolare, il comma 6 ha fissato, per l'anno finanziario 2021, l'importo del <u>Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa</u> in 17.300 milioni di euro.

Il Fondo<sup>103</sup> è disciplinato dall'articolo 29 della L. n. 196/2009, ai cui sensi nello stato di previsione del MEF è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato dalla legge di bilancio. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato<sup>104</sup> sono trasferite dal fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio (attualmente, dunque, i capitoli) le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento.

<u>Le norme</u>, al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd "decreto

<sup>103 (</sup>originariamente istituito dalla legge n. 94/1997)

Per effetto dell'art. 4-quater del decreto-legge n. 32/2019: in precedenza la competenza era del Ministro.

ristori"), incrementano il fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa<sup>105</sup> di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Fondo passa dunque da 6.300 a 17.300 milioni per il 2021.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo cassa art. 3, co. 6 L. 178/20 prioritariamente per chiusura anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del DL n.137/2020 (art. 42, comma 5)				11.000								

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

La relazione illustrativa non commenta specificamente la disposizione.

Nel corso dell'esame presso il Senato **il Governo** con una Nota tecnica depositata presso la Commissione Bilancio, in merito alla richiesta di informazioni circa le cause che hanno determinato la necessità di incrementare le autorizzazioni di cassa per la regolazione dei residui relativi ad anticipazioni concesse in conseguenza al decreto n. 137/2020, ha rinviato all'INPS per gli elementi di dettaglio richiesti (detti elementi non risultano forniti alla Commissione Bilancio.

Il **DEF 2021** (pagg. 291-292) sembra fornire ulteriori elementi alla base delle previsioni in esame, in quanto informa che: "I principali incrementi [per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020] attesi per i pagamenti di parte corrente [...] riguardano:

- i trasferimenti correnti alle imprese (+8.047 milioni), che risentono [... anche] dei ripiani di anticipazioni di tesoreria (per circa 3.900 milioni) erogate per i contributi a fondo perduto e per i crediti di imposta dei canoni di locazione di immobili adibiti all'attività di impresa, previsti dal D.L. N.137/2020 (cd D.L. "Ristori");

[...]" [sottolineature aggiunte]

Si rammenta altresì che il DL "ristori" (DL n. 137/2020) aveva disposto (art. 34, comma 15): "Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. <u>Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,</u> la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa." La RT si limitava a ribadire il contenuto della disposizione, cui non erano ascritti effetti.

È infine utile rammentare altresì che:

- le anticipazioni di tesoreria sono pagamenti previsti da un'apposita disposizione normativa ed autorizzati dalla Ragioneria Generale dello Stato, sulla base di una specifica richiesta inviata dall'Amministrazione competente<sup>106</sup>; - una regolazione contabile è lo strumento per ricondurre in bilancio un'operazione che ha già manifestato il suo impatto finanziario. "Il "regolare", dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare (chiarezza ed integrità)." In taluni casi "se previsto dalla legge, si può procedere a una momentanea anticipazione da parte della TES [Tesoreria]. Si crea in tal modo un debito del BS [Bilancio dello Stato] nei confronti della TES che va "regolato" con risorse da iscrivere in bilancio (anche in anni successivi), per restituirle alla TES a "chiusura" dell'anticipazione effettuata. Questa operazione viene considerata tra le regolazioni contabili in senso lato (anche se il rapporto sottostante è di tipo debitorio). L'operazione incide sul fabbisogno del SS [settore statale], del SP [settore pubblico] e della PA [pubblica amministrazione], e sull'indebitamento netto di quest'ultimo settore nell'anno in cui avviene l'anticipazione; incide invece sui saldi del BS nell'anno in cui quest'ultimo, attraverso apposito stanziamento, si fa carico di provvedere alla sua regolazione, che sviluppa ed esaurisce i suoi effetti esclusivamente nell'ambito della gestione consolidata bilancio-tesoreria."107

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma incrementa il "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" di 11 miliardi per il 2021, al fine di consentire "prioritariamente" (così il testo), la regolazione dei residui relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del "decreto ristori". I relativi effetti sono registrati sul solo saldo netto da finanziare di cassa. La relazione tecnica e la relazione illustrativa non forniscono ulteriori elementi conoscitivi. Nel corso dell'esame presso il Senato, una Nota tecnica del Governo ha rinviato all'INPS per gli elementi di dettaglio richiesti presso la Commissione Bilancio: detti elementi non risultano poi forniti in quella sede. Il decreto "ristori" (DL n. 137/2020, art. 34, comma 15) aveva autorizzato il MEF, ove necessario, a disporre anticipazioni di tesoreria al fine di accelerare l'attuazione delle misure

<sup>106</sup> Circolare RGS n. 37/2018.

<sup>107</sup> RGS, I principali saldi di finanza pubblica – definizioni, utilizzo e raccordi, 2008, pagg. 21-22

previste dal decreto medesimo. La relazione tecnica si limitava a ribadire il contenuto della disposizione, cui non erano ascritti effetti.

La norma in esame appare dunque volta "prioritariamente" ad autorizzare sul 2021 la spesa, in termini di cassa, a valere sul bilancio dello Stato per chiudere le anticipazioni disposte a valere sulla Tesoreria ai sensi del decreto "ristori". Sembra quindi trattarsi di risorse riferite a misure di competenza del 2020, già impegnate ed erogate e dunque registrate sui saldi di detta annualità sia in termini di cassa che di competenza, mediante anticipazioni di tesoreria da regolare, nell'anno corrente, a valere sul bilancio dello Stato, sul quale andrebbe dunque ora registrato solo il movimento di cassa (pagamento), nell'ambito della gestione consolidata bilancio-tesoreria.

Alla luce di tali elementi, risulta necessario chiarire quali siano le anticipazioni di tesoreria (per categoria ed importo) per la cui regolazione è autorizzato un pagamento di 11 miliardi.

Con particolare riguardo alle <u>anticipazioni di tesoreria volte ad accelerare l'attuazione del decreto "ristori"</u>, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che, in sintesi, le relative operazioni hanno prodotto effetto economico nel 2020 e – essendo state stanziate, impegnate ed erogate in tale annualità – dovrebbero essere state, rispettivamente registrate per competenza giuridica (saldo netto da finanziare), competenza economica (indebitamento netto) e cassa (fabbisogno) nel medesimo esercizio. Laddove però, per ragioni di celerità, si è proceduto mediante anticipazioni di tesoreria, risulta ora necessario imputare il relativo pagamento al bilancio dello Stato (BS) e ciò incide sul saldo netto da finanziare "di cassa" che tiene conto di incassi e pagamenti sul BS.

Circa la predetta ricostruzione appare comunque opportuna una conferma.

Le predette anticipazioni non sembrano peraltro esaurire le fattispecie cui l'autorizzazione di pagamento in esame può riferirsi tenuto conto che la norma è destinata "prioritariamente" (e non esclusivamente) alle finalità del DL 137 (con ciò sottintendendo che vi siano altri utilizzi).

Inoltre, il DEF 2021 dà conto di 3,9 miliardi relativi alle misure in favore delle imprese: benché dette misure non esauriscano l'intera gamma di interventi del decreto "ristori", rimarrebbe comunque da esplicitare un divario di circa 7,1 miliardi (11 - 3,9) per il solo 2021.

Considerato che nella relazione tecnica mancano ulteriori elementi conoscitivi al riguardo, andrebbero esplicitate le possibili ulteriori voci di pagamento cui risulta preordinata la disposizione in esame, indicando le principali categorie di operazioni previste e i pagamenti previsti. Ciò sia al fine di verificare che le medesime operazioni non abbiano effetto su saldi diversi dal SNF di cassa sia per poter disporre di un quadro delle determinanti della complessiva autorizzazione di pagamento che, si

rammenta, incrementa il fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa da 6,3 a 17,3 miliardi per il 2021.

### Articolo 42, comma 7 (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

Normativa vigente L'articolo 9-quater, comma 4, del D.L. n. 137/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali", con la dotazione di pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato al riconoscimento, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

<u>La norma</u> incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo sopra descritto.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	1			1			1			(1	nilioni c	li euro)
	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spes	Maggiori spese correnti											
Incremento Fondo sostenibilità affitti residenziali - art. 9 quater, c. 4, DL n. 137/2020 (comma 7)				50,0			50,0			50,0		

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il <u>Governo</u><sup>108</sup> ha precisato che non si tratta di un maggiore fabbisogno ma del coordinamento, a titolo di *drafting*, teso ad unificare l'attuazione rispetto a due norme con identica finalità.

Circa tale ultima precisazione del Governo, si veda quanto disposto al comma 8 dell'articolo 42.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che la norma incrementa di 50 milioni per il 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

In proposito, non si formulano osservazioni essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e tenuto conto che il Fondo così incrementato opera nel limite delle risorse disponibili.

### Articolo 42, comma 8 (Disposizioni finanziarie)

Normativa previgente. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020<sup>109</sup> hanno autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 384) al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione. Il contributo spettava, nel limite massimo di spesa previsto, fino al 50 per cento della riduzione del canone ed entro il limite massimo di euro 1.200 per ciascun locatore (comma 381).

<u>La norma</u> abroga i commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, concernente i contributi in favore dei proprietari degli immobili che avrebbero ridotto il canone con un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.

Si rammenta che il comma 7 dell'articolo 42 ha incrementato di 50 milioni il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali. Nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha appunto precisato che il predetto comma 7 ha finalità di coordinamento, a titolo di *drafting*, teso ad unificare l'attuazione rispetto a due norme con identica finalità.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<sup>108</sup> Cfr. Nota della RGS prot. n. 70136 del 14 aprile 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

(milioni di euro)

	SNF			SNF di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori spese correnti												
Abrogazione autorizzazione di spesa art. 1, c. 384 della legge n. 178/2020-Contributo al locatore riduzione canone d'affitto (comma 8)	50.0			50,0			50,0			50,0		

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

# Articolo 42, comma 9 (Disapplicazione di norme sulla riduzione della spesa nel settore informatico)

<u>Le norme</u> stabiliscono che, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19, per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160 (legge di bilancio 2020).

Si rammenta che le norme derogate hanno imposto alle amministrazioni pubbliche (con esclusione degli enti territoriali e delle società dagli stessi partecipate) di assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento (o, in talune circostanze, del 5 per cento) della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. Alle norme non sono stati ascritti effetti di minore spesa. Infatti, secondo la relazione tecnica tali risparmi sarebbero stati verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e, pertanto, prudenzialmente, non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

<u>La relazione tecnica</u> afferma che alle norme in esame non sono ascrivibili maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo

derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n 160 è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022, dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT (Information and Communications Technology). La relazione tecnica evidenzia che i risparmi in questione potevano essere verificati solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. In conclusione, dato che prudenzialmente i risparmi in questione non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, la relazione tecnica assevera la neutralità finanziaria del testo in oggetto.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto alle norme di cui si dispone la disapplicazione - riguardanti la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni nel settore informatico – non erano stati ascritti in via preventiva effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica.

### Articolo 42, comma 10 (Disposizioni di copertura)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 42 provvede - al comma 10, lettere da a) a e) - agli oneri derivanti da una pluralità di articoli del presente provvedimento<sup>110</sup>, ad esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, nonché di alcune disposizioni del medesimo articolo 42<sup>111</sup>, attraverso cinque diverse modalità:

<sup>110</sup> Si tratta, in particolare, degli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 nonché dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 42.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Si tratta, in particolare, dei commi 3, 4, 5, 6 e 7, che riguardano, rispettivamente: gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento; l'incremento degli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS; l'incremento del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa; l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente; l'incremento del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

Gli oneri oggetto di copertura, ai sensi del comma 10 dell'articolo 42, sono complessivamente determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro

- mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti da taluni articoli del provvedimento stesso<sup>112</sup> [lettera a)];
- mediante riduzione, quanto a 30 milioni di euro per il 2021, a 70 milioni di euro per il 2023, a 27 milioni di euro per il 2024 e a 15 milioni di euro per il 2025, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, [lettera b)];
- mediante utilizzo, quanto a 50 milioni di euro per il 2021, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), disposta dal comma 8 dell'articolo 42 del presente provvedimento [lettera c)];
- mediante riduzione, quanto a 35 milioni di euro per il 2023, a 14 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per il 2025, del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [lettera d)];
- mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 [lettera e)].

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che le risorse ivi indicate corrispondono alle maggiori entrate quantificate dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge, le quali - ad eccezione di quelle originate dall'articolo 4, recante norme in materia di adempimenti fiscali - discendono dagli effetti riflessi in termini di maggiori entrate tributarie e contributive connessi a disposizioni concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha assicurato che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) attinge a risorse comunque disponibili, anche per gli anni ricadenti oltre il triennio compreso nel vigente bilancio dello Stato, dal cui utilizzo non

-

per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Si tratta, in particolare, delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15, 18, 22 e 35. Tale importo ammonta a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022.

derivano pertanto pregiudizi rispetto ad interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo<sup>113</sup>.

Per quanto concerne la terza modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, posto che alle disposizioni oggetto di abrogazione erano stati ascritti effetti finanziari di spesa coincidenti con l'importo ora previsto a copertura e che, sul piano sostanziale, detta abrogazione ha essenzialmente lo scopo di operare un coordinamento tra le vigenti misure di agevolazione ai locatori che riducono il canone di locazione presenti sia nel decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto Ristori) sia nella legge di bilancio per il 2021.

Per quanto concerne la quarta modalità di copertura, non si hanno altresì osservazioni da formulare, preso atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha assicurato che la riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) attinge a risorse comunque disponibili, anche per gli anni ricadenti oltre il triennio compreso nel vigente bilancio dello Stato, dal cui utilizzo non derivano pertanto pregiudizi rispetto ad interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo<sup>114</sup>.

Per quanto riguarda infine la quinta modalità di copertura, si evidenzia preliminarmente che, sebbene essa non indichi espressamente l'onere a suo carico, quest'ultimo può essere comunque indirettamente ricavato per differenza tra la somma degli oneri indicati nelle singole disposizioni che rinviano per la rispettiva copertura all'articolo 42, da una parte, e la somma degli oneri imputati alle prime quattro modalità di copertura, dall'altra parte.

Ciò posto, si rileva che la copertura viene effettuata mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 42. A tale proposito, si rammenta che il Parlamento, con distinte risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato lo scorso 20 gennaio ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, ha autorizzato per l'anno 2021 - a fronte del perdurare degli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica in atto - il ricorso a un maggior indebitamento nella misura di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, di 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno, nonché di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare in termini di competenza e di 50 miliardi di euro in termini di cassa, allo scopo precipuo "di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori

Si veda in proposito, il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio del Senato all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 2021 in sede consultiva sull'AS 2144 (recante conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Si veda in proposito, il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio del Senato all'Assemblea nella seduta del 6 maggio 2021 in sede consultiva sull'AS 2144 (recante conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2021).

produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid 19"<sup>115</sup>, finalità nel cui ambito rientrano evidentemente quelle perseguite dal presente provvedimento.

In tale quadro, si registra quindi la coerenza degli effetti finanziari determinati dal presente provvedimento sui diversi saldi di bilancio rispetto al limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021 in forza delle citate risoluzioni, a tal fine computando anche le risorse afferenti al medesimo indebitamento e già impegnate, per analoghi obiettivi di contenimento delle conseguenze negative del COVID-19, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021 e dall'articolo 3 del decreto-legge n. 30 del 2021<sup>116</sup>. Tale coerenza risulta peraltro evidenziata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al presente decreto-legge, dal quale è possibile evincere come, alla luce del complesso degli interventi dianzi citati, residui comunque un margine di risorse non ancora utilizzate rispetto all'indebitamento per l'anno 2021 (e a decorrere dall'anno 2022 con riferimento ai maggiori oneri connessi al servizio del debito) nell'insieme autorizzato sulla base delle suddette risoluzioni parlamentari.

Parimenti, con le medesime risoluzioni è stato autorizzato, sulla base della citata Relazione al Parlamento, il ricorso all'indebitamento fino a 0,2 miliardi annui nel 2022 e nel 2023, fino a 0,3 miliardi annui nel 2024 e nel 2025, fino a 0,4 miliardi annui nel 2026 e nel 2027, fino a 0,5 miliardi annui nel 2028 e nel 2029, fino a 0,6 miliardi nel 2030 e fino a 0,7 miliardi a decorrere dal 2031, in relazione specifica ai maggiori oneri connessi al servizio del debito pubblico.

In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021 (recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini tributari), successivamente trasfuso nell'articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto Milleproroghe), ha utilizzato una quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere lo scorso 20 gennaio per un importo pari, per l'anno 2021, a 64,1 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, a 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e a 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno. L'articolo 3 del decreto-legge n. 30 del 2021 (recante disposizioni urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19) ha invece utilizzato una quota del medesimo indebitamento autorizzato pari a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, a 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e a 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il medesimo anno 2021.